



**La Decisione comunitaria
relativa agli orientamenti per
la politica degli stati membri
in materia di occupazione**

**Le quattro iniziative
comunitarie nella
programmazione 2000-2006
dei Fondi Strutturali**

- **Equal**
- **Leader +**
- **Interreg III**
- **Urban II**



**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE DEI LAVORATORI



**SPECIALE****LA DECISIONE COMUNITARIA RELATIVA AGLI ORIENTAMENTI
PER LA POLITICA DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI
OCCUPAZIONE****LE QUATTRO INIZIATIVE COMUNITARIE NELLA
PROGRAMMAZIONE 2000-2006 DEI FONDI STRUTTURALI**

• Presentazione	3
• Decisione comunitaria relativa agli orientamenti per la politica degli stati membri in materia di occupazione.	4
• L'iniziativa comunitaria Equal	10
• L'iniziativa comunitaria Leader +	21
• L'iniziativa comunitaria Interreg III.	31
• L'iniziativa comunitaria Urban II	55

FOP - Formazione Orientamento Professionale - Anno III, numero speciale 6
Rivista bimestrale del Ministero del Lavoro - UCOFPL
Vicolo D'Aste 12 - 00159 Roma
Iscritta al Tribunale di Roma con il n. 191 del 4 aprile 1997
Stampa: I.P.Z.S., Stabilimento Salario - Via Salaria 691, Roma

Direttore responsabile: *Annalisa Vittore*

Comitato tecnico-scientifico:

Francesco Aloise

Angela Silvana Altieri

Maria Caruso

Monica Lippolis

Vera Marincioni

Isabella Pitoni

Sandro Venarubea

Coordinamento editoriale e videoimpaginazione: *ASIG Service srl*

Redazione: *Gianfranca Iorio, Elena Viscusi*

Vicolo D'Aste 12 - 00159 Roma Tel. 06/43588288 Fax 06/43588277

PRESENTAZIONE

Quelle previste dai nuovi Regolamenti sui Fondi Strutturali, sono la terza generazione delle Iniziative Comunitarie. Esse, infatti, sono state ideate nel 1989 come strumenti speciali di finanziamento della politica strutturale per far fronte a problemi specifici diffusi in tutto il territorio dell'Unione. Sin dall'inizio sono state intese come completamento delle azioni dei Quadri comunitari di sostegno e dei Documenti unici di programmazione.

Nel 1994 la Commissione ha lanciato ben 13 Iniziative comunitarie, per il periodo di programmazione 1994 - 1999, con una dotazione finanziaria pari a 13,5 miliardi di Euro. Tra queste si ricordano Adapt, Occupazione, Urban, Pesca e PMI. Nel 1995 è stata avviata l'Iniziativa Peace al fine di sostenere il processo di pace e di riconciliazione nell'Irlanda del Nord.

Per il periodo attuale, che va dal 2000 al 2006, la Commissione ha ridotto il numero delle Iniziative concentrandone gli interventi. Attualmente, infatti, esistono solo quattro Iniziative Comunitarie: Interreg, Urban, Leader e Equal, che dispongono di una dotazione finanziaria pari a 10,5 miliardi di Euro, pari al 5,3% della dotazione assegnata ai Fondi Strutturali.

Ma cosa sono, nel concreto, le Iniziative Comunitarie? Si tratta di programmi messi a punto dagli Stati membri sulla scorta di orientamenti elaborati dalla Commissione europea e sono caratterizzate da tre elementi che ne determinano il valore aggiunto rispetto alle altre misure finanziate dai Fondi strutturali:

- il metodo di realizzazione "ascendente";
- la promozione della cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale;
- particolare risalto agli obiettivi comunitari.

Per l'attuale periodo di programmazione ciascuna delle Iniziative è finanziata da un unico fondo e più precisamente:

- Interreg III: cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, finanziata dal FESR;
- Urban II: recupero delle zone urbane in crisi, finanziata anch'essa dal FESR;
- Leader+: sviluppo rurale, finanziata dal FEOGA orientamento;
- Equal: lotta contro la discriminazione e le disuguaglianze nell'accesso al mercato del lavoro, finanziata dal FSE.

Quindi il Fondo Sociale Europeo finanzia unicamente l'Iniziativa Equal. Essa è la continuazione delle due precedenti iniziative in tema di risorse umane: Adapt e Occupazione. Ha come obiettivo principale, come detto, la promozione e l'elaborazione di nuovi strumenti di lotta contro tutte le forme di emarginazione, di discriminazione e disuguaglianza in relazione al mercato del lavoro. Gode di un finanziamento complessivo pari a 2847 milioni di Euro.

La ripartizione finanziaria indicativa per Stato membro è stabilita in funzione, tra l'altro, del livello di occupazione e di formazione, della disuguaglianza tra i sessi nell'accesso al mercato del lavoro, del livello di indigenza e del numero di richiedenti asilo. All'Italia, per il periodo 2000 - 2006, sono assegnate risorse pari a 371 milioni di Euro.

*Domenico Carnevale
Dirigente div. IV - UCOFPL
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale*

DECISIONE DEL CONSIGLIO DEL 13 MARZO 2000 RELATIVA AGLI ORIENTAMENTI PER LA POLITICA DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE PER IL 2000 (GUCE L 72 del 21/3/2000)

Il consiglio dell'Unione Europea

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾, visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾, visto il parere del Comitato delle regioni⁽³⁾, visto il parere del comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro, considerando quanto segue:

- (1) L'occupazione costituisce la priorità assoluta dell'Unione europea. Occorre svolgere un'azione concertata in modo continuo per combattere la disoccupazione e incrementare gli attuali livelli di occupazione in modo duraturo.
- (2) Il processo di Lussemburgo, basato sull'attuazione di una strategia coordinata europea per l'occupazione, è stato avviato dal Consiglio europeo straordinario sull'occupazione del 20 e 21 novembre 1997. La risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1997 sugli orientamenti in materia di occupazione per il 1998⁽⁴⁾, confermata dal Consiglio europeo, ha avviato un processo caratterizzato da elevata visibilità, forte impegno politico e ampia accettazione da parte di tutte le parti interessate.
- (3) La risoluzione del Consiglio del 22 febbraio 1999 sugli orientamenti in materia di occupazione per il 1999⁽⁵⁾ ha consentito di consolidare il processo di Lussemburgo grazie all'applicazione di detti orientamenti.
- (4) Si dovrebbe tener conto del contributo fornito dalle parti sociali, nell'ambito del comitato permanente dell'occupazione, del dialogo sociale e dei contatti avviati con i capi di Stato o i governi e la Commissione.
- (5) Il parere del comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro è stato elaborato di concerto con il comitato di politica economica.
- (6) La relazione sull'occupazione del 1999, elaborata congiuntamente dal Consiglio e dalla Commissione, descrive la situazione del lavoro nella Comunità ed esamina i provvedimenti adottati dagli Stati membri per adeguare le loro politiche occupazionali agli orientamenti in materia di occupazione per il 1999.
- (7) Il 14 febbraio 2000 il Consiglio ha adottato raccomandazioni riguardanti l'attuazione delle politiche in materia di occupazione degli Stati membri.
- (8) Il Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999 ha preso l'iniziativa di istituire un patto europeo per l'occupazione che getta le basi di una strategia sostenibile e completa per una maggiore crescita ed occupazione e che, contemplando il dialogo macroeconomico (processo di Colonia), aggiunge un terzo pilastro alla strategia coordinata a favore dell'occupazione (processo di Lussemburgo) e alle riforme economiche (processo di Cardiff).
- (9) Debbono essere garantite la coerenza reciproca e la sinergia degli orientamenti per l'occupazione e gli indirizzi di massima per le politiche economiche.
- (10) Il Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999 ha adottato conclusioni sugli orientamenti in materia di occupazione per il 2000, che introducono un limitato numero di modifiche per precisare ulteriormente la sfera d'azione e le finalità degli orientamenti.
- (11) L'esigenza di interventi preventivi ed attivi dovrebbe favorire un efficace inserimento nel mondo del lavoro.
- (12) Sussiste la necessità di sviluppare le competenze nel campo delle tecnologie dell'informazione e di dotare gli istituti scolastici di attrezzature informatiche con accesso ad Internet.
- (13) È necessario coinvolgere le parti sociali ad ogni livello, nonché gli enti regionali e locali, nell'attuazione degli orientamenti, di modo che essi possano contribuire, nelle rispettive sfere di competenza, alla promozione di un elevato livello di occupazione.
- (14) I servizi pubblici dell'occupazione dovrebbero svolgere un importante ruolo nell'emanazione di misure di prevenzione e promozione e nell'individuazione di possibilità di occupazione a livello locale per favorire un migliore funzionamento

ALLEGATO

Orientamenti per l'occupazione 2000

I. Migliorare la capacità d'inserimento professionale

Lottare contro la disoccupazione giovanile e prevenire la disoccupazione di lunga durata

Per modificare l'evoluzione della disoccupazione giovanile e di quella di lunga durata, gli Stati membri dovranno intensificare i loro sforzi per sviluppare strategie preventive e orientate allo sviluppo della capacità d'inserimento professionale, basandosi sull'identificazione precoce delle esigenze individuali; entro un termine che sarà fissato da ciascuno Stato membro, ma che non potrà superare i tre anni (tale termine potrà tuttavia essere superiore negli Stati membri con una disoccupazione particolarmente elevata), gli Stati membri faranno in modo:

- 1) di offrire un nuovo punto di partenza a tutti i giovani disoccupati prima dei sei mesi di disoccupazione, sotto forma di formazione, di riconversione, di esperienza professionale, di impiego o di qualunque altra misura atta a favorire l'inserimento professionale, al fine di garantirne l'effettiva integrazione nel mercato del lavoro;
- 2) di offrire un nuovo punto di partenza anche ai disoccupati adulti prima che compiano i dodici mesi di disoccupazione, attraverso una delle misure sopra indicate o, più in generale, attraverso un accompagnamento individuale di orientamento professionale, al fine di garantire la loro effettiva integrazione nel mercato del lavoro.

Queste misure preventive e di inserimento dovrebbero essere combinate con misure di reinserimento dei disoccupati di lunga durata. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero perseguire la modernizzazione dei servizi pubblici di collocamento, in modo da attuare la strategia di prevenzione e di attivazione nella maniera più efficace.

Passare da misure passive a misure attive

I sistemi di indennizzazione, di imposizione e di formazione devono, ove necessario, essere rivisti e adeguati al fine di promuovere attivamente la capacità

d'inserimento professionale. Tali sistemi devono inoltre interagire al fine di accrescere gli incentivi a rientrare nel mercato del lavoro. A tal fine ciascuno Stato membro:

- 3) si sforzerà di aumentare sensibilmente il numero di persone che beneficiano di misure attive in grado di facilitare il loro inserimento professionale, nella prospettiva di un'effettiva integrazione nel mercato del lavoro. Per aumentare la percentuale di disoccupati cui sarà proposta una formazione o qualsiasi altra misura analoga, lo Stato membro fisserà in particolare un obiettivo, in funzione della sua situazione di partenza, per il progressivo ravvicinamento alla media dei tre Stati membri più efficaci in questo ambito, e di almeno il 20%;
- 4) esaminerà ed eventualmente riorienterà i suoi sistemi di indennizzazione e di imposizione;
 - in modo tale da incitare i disoccupati o gli inattivi a cercare e cogliere le possibilità di lavoro o a rafforzare la loro capacità d'inserimento professionale, e i datori di lavoro a creare nuovi posti di lavoro;
 - è inoltre importante sviluppare una politica volta a prolungare la vita attiva, comprendente misure adeguate che consentano, ad esempio, di mantenere la capacità di lavoro, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e altre formule flessibili di lavoro, affinché i lavoratori più anziani possano continuare a partecipare attivamente alla vita professionale.

Incoraggiare una strategia di partnership

Le azioni dei soli Stati membri non saranno sufficienti per raggiungere i risultati sperati in materia di inserimento professionale. Di conseguenza:

- 5) le parti sociali sono urgentemente invitate, ai loro diversi livelli di responsabilità e di azione, a concludere al più presto accordi allo scopo di aumentare le opportunità in materia di formazione, di esperienza professionale, di tirocinio o di altre misure atte a promuovere l'occupabilità dei disoccupati, giovani e adulti, e l'entrata nel mercato del lavoro;
- 6) per contribuire allo sviluppo di una manodopera

qualificata e adattabile, gli Stati membri, unitamente alle parti sociali, cercheranno di sviluppare le opportunità di formazione continua, in particolare nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e ogni Stato membro fisserà un obiettivo, tenuto conto della propria situazione interna, per quanto concerne le persone che beneficiano di tali misure. L'accento sarà posto in particolare sulla facilità di accesso dei lavoratori più anziani.

Facilitare il passaggio dalla scuola al lavoro

Le prospettive di occupazione sono mediocri per i giovani che lasciano il sistema scolastico senza avere acquisito le attitudini necessarie per accedere al mercato del lavoro. Di conseguenza, gli Stati membri:

- 7) miglioreranno la qualità del loro sistema scolastico, in modo tale da ridurre sostanzialmente il numero di giovani che lo abbandonano prematuramente. I giovani con difficoltà di apprendimento dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione;
- 8) vigileranno affinché i giovani siano in possesso di una maggiore capacità di adattamento ai cambiamenti tecnologici ed economici e di qualifiche corrispondenti alle esigenze del mercato del lavoro. Gli Stati membri si concentreranno in particolare sullo sviluppo e la modernizzazione dei loro sistemi di formazione integrata del lavoro e di formazione professionale, ove opportuno in cooperazione con le parti sociali, elaborando schemi di formazione adeguati che consentano agli allievi e agli insegnanti di acquisire conoscenze e competenze informatiche, attrezzando inoltre le scuole con materiale informatico e agevolando l'accesso degli allievi a Internet entro la fine del 2002.

Promuovere un mercato del lavoro aperto a tutti

Numerosi gruppi e individui hanno particolari difficoltà ad acquisire le competenze necessarie per accedere e rimanere nel mercato del lavoro. È quindi necessario mettere a punto un insieme coerente di politiche che favoriscano l'integrazione di questi gruppi e di questi individui nel mondo del lavoro e consentano di lottare contro la discriminazione. Ciascuno Stato membro:

- 9) dedicherà particolare attenzione alle esigenze dei disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi e individui suscettibili di essere sfavoriti ed elaborerà

politiche preventive e attive adeguate al fine di favorire la loro integrazione nel mercato del lavoro.

II. Sviluppare lo spirito imprenditoriale

Facilitare l'avvio e la gestione delle imprese

La creazione di nuove imprese e la crescita delle piccole e medie imprese (PMI) sono indispensabili per la creazione di posti di lavoro e per lo sviluppo delle possibilità di formazione dei giovani. Questo processo deve essere favorito dagli Stati membri procedendo a una sensibilizzazione allo spirito imprenditoriale, nell'ambito della società e nei programmi d'insegnamento, mettendo a punto una regolamentazione chiara, stabile e affidabile e migliorando le condizioni che consentono di sviluppare i mercati del capitale di rischio e l'accesso a tali mercati. Gli Stati membri dovranno inoltre alleggerire e semplificare gli oneri amministrativi e fiscali che pesano sulle PMI. Questo tipo di politica aiuterà anche gli Stati membri ad affrontare il problema del lavoro sommerso. A tal fine gli Stati membri:

- 10) dedicheranno particolare attenzione alla riduzione sensibile delle spese generali e degli oneri amministrativi delle imprese e più in particolare delle PMI, in particolare al momento della creazione di un'impresa e dell'assunzione di personale aggiuntivo;
- 11) incoraggeranno lo sviluppo dell'attività indipendente esaminando – al fine di ridurli – gli ostacoli che possono presentarsi, soprattutto nei regimi fiscali e di sicurezza sociale, al passaggio all'attività indipendente e alla creazione di piccole imprese, favorendo la formazione all'imprenditorialità e i servizi di sostegno che si rivolgono specificamente agli imprenditori e ai futuri imprenditori.

Sfruttare le nuove possibilità di creazione di posti di lavoro

Se l'Unione europea vuole riuscire a raccogliere la sfida dell'occupazione, tutte le potenziali fonti di occupazione e le nuove tecnologie e innovazioni devono essere effettivamente sfruttate. A tal fine gli Stati membri:

- 12) favoriranno le misure che consentono di sfruttare completamente le possibilità offerte dalla creazione di posti di lavoro a livello locale e nell'economia sociale, in particolare nelle nuove attività collegate ai bisogni non ancora soddisfatti dal mercato, esaminando – con

l'obiettivo di ridurli – gli ostacoli che potrebbero frenarli. A questo proposito, è necessario riconoscere meglio e sostenere il ruolo e la responsabilità delle autorità locali e regionali, degli altri partner a livello regionale e locale, nonché delle parti sociali. È inoltre opportuno trarre pienamente vantaggio dal ruolo dei servizi pubblici dell'occupazione nell'identificazione delle possibilità di lavoro locali e nel miglioramento del funzionamento dei mercati locali del lavoro;

- 13) creeranno un contesto favorevole al pieno sfruttamento del potenziale d'occupazione del settore dei servizi e dei servizi collegati all'industria, ad esempio sfruttando il potenziale d'occupazione della società dell'informazione e del settore ambientale, al fine di creare posti di lavoro migliorandone la qualità.

Rendere il sistema fiscale più favorevole all'occupazione

e rovesciare la tendenza a lungo termine all'appesantimento della fiscalità e dei prelievi obbligatori sul lavoro (passati dal 35% nel 1980 a più del 42% nel 1995).

Ciascuno Stato membro:

- 14) fisserà, eventualmente e tenendo conto del suo attuale livello, un obiettivo di riduzione progressiva dell'onere fiscale totale e, ove ciò risulti opportuno, un obiettivo di progressiva riduzione della pressione fiscale sul lavoro e dei costi non salariali del lavoro – in particolare per quanto riguarda il lavoro poco qualificato e scarsamente retribuito – senza mettere in discussione il risanamento delle finanze pubbliche e l'equilibrio finanziario dei sistemi di sicurezza sociale. Esaminerà eventualmente l'opportunità di introdurre un'imposta sull'energia o sulle emissioni inquinanti, o qualunque altra misura fiscale.

III. Incoraggiare la capacità di adattamento delle imprese e dei loro lavoratori

Modernizzare l'organizzazione del lavoro

Al fine di promuovere la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro e delle forme di lavoro, dovrà essere stabilita una solida partnership a tutti i livelli adeguati (europeo, nazionale, settoriale, locale e delle singole imprese):

- 15) le parti sociali sono invitate a negoziare e attuare, a tutti i livelli appropriati, accordi tendenti a

modernizzare l'organizzazione del lavoro, comprese formule flessibili di lavoro, al fine di rendere le imprese produttive e competitive e di raggiungere l'equilibrio necessario tra flessibilità e sicurezza. I temi da affrontare possono, ad esempio, comprendere la formazione e la riconversione, l'introduzione delle nuove tecnologie, le nuove forme di lavoro e le questioni collegate all'orario di lavoro, come l'annualizzazione dell'orario di lavoro, la riduzione dell'orario di lavoro, la riduzione delle ore straordinarie e lo sviluppo del lavoro a tempo parziale, nonché l'accesso alla formazione e alle interruzioni di carriera;

- 16) ciascuno Stato membro esaminerà, dal canto suo, l'opportunità di introdurre nella sua legislazione tipi di contratti più flessibili per tener conto del fatto che l'occupazione riveste forme sempre più diversificate. Le persone che lavorano nell'ambito di contratti di questo tipo dovranno, nello stesso tempo, beneficiare di sicurezza sufficiente e di un migliore status professionale, compatibile con le necessità delle imprese.

Sostenere la capacità di adattamento delle imprese

Al fine di sviluppare i livelli di qualifica nell'ambito delle imprese, gli Stati membri:

- 17) riesamineranno e, se necessario, rimuoveranno gli ostacoli, in particolare fiscali, che possono opporsi all'investimento nelle risorse umane ed eventualmente prevederanno incentivi, fiscali o di altro tipo, per sviluppare la formazione nell'ambito dell'impresa; esamineranno inoltre nuove normative e adegueranno il contesto normativo esistente per garantire che essi contribuiscano alla riduzione degli ostacoli all'occupazione e all'aumento della capacità del mercato del lavoro di adattarsi ai mutamenti strutturali dell'economia.

IV. Rafforzare le politiche di uguaglianza delle opportunità per le donne e gli uomini

Strategia volta ad integrare nelle varie politiche l'aspetto dell'eguaglianza delle opportunità tra le donne e gli uomini

Le donne continuano a scontrarsi con problemi specifici per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, le loro prospettive di carriera, i loro redditi e la conciliazione

della vita familiare con quella professionale. È quindi particolarmente importante:

- garantire alle donne i vantaggi delle politiche attive del mercato del lavoro in modo proporzionale al loro tasso di disoccupazione;
- ridurre gli effetti dissuasivi dei sistemi di imposizione e di indennizzazione, a qualunque livello, per i loro effetti negativi sull'offerta di manodopera femminile;
- dedicare particolare attenzione agli ostacoli contro i quali si scontrano le donne che intendono creare nuove imprese o esercitare un'attività indipendente;
- fare in modo che le donne possano beneficiare, su base volontaria, di formule flessibili di organizzazione del lavoro.

In tale ottica, gli Stati membri:

- 18) adotteranno una strategia volta a integrare l'eguaglianza delle opportunità tra gli uomini e le donne nell'attuazione degli orientamenti in tutti i loro quattro pilastri. Al fine di poter utilmente valutare i progressi realizzati a tale riguardo, gli Stati membri dovranno prevedere sistemi e procedure adeguati per la raccolta dei dati.

Lottare contro la discriminazione basata sul sesso

Gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero tradurre la loro volontà di promuovere l'eguaglianza delle opportunità aumentando il tasso d'occupazione femminile. Dovrebbero inoltre considerare con attenzione lo squilibrio nella rappresentanza femminile o maschile in alcuni settori di attività e in alcune professioni, nonché il miglioramento delle prospettive di carriera delle donne. Gli Stati membri:

- 19) si sforzeranno di ridurre lo scarto tra il tasso di disoccupazione femminile e quello maschile, sostenendo attivamente un aumento dell'occupazione femminile; adotteranno inoltre misure per ottenere una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini in tutti i settori di attività e in tutte le professioni. Adotteranno quindi misure positive per promuovere l'eguaglianza di retribuzione per lo stesso lavoro o per mansioni equivalenti, e per

ridurre le differenze di reddito tra donne e uomini. Al fine di ridurre le ineguaglianze tra gli uomini e le donne, gli Stati membri faranno inoltre maggiormente ricorso a misure volte a migliorare la condizione femminile.

Conciliare la vita professionale e familiare

Le politiche in materia di interruzione di carriera, di congedo parentale, di lavoro a tempo parziale e di formule flessibili di lavoro che vanno nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori rivestono particolare importanza per le donne e per gli uomini. L'attuazione delle varie direttive e degli accordi delle parti sociali in materia dovrebbe essere accelerata ed essere oggetto di controllo regolare. È importante disporre di sufficienti servizi di qualità in materia di custodia dei figli e delle altre persone a carico, al fine di favorire l'ingresso e la permanenza delle donne e degli uomini sul mercato del lavoro. È essenziale a questo riguardo un'equa ripartizione delle responsabilità familiari.

Al fine di rafforzare l'eguaglianza delle opportunità, gli Stati membri e le parti sociali:

- 20) elaboreranno, applicheranno e incoraggeranno politiche favorevoli alla famiglia, compresa la creazione di servizi di accoglienza accessibili e di buona qualità per i figli e per le altre persone a carico, nonché regimi di congedo parentale e di altro tipo.

Facilitare la reintegrazione nella vita attiva

Le persone che ritornano sul mercato del lavoro dopo un'assenza possono trovarsi in una situazione in cui le loro qualifiche sono superate o in cui incontrano difficoltà di accesso alla formazione.

Gli Stati membri:

- 21) dedicheranno particolare attenzione ai casi delle donne e degli uomini che intendono reintegrarsi nella vita attiva con un lavoro retribuito dopo un'assenza e, a tal fine, esamineranno i mezzi in grado di eliminare progressivamente gli ostacoli che frenano tale reintegrazione.

EQUAL

L'iniziativa Comunitaria Equal, l'unica in materia di risorse umane, si inquadra all'interno della strategia europea per l'occupazione. Si propone di sperimentare nuove idee atte a modificare le politiche e le pratiche future nel campo della formazione e dell'occupazione.

Nasce nel 1997 allorché i quindici Paesi appartenenti all'Unione hanno adottato una strategia comune per la creazione di condizioni favorevoli per garantire nuovi posti di lavoro e pari opportunità per l'accesso al mercato del lavoro.

Le priorità tematiche di Equal sono:

- capacità di inserimento professionale;
- imprenditorialità;
- adattabilità;
- pari opportunità tra uomini e donne;
- politiche a favore dei richiedenti asilo.

Questa Iniziativa vuole essere innovativa anche per ciò che riguarda l'attuazione. I progetti, infatti, dovranno essere presentati non da singoli enti o società, ma da "partenariati di sviluppo" che prevedano la presenza di promotori di progetti, pubblici e privati, che agiscano sullo stesso territorio e con le stesse priorità tematiche.

I progetti, come è noto a chi ha già partecipato alle precedenti edizioni delle Iniziative Comunitarie, dovranno avere carattere innovativo e transnazionale.

La sfida è stata lanciata. Ora tocca a ognuno fare la propria parte utilizzando al meglio le risorse e le possibilità date dall'Unione Europea e dalle Autorità nazionali con progetti e iniziative che rispondano al meglio agli ambiziosi risultati che le politiche italiane e comunitarie si propongono con questa Iniziativa.

*Domenico Carnevale
Dirigente div. IV - UCOFPL
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale*

L'INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL

COMUNICAZIONE AGLI STATI MEMBRI

che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Equal relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro (GUCE C 127 del 5/5/2000)

1. La Commissione delle Comunità europee ha approvato il 14 aprile 2000 gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria Equal.
2. Nell'ambito di Equal, un finanziamento comunitario sotto forma di sovvenzioni del Fondo sociale europeo verrà reso disponibile per attività in linea con gli orientamenti esposti nel presente documento e incluse nelle proposte presentate da ciascuno Stato membro e approvate dalla Commissione delle Comunità europee quali programmi di iniziativa comunitaria (PIC). Equal si applica a tutto il territorio dell'Unione europea.

I. Obiettivo

3. L'obiettivo di Equal è la promozione di nuovi strumenti atti a combattere tutte le forme di discriminazione e di disuguaglianza nel contesto del mercato del lavoro attraverso la collaborazione transnazionale. Equal terrà anche debitamente conto dell'inserimento sociale e professionale dei richiedenti asilo.

II. Contesto politico

4. La crescente interdipendenza delle economie degli Stati membri ha portato all'inserimento di un nuovo titolo sull'occupazione nel trattato di Amsterdam. Esso stabilisce una strategia coordinata per l'occupazione e l'adozione di orientamenti di cui gli Stati membri tengono conto nelle loro politiche occupazionali. Gli orientamenti per l'occupazione (basati sui 4 pilastri occupabilità, imprenditorialità, adattabilità e pari opportunità) e il loro recepimento ad opera degli Stati membri in piani d'azione nazionali per l'occupazione (PAN) costituiscono il quadro per l'aiuto finanziario comunitario, in particolare attraverso i fondi strutturali.
5. La strategia europea per l'occupazione (SEO) si propone di raggiungere un elevato livello di occupazione per tutte le categorie presenti sul mercato del lavoro. Per

raggiungere tale obiettivo è essenziale sviluppare le competenze e l'occupabilità di quanti si trovano attualmente esclusi dal mercato del lavoro. È inoltre necessario accrescere e aggiornare le competenze di quanti sono già attivi nel mondo del lavoro, soprattutto in settori esposti o vulnerabili. Inoltre, occorre ampliare la capacità imprenditoriale e garantire un'equa partecipazione delle donne e degli uomini al mercato del lavoro. Ciò richiede azioni volte a contrastare le disuguaglianze e le discriminazioni che colpiscono sia i disoccupati che gli occupati.

6. Per poter essere pienamente efficace, la strategia per l'occupazione deve tradursi in azioni a livello locale e regionale, nelle zone urbane e rurali – vale a dire a livello territoriale suscettibili di generare una cooperazione locale. Ciò richiede nuove strategie su priorità comuni e l'efficace diffusione delle idee realizzate con successo.
7. Il Fondo sociale europeo (FSE) fa parte dei fondi strutturali, allo stesso titolo di quelli destinati all'agricoltura o allo sviluppo regionale. Il FSE mira all'attuazione di misure di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione, di sviluppo delle risorse umane e di promozione delle pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro. Esso è destinato, in particolare, a contribuire all'azione di sostegno della strategia europea per l'occupazione.
8. La Comunità ha sviluppato una strategia di lotta integrata contro la discriminazione (in particolare di quella basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, l'handicap, l'età o l'orientamento sessuale) e contro l'esclusione sociale. Concentrandosi sul mercato del lavoro, Equal formerà parte di questa strategia. Tale iniziativa sarà complementare ad altre politiche, altri strumenti ed azioni sviluppati a tal fine e che vanno al di là della sola problematica del mercato del lavoro e, in particolare, della normativa e dei programmi d'azione varati in virtù degli articoli 13 e 137 del trattato. La Commissione e gli Stati membri assicureranno la coerenza tra tali attività e Equal, che svolgerà un ruolo fondamentale di collegamento tra le azioni finanziate dall'UE a titolo degli articoli 13 e 137, i programmi finanziati dal FSE e gli obiettivi politici perseguiti nel

quadro della strategia europea per l'occupazione.

III. Principi generali

----- Introduzione

9. Basandosi sugli insegnamenti tratti dai programmi Occupazione e Adapt, Equal costituirà un laboratorio che consentirà di elaborare e di diffondere nuovi modi di attuazione delle politiche dell'occupazione al fine di lottare contro le discriminazioni e le disuguaglianze di qualunque natura subite da coloro che tentano di accedere al mercato del lavoro e da quelli che vi sono già integrati. Le esigenze particolari dei richiedenti asilo saranno affrontate tenendo conto della loro situazione specifica.
10. Equal opererà in diversi settori tematici, definiti nel contesto dei quattro pilastri della strategia per l'occupazione, previa discussione con gli Stati membri. Si tratta dei settori prioritari per i quali più Stati membri ritengono necessaria una cooperazione transnazionale al fine di migliorare le modalità di attuazione delle loro politiche nazionali. Conformemente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999⁽¹⁾ e agli orientamenti per l'occupazione, gli Stati membri adotteranno un approccio che integra in ciascun settore tematico la dimensione delle pari opportunità tra le donne e gli uomini.
11. L'iniziativa Equal sarà attuata attraverso partnership stabilite su base geografica o settoriale e denominate partnership di sviluppo (PS). Le partnership definiranno e stabiliranno la strategia da seguire, nonché i mezzi necessari per attuarla ricorrendo ad approcci innovativi. Le PS coopereranno a livello transnazionale e parteciperanno alla diffusione e alla generalizzazione delle buone prassi.
12. Sarebbe auspicabile che le innovazioni applicate con successo e sviluppate nell'ambito di Equal siano oggetto di un'ampia diffusione che consenta loro di avere un impatto massimo sulle politiche, integrandole eventualmente nei programmi relativi agli obiettivi 1, 2 e 3 dei fondi strutturali, nonché nei PAN.
13. Equal si distinguerà dai programmi relativi agli obiettivi 1, 2 e 3 dei fondi strutturali, concentrandosi sull'esame di nuove modalità di attuazione delle priorità politiche nel quadro della strategia europea

per l'occupazione e ponendo l'accento sulla partnership in un contesto di cooperazione transnazionale.

----- Approccio tematico

14. Gli Stati membri baseranno la loro strategia per Equal su settori tematici che rientrano nei quattro pilastri della strategia europea per l'occupazione. Per ciascuno di questi temi, gli Stati membri faranno in modo che delle loro proposte possano beneficiare essenzialmente coloro che sono vittime delle principali forme di discriminazione (basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, l'handicap, l'età o l'orientamento sessuale) e delle disuguaglianze. Ciascuno di questi settori tematici sarà interamente accessibile a tutti questi gruppi. Nell'ambito di questa strategia orizzontale, la promozione delle pari opportunità sarà parte integrante di tutti i settori tematici dei quattro pilastri e sarà in particolare realizzata attraverso azioni specifiche nel quadro del quarto pilastro.
15. I settori tematici che saranno alla base del primo invito a presentare proposte sono indicati al punto seguente. L'elenco dei settori tematici potrà essere modificato prima del lancio di nuovi inviti a presentare proposte, al fine di tenere conto delle evoluzioni verificatesi sul mercato del lavoro e negli orientamenti per l'occupazione. La Commissione presenterà proposte di modifica dei settori tematici dopo aver proceduto alle necessarie consultazioni. Tali proposte saranno presentate per accordo al comitato previsto dall'articolo 47 del trattato, previa discussione nell'ambito del comitato dell'occupazione e, successivamente, presentate al Parlamento europeo.

----- Settori tematici per il primo invito a presentare proposte

16. Nello sviluppare la loro strategia a partire da tali settori tematici, gli Stati membri dovranno porsi l'obiettivo di migliorare l'offerta e la domanda in materia di occupazione di qualità e di futuro. Essi dovranno inoltre incoraggiare l'efficace utilizzazione dei meccanismi esistenti (ad esempio quelli posti in essere per il dialogo sociale), al fine di sensibilizzare i protagonisti del mercato del lavoro ai fattori che generano discriminazione, disuguaglianza o esclusione professionale per alcune categorie.

Occupabilità

- a) Agevolare l'accesso al mercato del lavoro di coloro che incontrano difficoltà a integrarsi o a reintegrarsi in un mercato del lavoro che dev'essere aperto a tutti.
- b) Lottare contro il razzismo e la xenofobia in rapporto al mercato del lavoro.

Imprenditorialità

- c) Aprire a tutti i processi di creazione di imprese, fornendo gli strumenti necessari per creare l'impresa e per identificare e sfruttare nuove possibilità d'occupazione nelle zone urbane e rurali.
- d) Rafforzare l'economia sociale (terzo settore) e, in particolare, i servizi d'interesse pubblico, concentrandosi sul miglioramento della qualità dei posti di lavoro.

Adattabilità

- e) Promuovere la formazione professionale permanente e le prassi integratrici, incoraggiando l'assunzione e il mantenimento del posto di lavoro di coloro che soffrono discriminazioni e disuguaglianze di trattamento nel mercato del lavoro.
- f) Favorire la capacità di adattamento delle imprese e dei lavoratori ai cambiamenti economici e strutturali, nonché l'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e di altre nuove tecnologie.

Pari opportunità fra donne e uomini

- g) Conciliare la vita familiare con la vita professionale e favorire la reintegrazione degli uomini e delle donne che hanno lasciato il mercato del lavoro, sviluppando forme efficaci di organizzazione del lavoro e di servizi di assistenza alle persone.
 - h) Ridurre i divari e la segregazione professionale fondati sul sesso.
17. Gli Stati membri selezioneranno i settori tematici nei quali intendono cooperare. Ciascuno Stato membro dovrà inoltre prevedere un livello minimo di azioni a favore dei richiedenti asilo, da definire in funzione dell'importanza del problema nel paese.
 18. Per ciascun invito a presentare proposte, gli Stati membri dovranno di norma scegliere almeno un settore tematico in ciascun pilastro. La Commissione potrà, a titolo eccezionale, accettare di ridurre questa esigenza per uno Stato membro.

Richiedenti asilo

19. La situazione dei richiedenti asilo nell'Unione è complessa. È possibile suddividerli in tre grandi categorie⁽²⁾:
 - coloro la cui domanda d'asilo è all'esame dello Stato membro interessato;
 - coloro che sono stati ammessi nell'ambito di un trasferimento per ragioni umanitarie o di un programma di evacuazione o che beneficiano di un regime di protezione temporanea;
 - coloro ai quali non è stato concesso lo status di rifugiati, ma che beneficiano di un'altra forma di protezione (complementare o sussidiaria) in quanto la loro situazione individuale impedisce loro di rientrare nel paese d'origine.
20. Nella maggior parte degli Stati membri l'accesso al mercato del lavoro da parte dei richiedenti asilo (la prima delle categorie summenzionate) è vietato oppure è soggetto a restrizioni. Per quanto concerne le altre due categorie, tuttavia, gli Stati membri si sono dimostrati maggiormente disposti a considerare l'accesso al mercato del lavoro. Si noti anche che nell'azione comune del 26 aprile 1999, il Consiglio ha riconosciuto l'opportunità di aiutare i richiedenti asilo destinati ad essere rimpatriati, fornendo loro un'istruzione e una formazione in modo che acquisiscano competenze utili nel paese d'origine⁽³⁾. È importante che questa situazione sia rispettata al momento dell'attuazione della parte «richiedenti asilo» di Equal.
21. Le azioni a favore dei richiedenti asilo possono essere programmate sia (in via eccezionale) quali PS settoriali (vale a dire una partnership nazionale che coinvolga tutti i partner appropriati a sostegno dell'integrazione sociale e professionale dei richiedenti asilo), sia quale PS geografica in un territorio in cui vi sia un'altra concentrazione di persone in cerca d'asilo. Si dovrebbero contemplare gli stessi tipi di partnership, strategia e attività delle partnership di sviluppo Equal.

Approccio di partnership

22. Equal finanzia attività realizzate da partnership strategiche. Le partnership Equal opereranno nei settori tematici e saranno definite partnership di sviluppo (PS). Esse raccoglieranno i soggetti

interessati e in possesso delle competenze adeguate, che collaboreranno per elaborare una strategia integrata per affrontare problemi pluridimensionali. Le partnership opereranno di comune accordo per identificare i fattori che generano disuguaglianze e discriminazioni in rapporto al mercato del lavoro, nel contesto del settore o dei settori tematici prescelti. Le PS uniranno i loro sforzi e le loro risorse per ricercare soluzioni innovative a problemi definiti congiuntamente e per perseguire obiettivi comuni.

23. Le PS dovranno sin dall'inizio essere costituite da un nucleo di partner. Sarà inoltre opportuno fare in modo che tutti i soggetti competenti, come le autorità pubbliche, i servizi pubblici dell'occupazione, le associazioni non governative (ONG), le imprese (in modo particolare le PMI) e le parti sociali, possano essere coinvolti nelle attività durante il periodo di vita della partnership. Piccole organizzazioni dalle idee innovative dovranno essere invitate a dare il loro contributo partecipando pienamente alle PS. L'esperienza acquisita nel quadro delle iniziative Occupazione e Adapt ha mostrato l'importanza di una partecipazione delle autorità locali e regionali per garantire una coerenza tra le attività previste e le esigenze locali in materia di sviluppo. La loro partecipazione rafforzerà inoltre la probabilità di diffondere i risultati del progetto.
24. Le PS potranno essere create su base geografica, riunendo i soggetti interessati in un determinato territorio. Si tratterà in questo caso di partnership geografiche. Dal momento che le partnership geografiche non sono sempre lo strumento più efficace per lottare contro un particolare problema, sono possibili altre forme di partnership nel quadro degli orientamenti sopra indicati, comprendenti settori economici o industriali specifici. Esse potranno eventualmente concentrare la loro attività su uno o più gruppi specifici tra quelli che subiscono discriminazioni o disuguaglianze rispetto al mercato del lavoro. Si tratterà in questo caso di partnership settoriali.
25. Nell'ambito dell'iniziativa Equal, i beneficiari finali sono le partnership di sviluppo (PS) descritte ai precedenti paragrafi da 22 a 24. Al momento della presentazione di un progetto, ciascuna PS dovrà poter dimostrare che la gestione amministrativa e finanziaria sarà garantita da un'organizzazione in grado di gestire fondi pubblici.

Partecipazione attiva

26. Il principio della partecipazione attiva costituirà un elemento centrale per ciascuna PS. Nella pratica, ciò significherà che tutte le persone che intervengono nella realizzazione delle attività dovranno anche partecipare al processo decisionale. Inoltre, la partecipazione attiva dei destinatari degli aiuti sarà valorizzata al momento della selezione per il finanziamento dell'azione 1 e della conferma della selezione per l'azione 2.

Cooperazione transnazionale

27. Equal si baserà sul principio della cooperazione transnazionale. L'esperienza acquisita nell'ambito delle iniziative Occupazione e Adapt mostra che la transnazionalità è una dimensione suscettibile di arrecare un valore aggiunto significativo ai responsabili dei progetti, che lavorano con altri soggetti e che affrontano situazioni analoghe. Tale esperienza mostra inoltre che la cooperazione transnazionale può essere all'origine di notevoli innovazioni politiche. La transnazionalità sarà quindi un elemento essenziale di Equal.

Innovazione

28. Equal verificherà strategie innovative nell'attuazione delle politiche. Potrà trattarsi di approcci completamente nuovi o di trasferimento di elementi esterni in grado di aumentare l'efficacia dell'attuazione delle politiche.
29. La definizione dell'innovazione in Equal si basa sulla tipologia generata dalla valutazione delle iniziative Occupazione e Adapt. Tale valutazione ne ha individuati tre tipi:
- le innovazioni collegate ai processi comprenderanno lo sviluppo di nuovi metodi, di nuovi strumenti o di nuovi approcci, nonché il miglioramento dei metodi esistenti.
 - le innovazioni collegate alle finalità perseguite si concentrano sulla formulazione di nuovi obiettivi; l'innovazione potrebbe comprendere approcci volti a identificare nuove e promettenti qualifiche, nonché l'apertura di nuovi giacimenti di occupazione.
 - le innovazioni collegate al contesto si riferiscono alle strutture politiche e istituzionali. Esse verteranno sullo sviluppo di sistemi in relazione con il mercato del lavoro.

Integrazione nelle politiche (mainstreaming)

30. Equal finanzia lo sviluppo di soluzioni innovative nell'attuazione delle priorità politiche degli Stati membri, così come sono enunciate nei rispettivi PAN. Affinché l'iniziativa Equal possa avere un impatto massimo, i risultati dovranno essere analizzati, confrontati e diffusi a tutti i livelli degli Stati membri e dell'Unione. È importante che i decisori politici, in particolare i responsabili dei PAN e coloro che gestiscono programmi dei fondi strutturali relativi agli obiettivi 1, 2 e 3, beneficino di un apporto di Equal.

IV. Azioni da finanziare attraverso Equal

31. Equal finanzia attività a titolo delle seguenti quattro azioni:

Azione 1: instaurazione di partnership di sviluppo e di una cooperazione transnazionale.

Azione 2: creazione di programmi di lavoro delle partnership di sviluppo.

Azione 3: messa in rete tematica, diffusione di buone prassi e impatto sulla politica nazionale.

Azione 4: assistenza tecnica per sostenere le azioni 1, 2 e 3.

Le Azioni 1 e 2 saranno sequenziali. Gli Stati membri dovranno essere in grado di avviare l'Azione 3 dal momento in cui potranno essere diffusi i primi risultati. Il sostegno a titolo dell'Azione 4 sarà garantito prima dell'inizio dell'Azione 1.

Azione 1: Istituire partnership di sviluppo e una cooperazione transnazionale

32. Obiettivo dell'Azione 1 è facilitare la creazione o il consolidamento di partnership di sviluppo (PS) durevoli ed efficaci e di conferire alla cooperazione transnazionale un vero e proprio valore aggiunto. La durata di questa azione sarà decisa dall'autorità di gestione, ma non dovrebbe in linea di principio superare i sei mesi. Globalmente la Commissione non prevede che l'Azione 1 rappresenti una parte significativa dell'insieme dei fondi disponibili per lo Stato membro.

33. La selezione per l'Azione 1 costituirà la principale tappa della selezione per il finanziamento nell'ambito di Equal. Essa si baserà su dossier di candidatura presentati congiuntamente da un insieme di organizzatori (gli iniziatori delle PS). Per quanto

concerne il settore tematico e il territorio/ settore interessati, il dossier di candidatura dovrà presentare:

- le partnership da coinvolgere nella PS sin dall'inizio; gli strumenti posti in essere per garantire che tutti i partner interessati potranno essere associati nel suo periodo di vita alla partnership, comprese in particolare le piccole organizzazioni che abbiano le caratteristiche adeguate; le disposizioni adottate per garantire le responsabilità amministrative e finanziarie;
- i motivi all'origine della partnership, la diagnosi del problema da affrontare e una spiegazione del modo in cui le esigenze specifiche di tutti i gruppi beneficiari potenziali saranno presi in considerazione;
- gli obiettivi della partnership;
- un programma di lavoro per l'Azione 1;
- la natura delle attività previste nel quadro dell'Azione 2;
- le aspettative in materia di cooperazione transnazionale.

34. Anche se le procedure di selezione delle partnership di sviluppo rientrano nella sfera di competenza dell'autorità di gestione, in collaborazione con il comitato di sorveglianza del PIC, la Commissione auspica che i criteri di selezione riflettano i principi generali di Equal, presentati alla sezione III. I candidati non prescelti dovranno essere informati sui motivi dell'esclusione.

35. Alla fine dell'Azione 1, la PS dovrà poter presentare una strategia comune sotto forma di accordo di partnership di sviluppo. Tale accordo comprenderà almeno:

- una valutazione della situazione attuale in materia di esclusione dal mercato del lavoro, di discriminazione e di disuguaglianza, in rapporto con il tema prescelto e il territorio/settore preso in considerazione;
- gli obiettivi e le azioni prioritarie che riflettono gli insegnamenti tratti da azioni corrispondenti realizzate in precedenza nel territorio o nel settore in questione;
- un programma di lavoro particolareggiato, accompagnato da un bilancio realistico;
- una chiara identificazione del ruolo di ciascun partner, comprese le modalità di indirizzo e di gestione della partnership e di amministrazione

- dell'aiuto finanziario;
- un meccanismo di valutazione permanente, comprendente la presentazione dei dati e delle informazioni relativi alla partnership e all'analisi dei risultati;
- l'impegno preso dalla partnership di partecipare all'Azione 3;
- la strategia e le modalità di attuazione di un approccio comprendente l'integrazione della dimensione uomo/ donna.

Cooperazione transnazionale

36. Le PS devono presentare almeno un partner di un altro Stato membro. In linea generale, una cooperazione dovrà essere stabilita tra le PS scelte dagli Stati membri e che intervengono di preferenza nello stesso settore tematico; tale cooperazione può anche estendersi a progetti analoghi suscettibili di essere finanziati da uno Stato non membro a titolo dei programmi Phare, Tacis o Meda. La proposta di PIC può prevedere dei criteri che stabiliscono eccezioni alla regola generale, a condizione che il valore aggiunto potenziale di una cooperazione transnazionale con partner esterni a Equal sia chiaramente stabilito e che tali partner possano provare la loro capacità a coprire le proprie spese impegnate nel quadro di tale cooperazione.

37. Alla fine dell'Azione 1, la PS deve presentare, sotto forma di accordo di cooperazione transnazionale:
- un programma di lavoro transnazionale accompagnato da un bilancio;
 - il ruolo di ciascun partner transnazionale, le modalità comuni di adozione delle decisioni e le disposizioni organizzative per la realizzazione del programma di lavoro comune;
 - le metodologie di controllo e di valutazione delle attività congiunte.

Azione 2: Attuazione dei programmi di lavoro delle partnership di sviluppo

38. Per ottenere conferma della sua selezione e ricevere un finanziamento destinato all'attuazione del suo programma di lavoro attraverso l'Azione 2 di Equal, ciascuna partnership di sviluppo dovrà presentare due documenti, un accordo di partnership di sviluppo e un accordo di cooperazione transnazionale, rispondenti ai criteri indicati per l'azione 1. Tali documenti dovranno inoltre provare che la PS soddisfa le seguenti condizioni:

- Trasparenza: la PS deve dimostrare di disporre del necessario cofinanziamento. Deve inoltre accettare che i risultati delle sue attività (prodotti, strumenti, metodi, ecc.) siano di dominio pubblico.
- Capacità rappresentativa: la PS dev'essere in grado di dimostrare la sua capacità di far collaborare vari soggetti. Particolare attenzione sarà dedicata agli strumenti posti in essere per fare in modo che tutti i soggetti interessati – le autorità pubbliche, il servizio pubblico dell'occupazione, le ONG, le imprese (in particolare le PMI) e le parti sociali – possano intervenire per tutta la durata della partnership. La PS dovrà dimostrare che le piccole organizzazioni interessate sono in grado di partecipare pienamente.
- Spirito di cooperazione: la PS deve poter provare la sua capacità e la sua volontà di operare in un contesto di cooperazione transnazionale, chiarendo quale valore aggiunto deriverà da tale cooperazione transnazionale nell'attuazione delle varie componenti del programma di lavoro. La PS dovrà inoltre prevedere di cooperare alle attività di collegamento in rete, di diffusione dei risultati e di integrazione nelle politiche, sia a livello nazionale che comunitario.

39. Se le condizioni indicate al paragrafo 38 sono rispettate, l'autorità di gestione confermerà la selezione iniziale della partnership e la informerà sul bilancio pluriennale disponibile per la realizzazione del suo programma di lavoro.
40. Questo programma di lavoro dovrebbe in linea di principio comprendere un periodo iniziale da due a tre anni. Tuttavia, se i risultati ottenuti giustificano una proroga, potrà essere approvata una nuova sovvenzione, nonché un prolungamento del periodo di finanziamento della PS.

Ammissibilità delle attività

41. Saranno applicabili le normali regole di ammissibilità del FSE (cfr. articolo 3 del regolamento relativo al Fondo sociale europeo)⁽⁴⁾. Tuttavia, affinché le attività abbiano la massima efficacia, Equal può finanziare azioni di norma ammissibili a titolo dei regolamenti del FESR, del FEAOG sezione orientamento o dello SFOP [articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999].

42. Gli Stati membri dovranno verificare la compatibilità delle attività della PS con le disposizioni del trattato, in particolare per quanto riguarda gli aiuti di Stato e, se necessario, notificarle conformemente all'articolo 88, paragrafo 3.

Azione 3: Realizzazione di reti tematiche, diffusione di buone prassi e impatto sulle politiche nazionali

43. Un'azione distinta sarà dedicata, nel quadro di Equal, ad attività di collegamento in rete, di diffusione e d'integrazione nelle politiche. La partecipazione a quest'azione sarà obbligatoria da parte di tutte le PS, al fine di garantire l'impatto politico che costituisce uno degli obiettivi dell'iniziativa Equal. Essa sarà organizzata sotto la responsabilità delle autorità di gestione, in modo da garantire un contributo massimo alle politiche dell'occupazione e del mercato del lavoro e dovrà coinvolgere le parti sociali.

44. Gli Stati membri creeranno meccanismi in grado di agevolare l'integrazione della lotta contro la discriminazione sia a livello orizzontale (delle organizzazioni attive in un settore identico o analogo), che verticale (delle politiche regionali e nazionali, in particolare i PAN e i fondi strutturali). Questi meccanismi dovranno fare in modo di:

- identificare i fattori che generano disuguaglianze e discriminazioni, sorvegliare e analizzare l'impatto reale del potenziale delle PS sulle priorità politiche indicate nei PAN e sui vari gruppi che subiscono discriminazioni e disuguaglianze nel mercato del lavoro;
- identificare e valutare i fattori che generano buone prassi e stabilire un bilancio comparativo dei loro risultati;
- diffondere le buone prassi sin dalla fine dell'Azione 1.

45. Tali attività saranno, in linea generale, realizzate da PS che operano sia isolatamente, sia in gruppi, sulla base delle loro competenze specifiche e delle rispettive capacità. Tali PS beneficeranno a tal fine di finanziamenti complementari.

Azione 4: Assistenza tecnica

46. L'assistenza tecnica dovrà sostenere l'attuazione del PIC; essa sarà utilizzata in particolare per:

- orientare e facilitare il consolidamento delle partnership e la ricerca di partner adeguati per la cooperazione transnazionale (Azione 1);
- raccogliere, pubblicare e diffondere l'esperienza

acquisita e i risultati ottenuti, comprese le relazioni annuali delle PS (Azione 2);

- sostenere il collegamento in rete tematico, le attività di diffusione orizzontali, nonché la creazione di meccanismi in grado di favorire l'impatto politico (Azione 3);
- garantire la cooperazione nel settore del collegamento in rete su scala europea e la condivisione di tutte le informazioni pertinenti con gli altri Stati membri e la Commissione (cfr. V. azioni a livello europeo).

47. L'assistenza tecnica sarà inoltre disponibile per sostenere il controllo, l'audit e la valutazione delle azioni, sia nell'ambito degli Stati membri, sia a livello europeo.

48. Il bilancio dell'assistenza tecnica non potrà superare il 5 % del contributo totale del FSE al PIC. La parte di finanziamento del FSE sarà sottoposta ai massimali indicati all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

49. Gli Stati membri applicheranno, nella trasparenza, le rispettive procedure per la selezione e il finanziamento delle strutture che si occuperanno delle attività di assistenza tecnica.

V. Diffusione e valutazione a livello europeo

50. Affinché Equal possa svolgere pienamente il suo ruolo di laboratorio di elaborazione e di promozione di nuove modalità per l'attuazione delle politiche dell'occupazione, una stretta collaborazione dovrà essere stabilita tra gli Stati membri, le parti sociali e la Commissione, al fine di sfruttare con successo il potenziale d'impatto, sulla strategia europea per l'occupazione, delle buone prassi individuate in tutta l'Unione.

51. È essenziale valutare l'impatto di Equal. A livello dell'Unione, la Commissione creerà un meccanismo di valutazione che consentirà di stimare le implicazioni di Equal nella strategia europea per l'occupazione e in altri programmi comunitari.

52. La Commissione propone di varare tre tipi di azioni per contribuire a produrre un impatto a livello comunitario:

- un esame tematico a livello dell'Unione;
- una valutazione periodica del valore aggiunto recato da Equal rispetto ai Piani d'azione nazionali per l'occupazione (PAN);
- l'organizzazione di istanze di discussione a livello dell'Unione.

Esame tematico

53. Al fine di diffondere le buone prassi e di stabilire un bilancio comparativo dei risultati, la Commissione organizzerà una serie di «esami tematici» che riuniranno varie partnership di sviluppo per ciascun settore tematico dell'iniziativa Equal.
54. I risultati saranno riassunti e resi pubblici; essi serviranno ad arricchire le valutazioni delle politiche nell'ambito della strategia per l'occupazione, le attività di valutazione a livello dell'Unione e le attività di diffusione e di scambio previste nei programmi comunitari a titolo degli articoli 13 (lotta contro la discriminazione) e 137 (promozione dell'inserimento sociale) del trattato. I paesi candidati saranno associati alla discussione e all'utilizzo dei risultati.

Valutazione periodica (EQUAL e i PAN)

55. A partire dalle attività realizzate in ciascuno Stato membro nell'ambito dell'azione 3, nonché dei dati e delle informazioni raccolti dagli Stati membri e provenienti dalle PS, la Commissione creerà una base di dati di buone prassi dell'iniziativa Equal. Tali informazioni potranno servire per valutare periodicamente l'impatto reale e potenziale di Equal sui PAN. Tali valutazioni saranno presentate per informazione ai comitati di controllo degli obiettivi 1, 2 e 3 dei fondi strutturali e prese in considerazione nell'attuazione del Fondo sociale europeo.

Istanze di discussione

56. Equal sarà oggetto di discussioni in varie istanze esistenti:
- il comitato dell'occupazione sarà tenuto informato dei risultati e degli esami nei vari settori tematici;
 - il comitato previsto dall'articolo 147 del trattato esprimerà il suo parere sui risultati degli esami tematici e risponderà alle questioni specifiche che la Commissione gli presenterà;
 - un forum di discussione riguardante l'iniziativa Equal verrà organizzato ogni anno con la piattaforma delle ONG presenti a livello europeo, al fine di agevolare le discussioni e un «feedback» da parte delle organizzazioni interessate;
 - la Commissione organizzerà, eventualmente, riunioni mirate su questioni più specifiche nell'ambito di Equal, quale il trasferimento di buone prassi nelle politiche dei paesi candidati.

Assistenza tecnica

57. Il successo dell'attuazione di Equal richiede una notevole collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione per la raccolta e il trattamento delle informazioni relative alle partnership di sviluppo, la creazione delle basi di dati, l'animazione del processo di esame tematico, l'organizzazione di seminari, la pubblicazione dei risultati, ecc. Un certo numero di compiti specifici che non possono essere realizzati senza il sostegno comunitario saranno affidati a prestatori di servizi esterni, su iniziativa e sotto il controllo della Commissione, sulla base di bandi di gara che saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. L'esecuzione dei compiti sarà finanziata al 100% del costo totale.

VI. Preparazione, presentazione e approvazione dei programmi

58. La sezione III della presente comunicazione espone i principi generali dell'iniziativa Equal. La presente sezione definisce gli elementi che la Commissione auspica di veder figurare nelle proposte di programma che saranno presentate dalle autorità designate negli Stati membri, previa consultazione con i partner adeguati. La gestione finanziaria e amministrativa del PIC rientrerà interamente nell'ambito di competenza dell'autorità di gestione designata, in collaborazione con il comitato di controllo del PIC.
59. Sulla base delle dotazioni finanziarie indicative per Stato membro adottate dalla Commissione, gli Stati membri proporranno un progetto di programma d'iniziativa comunitaria (PIC) per Equal. Tali proposte dovranno rispettare le condizioni definite all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1260/1999. I PIC assumeranno la forma di un documento unico di programmazione, accompagnato da un complemento di programmazione così come previsto all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999. Le priorità indicate nei progetti di PIC saranno tratte dalla lista dei settori tematici che figurano al precedente paragrafo 16. Le azioni indicate alla sezione IV dovranno essere considerate come misure adottate nell'ambito di tali priorità.
60. Gli Stati membri saranno invitati a introdurre una dimensione di pari opportunità nelle fasi di programmazione, di attuazione e di valutazione di Equal.

Proposte di PIC

61. Le proposte di PIC presentate negli Stati membri dovranno contenere i seguenti elementi:
- una descrizione della situazione attuale in materia di discriminazione e di disuguaglianza sul mercato del lavoro, in rapporto ai temi prescelti, in particolare per quanto riguarda i richiedenti asilo;
 - una valutazione dell’impatto previsto, anche sulla situazione sociale ed economica a livello locale o settoriale, nonché sulla situazione in termini di disuguaglianza tra uomini e donne, conformemente alle disposizioni dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999;
 - una descrizione della strategia di attuazione di Equal, basata sulle priorità prescelte nell’elenco del paragrafo 16 e accompagnata da una parte specifica riguardante gli interventi relativi ai richiedenti asilo (cfr. i precedenti paragrafi da 19 a 21). Essa dovrà comprendere obiettivi specifici ed eventualmente quantificati;
 - una descrizione del rapporto esistente tra la strategia e il PAN, così come interpretato nel quadro di riferimento politico indicato all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999;
 - una sintesi degli insegnamenti derivati da Adapt e da Occupazione per quanto riguarda le priorità tematiche prescelte;
 - un riassunto delle disposizioni adottate per garantire la complementarità tra Equal e gli altri strumenti e programmi comunitari, nonché con i patti territoriali per l’occupazione;
 - una descrizione sintetica delle misure previste per attuare le priorità e l’informazione necessarie per verificare il rispetto dell’articolo 87 del trattato;
 - indicazioni da cui risulti se e in quale misura le azioni proposte per ciascuna priorità comporteranno attività di norma ammissibili a titolo del FESR, del FEAOG o dello SFOP [articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999], per consentire alla Commissione di stabilire le modalità adeguate nella sua decisione relativa alla proposta di PIC;
 - una descrizione delle modalità di assistenza tecnica potenzialmente necessaria per attuare il PIC; tali modalità comprendono, nel contempo, i tipi di attività e le procedure di selezione di coloro che le svolgeranno;

- un piano indicativo di finanziamento che precisi, per ciascuna priorità e ciascun anno, conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1260/1999, la partecipazione finanziaria prevista dal FSE, nonché l’importo globale del finanziamento pubblico o di analoga natura ammissibile ed il finanziamento privato stimato riguardante il contributo del FSE;
- una descrizione delle azioni e dei metodi previsti per realizzare efficacemente le politiche di pari opportunità;
- una descrizione del processo di programmazione, comprese le modalità di consultazione dei partner, in particolare, di quelli che hanno un interesse specifico in materia di discriminazione o di disuguaglianza, le modalità di consultazione delle parti sociali e i risultati di tali consultazioni;
- le modalità di attuazione, di controllo e di valutazione dei PIC, secondo quanto indicato qui di seguito.

Modalità di attuazione, di controllo e di valutazione dei PIC

62. Le modalità di attuazione, di controllo e di valutazione del PIC dovranno essere stabilite conformemente alle condizioni enunciate all’articolo 19, paragrafo 3, punto d), del regolamento (CE) n. 1260/1999. Il PIC dovrà, inoltre, comprendere i seguenti elementi:
- una descrizione del meccanismo di lancio comprendente almeno due inviti a presentare proposte (procedure riguardanti la pubblicità, orientamenti e procedure per la selezione, comprese le procedure di invito);
 - i tipi di contratti con i beneficiari finali;
 - i meccanismi nazionali volti ad agevolare l’integrazione nelle varie politiche comunitarie sia a livello orizzontale che verticale, come descritto all’azione 3;
 - le disposizioni adottate per inserire nel comitato di controllo le parti sociali e le persone che abbiano un’esperienza diretta delle principali forme di discriminazione o di disuguaglianza sul mercato del lavoro, comprese le ONG rappresentative nel settore;
 - il tipo e la quantità di dati e di informazioni che si chiederà alle PS di fornire ogni anno e i meccanismi di valutazione da porre in essere nell’ambito delle PS;
 - la valutazione intermedia sarà lanciata, a livello del PIC, sin dalla sua adozione, per garantire un feedback di informazioni e permettere gli eventuali e necessari riadeguamenti per i successivi inviti a

presentare proposte. Il PIC preciserà i parametri specifici, nonché gli indicatori quantitativi e qualitativi da prendere in considerazione per la valutazione intermedia e per quella finale, in conformità con una serie di requisiti minimi comuni per tutti gli Stati membri.

Presentazione e approvazione dei PIC

63. Gli Stati membri presenteranno i progetti di PIC alla Commissione entro quattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Seguirà un periodo di negoziato di cinque mesi con la Commissione.
64. Conformemente all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione approverà ciascun PIC con una decisione che confermerà l'attribuzione di un contributo del FSE a ciascuna priorità.
65. Ciascun PIC sarà completato da un complemento di programmazione quale definito all'articolo 9, lettera m) e descritto all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999.
66. Questo complemento di programmazione sarà inviato alla Commissione al più tardi tre mesi dopo la decisione della Commissione che approva il PIC. Tuttavia, al fine di semplificare la procedura, gli Stati membri sono invitati a inviarlo unitamente alla proposta di PIC.

VII. Finanziamento

67. L'iniziativa Equal sarà finanziata congiuntamente dagli Stati membri e dalla Comunità europea. La partecipazione globale del Fondo sociale europeo all'iniziativa Equal per il periodo 2000-2006 è stimata a 2, 847 milioni di Euro. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1260/1999, il contributo del FSE a Equal terrà conto di un tasso d'indicizzazione del 2% l'anno sino al 2003 e sarà deciso a prezzi del 2003 per gli anni dal 2004 al 2006. Il 31 dicembre 2003, al più tardi, la Commissione

fisserà il tasso di indicizzazione applicabile agli anni dal 2004 al 2006.

68. Saranno applicabili i tassi di partecipazione comunitaria definiti all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Considerata la natura innovativa dei metodi utilizzati, viene raccomandata un'applicazione sistematica dei massimali indicati nei regolamenti.
69. Un importo indicativo, rappresentante al massimo il 2% del contributo globale del FSE, sarà riservato al finanziamento delle attività realizzate su iniziativa della Commissione, così come definite alla sezione V. Tali attività saranno finanziate a un tasso del 100% del loro costo totale.

VIII. Calendario

70. La Commissione invita gli Stati membri a presentare la loro proposta di programma d'iniziativa comunitaria riguardante l'iniziativa Equal entro quattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tutta la corrispondenza relativa alla presente comunicazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

Sig. A. Larsson
Direttore generale
Direzione generale Occupazione e affari sociali
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Note

- ⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali.
- ⁽²⁾ I rifugiati non sono inclusi in questo capitolo perché sono residenti di lungo periodo e pertanto ammissibili nelle normali partnership di sviluppo Equal.
- ⁽³⁾ Azione comune, del 26 aprile 1999, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K. 3 del trattato sull'Unione europea, relativa a progetti e misure di sostegno concreto per l'accoglienza e il rimpatrio volontario dei rifugiati, degli sfollati e dei richiedenti asilo, compresa l'assistenza di emergenza alle persone fuggite in seguito ai recenti avvenimenti nel Kosovo: GU L 114 del 1.5.1999, pag. 2; cfr. articolo 5, lettera c).
- ⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, sul Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999).

LEADER +

Leader + è una iniziativa comunitaria che ha come finalità il sostegno dello sviluppo delle zone rurali.

Leader + si propone di incoraggiare ed aiutare gli operatori rurali a riflettere sulle potenzialità del territorio in una prospettiva a lungo termine. Inoltre prevede una serie di misure con l'obiettivo di consentire alle zone rurali di attuare una politica che non si limita a potenziare la competitività del settore agricolo, ma incentivi anche lo sviluppo di nuove attività e fonti di occupazione affinché tali zone continuino a rappresentare un contesto socioeconomico sano e dinamico.

L'iniziativa promuove l'attuazione di strategie originali di sviluppo sostenibile integrate di elevata qualità concernenti la sperimentazione di nuove forme di:

- valorizzazione del patrimonio naturale e culturale;
- potenziamento dell'ambiente economico, al fine di contribuire a creare nuovi posti di lavoro;
- miglioramento della capacità organizzativa delle rispettive comunità.

I beneficiari del contributo Leader + sono un insieme di partner denominati "Gruppi di Azione Locale" (GAL) che devono elaborare una strategia di sviluppo del territorio e sono responsabili della sua azione.

Per quanto concerne le azioni, Leader+ si articola nelle seguenti tre sezioni:

- Sezione 1: sostegno a strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, fondate su un approccio ascendente e sul partenariato rappresentativo;
- Sezione 2: sostegno a forme di cooperazione infraterritoriale e transnazionale;
- Sezione 3: creazione di reti tra tutti i territori rurali della Comunità Europea, beneficiari o meno della Leader+ e tutti gli operatori dello sviluppo rurale.

Per il periodo 2000/2006 è assegnato a Leader+ uno stanziamento finanziario complessivo del FEAOG, sezione orientamento, pari a 2.020 milioni di ECU a prezzi 1999.

Isabella Pitoni
Responsabile Centro di Documentazione
Specializzata ISFOL

L'INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER +

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AGLI STATI MEMBRI

del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+) (GUCE C 139 del 18/5/2000)

1. L'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1998, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽¹⁾, in prosieguo «il regolamento generale», istituisce un'iniziativa comunitaria concernente lo sviluppo rurale, in prosieguo denominata «Leader+».
2. Il 14 aprile 2000, la Commissione delle Comunità europee ha adottato, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento, i presenti orientamenti che definiscono gli obiettivi, il campo d'applicazione e le modalità di attuazione dell'iniziativa di sviluppo rurale.
3. In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento generale, gli Stati membri presentano alla Commissione le proposte di programmi d'iniziativa Leader+ elaborate conformemente agli orientamenti della presente comunicazione ai fini dell'approvazione da parte della Commissione e della decisione in merito alla partecipazione finanziaria del FEAOG, sezione orientamento.

I. Contesto e obiettivi

Contesto

4. Le zone rurali della Comunità devono affrontare una serie di problemi che costituiscono una grave minaccia per il futuro; invecchiamento della popolazione ed esodo rurale persistenti in alcune zone, calo dell'occupazione.
È opportuno sottolineare, tuttavia, che alcune zone sono riuscite a risolvere i loro problemi innescando una dinamica territoriale che dimostra la loro capacità di dare risposte innovative alle sfide che si trovano a dover affrontare.
5. Leader I ha segnato l'inizio di una nuova politica di sviluppo rurale fondata su un'impostazione territoriale, integrata e partecipativa.
Leader II ha esteso l'impostazione di Leader I,

mettendo in risalto l'aspetto innovativo dei progetti. Il contributo di Leader si fonda sui seguenti elementi:

- coinvolgimento degli operatori locali affinché riflettano sul futuro del loro territorio e se ne assumano la responsabilità,
- impostazione territoriale decentrata, integrata, fondata su un'azione ascendente,
- apertura delle zone rurali ad altri territori mediante lo scambio e il trasferimento di esperienze attraverso la costituzione di reti,
- capacità di promuovere interventi di dimensioni modeste qualora siano presenti intermediari amministrativi, tecnici e finanziari a sostegno dei titolari di piccoli progetti.

Tuttavia, in diversi Stati membri l'attuazione di Leader II non è stata scevra di difficoltà, quali ritardi nella selezione dei beneficiari, e quindi nell'avvio dei programmi, costituzione di partenariati fragili con ruoli mal definiti, pleora di procedure varie, frammentazione di risorse finanziarie tra un numero elevatissimo di gruppi di azione locale (GAL) risultante in interventi poco efficaci.

6. Il verificarsi di qualche problema del tipo summenzionato non è riuscito a scalfire l'immagine generalmente assai positiva di Leader; si è invece diffuso il convincimento che l'azione avviata nel 1991 dovesse essere proseguita e approfondita. Si tratta di un provvedimento auspicabile, soprattutto perché nei prossimi anni le zone rurali dovranno modificare la loro struttura socioeconomica per far fronte alle sfide e ai vincoli derivanti in particolare:
 - dai mutamenti del settore agricolo conseguenti alla riforma della PAC e alle crescenti esigenze dei consumatori riguardo alla qualità dei prodotti,
 - dalla consapevolezza generalizzata dei problemi ambientali,
 - della crescente mondializzazione dell'economia,
 - della sempre maggiore diffusione ed utilizzazione delle nuove tecnologie.

La valorizzazione delle risorse specifiche delle zone rurali nell'ambito di un'azione integrata imperniata su una strategia territoriale pertinente e adeguata al contesto locale appare con sempre maggiore evidenza il passaggio obbligato per la creazione e/o la salvaguardia di prodotti e servizi competitivi e duraturi.

Tale azione, tuttavia, sarà ancora più efficace se si iscriverà in una politica comunitaria e in politiche nazionali e regionali capaci di fornire l'inquadramento, gli strumenti e gli stimoli necessari affinché la popolazione e i territori rurali siano in grado di cogliere le opportunità di sviluppo concretizzandole grazie a mezzi e dispositivi adeguati.

7. Il nuovo regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽²⁾, prevede una serie di misure con l'obiettivo di consentire alle zone rurali di attuare una politica che non si limiti a potenziare la competitività del settore agricolo, bensì incentivi anche lo sviluppo di nuove attività e fonti d'occupazione affinché tali zone continuino a rappresentare un contesto socioeconomico sano e dinamico.

In tale prospettiva la politica di sviluppo rurale diventa il secondo pilastro della PAC e si conferma un elemento importante della politica di coesione economica e sociale.

Tuttavia, i grandi programmi attuati a titolo del regolamento (CE) n. 1257/1999 e dei regolamenti sui Fondi strutturali possono difficilmente risolvere da soli tutti i problemi che le comunità rurali si trovano a dover affrontare, data la loro dimensione locale e la necessità di tener maggiormente conto delle iniziative avviate dalle comunità locali.

----- Obiettivi

8. La nuova iniziativa costituirà un completamento dei programmi generali, promuovendo azioni integrate elaborate e attuate nell'ambito di partenariati attivi che operano a livello locale.

Leader+ si propone di incoraggiare e aiutare gli operatori rurali a riflettere sulle potenzialità del territorio in una prospettiva a lungo termine.

L'iniziativa promuove l'attuazione di strategie originali di sviluppo sostenibile integrate, di elevata qualità, concernenti la sperimentazione di nuove forme di:

- valorizzazione del patrimonio naturale e culturale,
- potenziamento dell'ambiente economico, al fine di contribuire a creare posti di lavoro,
- miglioramento della capacità organizzativa delle rispettive comunità.

L'aspetto «cooperazione» in senso lato costituirà un elemento fondamentale di Leader+. La Commissione

sosterrà la costituzione di partenariati di qualità tra vari operatori. Tali forme di cooperazione devono potersi costituire all'interno dei territori rurali, tra territori di uno stesso Stato membro e tra territori di diversi Stati membri, eventualmente addirittura di paesi terzi.

Pertanto, Leader+ manterrà la sua funzione di laboratorio allo scopo di elaborare e sperimentare nuove impostazioni di sviluppo integrate e sostenibili che devono incidere sulla politica di sviluppo rurale nella Comunità europea, integrarla e/o potenziarla. Si invitano gli Stati membri a partecipare a tale sperimentazione quando presenteranno le rispettive proposte.

I nuovi modelli di sviluppo rurale verranno valorizzati e divulgati grazie ad una considerevole attività di costituzione di reti.

II. Dispositivo e misure

----- Ambito geografico

9. A differenza di Leader I e II, possono beneficiare di Leader+ tutti i territori rurali; tuttavia, al fine di concentrare le risorse comunitarie sulle proposte più promettenti ed ottenere il massimo effetto di moltiplicatore, beneficerà del contributo comunitario a titolo delle sezioni 1 e 2 soltanto un numero ristretto di territori, previa procedura di selezione aperta e rigorosa.
10. A tal fine, le procedure e i criteri di selezione devono essere proposti dalle competenti autorità nazionali. I criteri di selezione indicati nella presente comunicazione costituiscono esigenze minime e devono essere integrati da criteri specifici, affinati eventualmente in base alla situazione delle zone rurali, tenendo conto delle condizioni ambientali della regione e degli obiettivi specifici che si intendono realizzare con l'attuazione di Leader+ in queste zone. Tali criteri, che costituiranno parte integrante dei programmi presentati, sono soggetti all'approvazione della Commissione.
- Qualora Leader+ riguardi territori che in passato non hanno potuto beneficiare di Leader I e/o Leader II, dovranno essere previste disposizioni particolari per consentire loro di accedere all'iniziativa comunitaria a parità di condizioni.
11. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione di

Leader+ a talune zone rurali, purché giustifichino tale limitazione in base a criteri coerenti rispetto agli obiettivi della politica nazionale di sviluppo rurale e fatte salve le altre condizioni di cui alla presente comunicazione.

Beneficiari

12. Beneficiari del contributo Leader+ saranno un insieme di partner denominati «Gruppi di azione locale» (GAL).

I gruppi di azione locale elaborano la strategia di sviluppo e sono responsabili della sua attuazione. Detti gruppi devono essere l'espressione equilibrata e rappresentativa dei partner dei vari ambienti socioeconomici del territorio. A livello decisionale, i partner economici e le associazioni devono rappresentare almeno il 50% del partenariato locale. I membri del GAL devono dimostrare la loro capacità di definire in collaborazione e di attuare una strategia di sviluppo del territorio.

La pertinenza e il carattere operativo del partenariato devono essere valutati in funzione soprattutto della trasparenza e della chiarezza nell'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità. Dovranno essere garantite le capacità dei partner di svolgere i compiti loro attribuiti e l'efficacia dei meccanismi di gestione e di decisione.

I membri del GAL devono essere insediati a livello locale e soddisfare una delle due condizioni seguenti:

- i partner in questione designano un capofila amministrativo e finanziario ai fini della gestione delle sovvenzioni pubbliche, il quale garantisce il corretto funzionamento del partenariato;
- oppure i partner in questione costituiscono una struttura comune con personalità giuridica e il cui statuto garantisce il corretto funzionamento del partenariato e la capacità di gestire sovvenzioni pubbliche.

Sezioni

13. Leader+ si articola nelle seguenti tre sezioni:

- sezione 1: sostegno a strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, fondate su un approccio ascendente e sul partenariato orizzontale;
- sezione 2: sostegno a forme di cooperazione

interterritoriale e transnazionale;

- sezione 3: creazione di reti tra tutti i territori rurali della Comunità europea, beneficiari o meno di Leader+, e tutti gli operatori dello sviluppo rurale.

Sezione 1 – «Strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato»

14. La sezione 1 interverrà a favore dei territori che dimostrino la volontà e la capacità di concepire ed attuare una strategia pilota di sviluppo integrata e sostenibile, comprovata dalla presentazione di un piano di sviluppo, fondata su un partenariato rappresentativo e imperniata su un tema centrale, caratteristico dell'identità del territorio. In funzione della situazione specifica delle proprie zone rurali, ciascuno Stato membro dovrà precisare i criteri che consentano di selezionare, mediante invito a presentare proposte, i piani di sviluppo elaborati dai GAL, tenendo conto dei seguenti elementi:

14.1 Territori interessati

L'iniziativa Leader+ riguarda territori rurali di dimensioni ridotte che costituiscano un insieme omogeneo dal punto di vista fisico (geografico), economico e sociale.

I territori selezionati devono in ogni caso caratterizzarsi per coerenza e per una massa critica, in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, sufficiente a sostenere una percorribile strategia di sviluppo.

L'applicazione dei summenzionati criteri potrebbe determinare una delimitazione che non coincide con la ripartizione amministrativa nazionale e con la suddivisione in zone decisa ai fini degli interventi a titolo degli obiettivi 1 e 2 dei Fondi strutturali.

A garanzia del carattere locale e rurale, il territorio non dovrebbe di norma avere più di 100.000 abitanti nelle zone a maggiore densità (dell'ordine di 120 abitanti/km²), senza di norma scendere al di sotto dei 10.000 abitanti. Per le zone ad elevata e a bassa densità di popolazione, come ad esempio talune zone del nord dell'Europa, si può derogare a tali criteri in casi debitamente giustificati.

Verranno comunque scartate suddivisioni territoriali artificiali che compromettano l'enunciato criterio di coerenza.

14.2 Strategia di sviluppo

La strategia di sviluppo proposta dai GAL nell'ambito

dei rispettivi piani deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) Deve trattarsi di una strategia integrata, nel senso di un'impostazione globale, concertata, fondata su interazioni tra operatori, settori e progetti, attorno ad un tema centrale caratteristico dell'identità e/o delle risorse e/o del know-how specifico del territorio e che funga da catalizzatore per l'insieme degli operatori e dei progetti nei vari campi che concorrono alla strategia di sviluppo.

Fatte salve le specificità regionali e tenuto conto delle possibilità e dei vincoli cui si trovano di fronte e territori rurali, la Commissione attribuisce rilevanza particolare a livello comunitario ai seguenti temi catalizzatori:

- utilizzazione dei nuovi know-how e nuove tecnologie e per aumentare la competitività dei prodotti e dei servizi dei territori in questione;
- miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali;
- valorizzazione dei prodotti locali, in particolare agevolando mediante un'azione collettiva l'accesso ai mercati per le piccole strutture produttive;
- valorizzazione delle risorse naturali e culturali, compresa la valorizzazione dei siti di interessi comunitario Natura 2000.

La strategia proposta in ciascun piano di sviluppo deve dimostrare di articolarsi attorno ad uno dei summenzionati temi; qualora si articoli attorno a più temi, deve dimostrare di essere coerente. In ogni caso deve dimostrare che non si tratta di una somma di progetti o di una mera giustapposizione di interventi settoriali.

Ai fini delle pari opportunità e persuasa che i giovani e le donne costituiscano un fattore di sviluppo delle zone rurali, la Commissione intende contribuire innanzitutto alle strategie destinate ad aumentare l'occupazione e/o le attività delle summenzionate categorie.

Pertanto, la serie di parametri che gli Stati membri dovranno fissare ai fini della selezione delle strategie pilota dovrà tener conto di questa priorità comunitaria.

Gli Stati membri possono ampliare sia l'elenco dei temi catalizzatori che quello delle categorie beneficiarie per tener conto di situazioni nazionali specifiche.

b) Deve dimostrare di essere fondata sul territorio e di essere coerente con esso, in particolare dal punto di vista socioeconomico; deve comprovare la sua vitalità economica e la sua sostenibilità nel senso di un'utilizzazione delle risorse che non comprometta le possibilità delle generazioni future.

c) Deve dimostrare di essere una strategia pilota. Nell'ambito di Leader I e Leader II numerosi territori rurali si sono impegnati in azioni innovative di sviluppo locale impostate in modo ascendente. In vari casi l'impostazione è maturata e può ormai essere ripresa nei programmi generali di sviluppo rurale.

Con Leader+ la Commissione intende contribuire a impostazioni di sviluppo rurale originali e ambiziose che approfondiscano la sperimentazione avviata con Leader I e II.

Il carattere di strategia pilota verrà valutato in base alla strategia di sviluppo illustrata nell'ambito di ciascun piano di sviluppo. Essa dovrà proporre i mezzi che consentono di imboccare nuove vie di sviluppo sostenibile; il carattere di novità è definito rispetto alle pratiche del passato nel territorio in questione e rispetto a quelle previste dai programmi generali.

Pur non volendo fornire un elenco esaustivo di criteri di valutazione, la Commissione ritiene che il concetto di «strategia pilota» possa definirsi in base ai seguenti criteri indicativi:

- nascita di nuovi prodotti e servizi che includono le specificità locali;
- nuovi metodi atti a interconnettere le risorse umane, naturali e/o finanziarie del territorio ai fini di un migliore sfruttamento del suo potenziale endogeno;
- interconnessioni tra settori economici tradizionalmente distinti;
- formule originali di organizzazione e partecipazione delle comunità locali alla fase decisionale e attuativa del progetto.

È opportuno segnalare che in nessun caso – nemmeno per i nuovi territori – l'aspetto «pilota» potrà limitarsi all'applicazione del metodo di Leader.

d) Deve dimostrare il carattere trasferibile dei metodi proposti; i titolari del progetto hanno l'obbligo di mettere in rete gli acquis metodologici e i risultati ottenuti.

- e) Deve dimostrare di essere complementare rispetto agli interventi dei programmi generali applicati nella regione e nel territorio in questione.

Sezione 2 – Sostegno alla cooperazione tra territori rurali

15. La presente sezione mira a promuovere la cooperazione tra territori a) all'interno di un Stato membro (cooperazione infraterritoriale), b) di diversi Stati membri (cooperazione transnazionale). Tale cooperazione deve apportare un reale valore aggiunto al territorio. Essa si prefigge due obiettivi spesso complementari:
- raggiungere la massa critica necessaria a garantire la vitalità di un progetto comune;
 - ricercare complementarità.
16. La cooperazione consisterà nella condivisione del knowhow e/o delle risorse umane e finanziarie disseminate in ciascuno dei territori interessati, in conformità con gli orientamenti tematici precisati dai gruppi di azione locale nei rispettivi piani di sviluppo. La cooperazione non può consistere in un mero scambio di esperienze, bensì nella realizzazione di un'azione comune, possibilmente integrata in una struttura comune.
17. La presente sezione finanzia l'azione comune e le spese a monte nell'ambito dell'assistenza tecnica alla cooperazione.
18. La presente sezione di Leader+ riguarda i territori rurali selezionati nella sezione 1 dell'iniziativa; della sua attuazione è responsabile un GAL capo fila. Si applicano in particolare le seguenti disposizioni specifiche:
- *Cooperazione infraterritoriale*
All'interno di uno Stato membro la cooperazione infraterritoriale potrà riguardare, oltre ai territori selezionati nell'ambito di Leader+, territori selezionati nell'ambito di Leader I e II o altri territori rurali organizzati conformemente all'impostazione Leader e riconosciuti dallo Stato membro. Ad eccezione degli interventi relativi a un tema ben preciso la cui attuazione richiede un territorio più ampio di quello dei GAL in questione, possono beneficiare del contributo comunitario soltanto gli interventi che interessano territori selezionati nell'ambito di Leader+. Le spese di animazione, tuttavia, sono ammissibili per tutti i territori interessati dalla cooperazione.

– Cooperazione transnazionale

La cooperazione transnazionale è applicabile ai gruppi di azione locale appartenenti ad almeno due Stati membri.

Tuttavia, qualora un territorio selezionato nell'ambito di Leader+ avvii una cooperazione alle condizioni previste dalla presente sezione con un territorio di un paese terzo, organizzato conformemente all'impostazione Leader, le relative spese riguardanti il territorio Leader+ sono ammissibili.

Sezione 3 – Creazione di una rete

19. Lo scambio di realizzazioni, di esperienze e di know-how fra tutte le parti interessate nella Comunità è stata una priorità di Leader II che si conferma nell'iniziativa Leader+.
20. La creazione di una rete per l'insieme dei territori rurali, beneficiari o meno dell'iniziativa, e per tutti gli organismi e le amministrazioni partecipanti alle azioni territoriali in questione, ad esempio i centri di informazione rurale, viene sostenuta non soltanto a fini di scambio e di trasferimento di esperienze, bensì anche ai seguenti fini:
- stimolo e concretizzazione della cooperazione tra territori;
 - informazione e insegnamenti da trarre in materia di sviluppo rurale territoriale.
21. La partecipazione attiva alla rete è obbligatoria per tutti i beneficiari di Leader+; essa comporta l'obbligo di mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie sulle azioni in corso o realizzate, sui risultati conseguiti, nonché la partecipazione alle varie attività. Gli altri partecipanti alla rete coinvolti nelle azioni territoriali in questione sono anch'essi invitati, pur non essendo GAL, a fare in modo che la rete possa beneficiare delle loro esperienze, del loro know-how e dei loro progetti.
22. Ciascuno Stato membro propone le disposizioni relative alla creazione della necessaria struttura di animazione delle rete. La Commissione raccomanda che la cellula di animazione della rete si faccia carico delle seguenti attività:
- individuazione, analisi e informazioni a livello nazionale sulle buone pratiche trasferibili;

- animazione della rete,
 - organizzazione di scambi di esperienze e di knowhow a favore soprattutto dei territori in ritardo di sviluppo affinché possano beneficiare dei risultati conseguiti dai GAL più esperti;
 - assistenza tecnica alla cooperazione di prossimità e transnazionale.
23. A livello comunitario, la creazione e l'animazione della rete europea è affidata all'«Osservatorio dei territori rurali» diretto dalla Commissione. L'Osservatorio persegue i seguenti obiettivi:
- raccolta, elaborazione e divulgazione di informazioni sulle azioni comunitarie in materia di sviluppo rurale;
 - raccolta, consolidamento e divulgazione a livello comunitario delle buone pratiche in materia di sviluppo locale in ambiente rurale;
 - informazione degli operatori rurali sulle grandi tendenze relative all'andamento delle zone rurali nella Comunità europea e nei paesi terzi;
 - convegni europei dei beneficiari dell'iniziativa, promozione della cooperazione transnazionale;
 - assistenza alle amministrazioni nazionali e regionali al fine di facilitare lo scambio di esperienze;
 - assistenza alle amministrazioni nazionali nell'ambito dell'animazione e della costituzione di contatti tra i beneficiari dell'iniziativa ai fini di cooperazione;
 - elaborazione di relazioni sull'attuazione e lo svolgimento di Leader+ a livello comunitario;
 - analisi degli insegnamenti di Leader+ e delle implicazioni nell'ambito della politica rurale.

III. Attuazione

Preparazione e presentazione delle proposte di programmi a titolo dell'iniziativa Leader+

24. Tenuto conto degli stanziamenti indicativi per Stato membro, fissati dalla Commissione e da essa comunicati agli Stati membri, questi ultimi presentano alla Commissione proposte i programma a titolo dell'iniziativa Leader+.
- I programmi sono elaborati dalle autorità competenti designate dallo Stato membro, al livello geografico ritenuto più adeguato in base a considerazioni relative in particolare alla struttura amministrativa e ai

sistemi di attuazione e di gestione previsti.

Per l'attuazione dei programmi gli Stati membri possono scegliere la formula del programma operativo oppure della sovvenzione globale.

In applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2 del regolamento generale, vengono consultate in via preliminare le parti più rappresentative a livello nazionale, regionale e locale.

25. I programmi devono avere contenuto analogo a quello del documento unico di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento generale ed essere strutturati conformemente all'allegato alla presente comunicazione.

Contesto e strategia di attuazione, procedure di selezione, finanziamento

26. Il programma presentato deve mettere in evidenza con chiarezza i punti di forza e di debolezza nonché le potenzialità delle zone in cui si applica il programma, gli obiettivi specifici perseguiti con l'attuazione di Leader+, il nesso rispetto alle politiche di sviluppo rurale attuate e/o da attuare nello Stato membro o nella regione in questione, la strategia prevista per conseguire tali obiettivi, la coerenza e il valore aggiunto delle iniziative proposte nonché la loro incidenza sull'ambiente. Per ciascuna sezione devono figurare gli obiettivi perseguiti, le tematiche a titolo della sezione 1, l'elenco e la descrizione delle misure per l'attuazione di ciascuna sezione, l'impatto atteso. Tale analisi dev'essere conforme ai risultati della valutazione ex ante del programma presentato, effettuata a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento generale. La valutazione ex ante costituisce parte integrante del programma.
27. I criteri di selezione e le procedure devono essere chiaramente definiti e garantire un'effettiva concorrenza tra i GAL.
- All'atto della presentazione del programma, lo Stato membro comunica alla Commissione il numero di GAL che intende selezionare. La selezione può avvenire su base nazionale o regionale; in ogni caso devono essere garantite la trasparenza delle procedure e adeguate condizioni di concorrenza tra i GAL. Lo Stato membro può organizzare più di una procedura di gara, in particolare se Leader+ è rivolta a nuovi territori ai quali potrebbe essere concessa una proroga dei termini. Tali casi devono essere

debitamente spiegati e giustificati. In ogni caso, i territori candidati alla sezione 1 devono essere selezionati entro due anni dall'approvazione dei criteri di selezione.

Nella proposta di programma lo Stato membro illustra le modalità prescelte per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e infraterritoriale; tali disposizioni devono garantire ai GAL l'accesso regolare e progressivo alle forme di cooperazione in questione, nonché condizioni di programmazione e finanziamento che consentano l'effettiva attuazione della presente sezione nei termini fissati d'intesa con la Commissione.

28. Conformemente agli articoli 28 e 29 del regolamento generale viene elaborato un piano di finanziamento indicativo, ripartito per asse prioritario, esercizio e fonte di finanziamento. Le tre sezioni fungono da assi prioritari, cui si aggiunge un quarto asse destinato a finanziare le spese di gestione, di sorveglianza e di valutazione del programma. La quota della stanziamento destinata alle azioni a titolo del summenzionato quarto asse dev'essere indicata.

Disposizioni in materia di gestione, controllo, sorveglianza e valutazione

29. Si applicano le disposizioni del regolamento generale, in particolare il titolo III e il titolo IV, capitoli I, II e III. Il programma presentato deve fare esplicito riferimento alle summenzionate disposizioni e soddisfare i criteri della presente comunicazione.
30. I meccanismi di attuazione e di gestione delle varie sezioni dell'iniziativa devono proporsi la semplificazione, fermo restando il principio di una gestione corretta e rigorosa.
31. Per quanto riguarda in particolare la gestione finanziaria, il programma deve indicare chiaramente le modalità di gestione e le procedure concernenti la mobilitazione e la circolazione dei flussi nonché le fasi principali del finanziamento comunitario fino al beneficiario finale. La valutazione ex ante deve verificare la pertinenza delle modalità di attuazione.
32. Oltre alle procedure normali applicabili a tutte le spese, nella presentazione del dispositivo dei controlli devono essere descritte le disposizioni, le modalità, le norme e le procedure specifiche relative al controllo del programma in questione.

33. La sorveglianza viene effettuata
- a livello dei GAL;
 - a livello dei programmi regionali/nazionali, sulla scorta di indicatori finanziari e fisici definiti nell'ambito della programmazione, i quali devono consentire di sorvegliare lo stato di avanzamento dei programmi dal punto di vista dell'esecuzione finanziaria, della realizzazione fisica e dell'impatto.

La trasmissione dei risultati all'Osservatorio europeo e il loro consolidamento contribuiscono alla sorveglianza dell'iniziativa a livello comunitario.

Conformemente all'articolo 35 del regolamento generale, per ciascun programma di iniziativa comunitaria è istituito un comitato di sorveglianza, di cui si deve definire la composizione e il ruolo. È istituito un comitato direttivo, composto di rappresentanti delle amministrazioni nonché delle reti nazionali e regionali e presieduto dalla Commissione. Esso si riunisce almeno una volta l'anno per uno scambio di opinioni sullo stato di avanzamento dell'iniziativa e funge da organo di sorveglianza a livello comunitario della sezione «cooperazione».

34. Nell'ambito della valutazione si applicano agli interventi di Leader+ le pertinenti disposizioni del regolamento generale sui Fondi strutturati e, se del caso, gli orientamenti in materia di valutazione dello sviluppo rurale.
- In considerazione delle caratteristiche specifiche di Leader, l'attività di valutazione, alimentata e fondata su indicatori fisici e finanziari, sarà completata da indicatori specifici concernenti in particolare l'impostazione integrata territoriale, il carattere pilota delle azioni, il funzionamento del partenariato, l'organizzazione e il ruolo delle strutture amministrative partecipanti, la creazione della rete e l'impatto sull'ambiente.

Approvazione degli interventi

35. La Commissione approva i programmi di iniziativa comunitaria Leader+ entro e non oltre cinque mesi dal ricevimento della domanda d'intervento e determina la partecipazione del FEAOG, sezione orientamento, conformemente all'articolo 28 del regolamento generale.
- Qualora lo Stato membro abbia scelto l'intervento sotto forma di programma operativo, entro tre mesi dall'approvazione del programma deve essere

trasmesso alla Commissione, a titolo informativo, il complemento di programmazione di cui all'articolo 9, lettera m), del regolamento generale; tale complemento comprende gli elementi di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento generale. La Commissione è favorevole al ricorso ad una sovvenzione globale conformemente all'articolo 9, lettera i) e all'articolo 27 del regolamento generale.

Azioni ammissibili al cofinanziamento comunitario

36. Sono ammissibili tutte le misure che possono beneficiare del sostegno del FEAOG, sezione orientamento, del FESR e del FSE.
37. L'iniziativa Leader+ è destinata innanzitutto a sostenere le strategie pilota di sviluppo del potenziale endogeno delle zone rurali. Pertanto, fatte salve azioni su scala ridotta da definire nell'ambito del partenariato, non sono ammissibili investimenti per infrastrutture, né investimenti produttivi di importo unitario superiore ad un massimale da stabilire nell'ambito del partenariato.
38. Le spese connesse all'acquisizione di competenze, secondo la definizione di Leader II (ossia spese di animazione e/o studi preliminari all'elaborazione da parte del GAL di un piano di sviluppo del territorio), rappresentano una misura ammissibile alla sezione 1 purché si tratti di nuovi territori in cui non è ancora stato applicato il metodo Leader.
39. Le spese connesse alla partecipazione alla/e rete/i, all'animazione, all'informazione, alla gestione, alla sorveglianza e alla valutazione del programma sono ammissibili al cofinanziamento comunitario e vengono proposte all'atto della presentazione del programma. Tuttavia, il contributo alle spese di valutazione negli Stati membri è limitato alle valutazioni che contribuiscono effettivamente a valutare Leader+ a livello comunitario in ragione del loro campo di applicazione e della loro qualità, da stimarsi conformemente agli orientamenti della Commissione in materia.
40. Per la direzione dell'Osservatorio europeo la Commissione sarà coadiuvata da prestatori esterni selezionati mediante procedura aperta fondata su un bando di gara che verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. A tal fine verrà destinata indicativamente una quota massima del 2% della partecipazione complessiva all'iniziativa

comunitaria Leader+ a carico del FEAOG, sezione orientamento. Le attività in questione prestate su iniziativa della Commissione verranno finanziate al 100 % del costo totale.

IV. Partecipazione finanziaria della comunità a Leader+

41. L'iniziativa Leader+ è finanziata congiuntamente dagli Stati membri e dalla Comunità. Per il periodo 2000-2006 è assegnato a Leader+ uno stanziamento complessivo del FEAOG, sezione orientamento, pari a 2.020 milioni di Euro a prezzi 1999. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento generale, la partecipazione del FEAOG, sezione orientamento, a ciascun programma tiene conto di una indicizzazione annuale del 2% fino al 2003 e verrà fissata a prezzi 2003 per il periodo 2004-2006. Entro il 31 dicembre 2003, la Commissione stabilisce l'indicazione applicabile per il periodo 2004-2006. Si applicano le disposizioni relative ai tassi di partecipazione comunitaria di cui all'articolo 29 del regolamento generale. In particolare, il FEAOG, sezione Orientamento, può contribuire per una quota massima del 75% del costo totale ammissibile nelle regioni interessate dall'obiettivo 1 e del 50% nelle altre regioni.

V. Calendario

42. La Commissione invita gli Stati membri a presentare proposte di programmi di iniziativa comunitaria Leader+ entro sei mesi dalla pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le domande di intervento degli Stati membri e tutta la corrispondenza inerente alla presente comunicazione devono essere inviate al seguente indirizzo:

Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura
Commissione europea
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2000.

Note

- ⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.
- ⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

ALLEGATO
Struttura di una proposta di programma di iniziativa comunitaria Leader+

1. Definizione delle zone di applicazione dell'iniziativa e criteri adottati.
2. Analisi della situazione della/e zona/e interessata/e.
3. Valutazione ex ante conformemente all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento generale.
4. Obiettivi perseguiti con l'attuazione dell'iniziativa, strategia per conseguirli, nesso con gli altri programmi di sviluppo rurale.
5. Per ciascuna sezione: obiettivi, temi catalizzatori della sezione 1, sintesi delle misure da attuare previste, comprese le informazioni necessarie per verificare la conformità dei regimi di aiuto delle tre sezioni dell'iniziativa, impatto.
6. Piano di finanziamento per asse prioritario, esercizio e fonte di finanziamento; eventualmente, indicazione del contributo comunitario previsto nelle zone degli obiettivi 1 e 2. La partecipazione annuale dei Fondi deve essere compatibile con le prospettive finanziarie.
7. Criteri di selezione dei GAL, procedure e calendario.
8. Modalità di informazione dei potenziali beneficiari e, nell'ambito dell'attuazione, modalità d'informazione del pubblico.
9. Disposizioni e autorità designate dallo Stato membro per l'attuazione, la gestione, compresa quella finanziaria, e la sorveglianza
 - delle strategie di sviluppo territoriale;
 - della cooperazione;
 - del funzionamento delle reti e del loro collegamento con l'Osservatorio europeo.
10. Disposizioni amministrative, modalità e procedure di controllo degli interventi.
11. Disposizioni in materia di valutazione.
12. Relazione delle disposizioni adottate per la consultazione dei partner sul programma e disposizioni adottate per la consultazione dei partner e la loro partecipazione al comitato di sorveglianza.
13. Compatibilità dell'intervento rispetto alle altre politiche comunitarie.

INTERREG III

Questa iniziativa comunitaria ha come obiettivo la cooperazione transfrontaliera, transnazionale, interregionale volta ad incentivare uno sviluppo armonico equilibrato e duraturo dell'insieme dello spazio comunitario. Pertanto l'obiettivo generale dell'iniziativa INTERREG rimane, come in passato, quello di evitare che i confini nazionali ostacolino lo sviluppo equilibrato e l'integrazione del territorio europeo.

L'iniziativa si impernia sugli interventi concernenti le frontiere e le zone di frontiera interne ed esterne della Comunità europea. Verrà riservata particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- frontiere esterne delle Comunità europea, in particolare nella prospettiva dell'ampliamento;
- cooperazione concernente le regioni ultraperiferiche della Comunità;
- cooperazione concernente le regioni insulari.

Alla luce dell'esperienza acquisita con le precedenti iniziative Interreg, la presente nuova fase si articola in tre sezioni:

- a) promozione dello sviluppo regionale integrato tra regioni di frontiera contigue, comprese le frontiere esterne a talune frontiere marittime (sezione A); a questa sezione è destinata la quota preponderante delle risorse finanziarie;
- b) contributo all'integrazione territoriale armoniosa nella Comunità europea (sezione B);
- c) miglioramento delle tecniche e delle politiche di coesione e sviluppo regionale mediante la cooperazione transnazionale/interregionale (sezione C); si tratta della sezione con minore incidenza finanziaria.

Come per le altre iniziative, anche Interreg è finanziata congiuntamente dagli Stati Membri e dalla Comunità.

Per il periodo 2000/2006 è assegnato a INTERREG III uno stanziamento complessivo del FESR pari a 4.875 milioni di Euro, a prezzi 1999.

Isabella Pitoni
Responsabile Centro di Documentazione
Specializzata ISFOL

L'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AGLI STATI MEMBRI

del 28 aprile 2000 che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta a incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario – Interreg III (GUCE C 143 del 23/5/2000)

1. La Commissione delle Comunità europee ha deciso, in data 28 aprile 2000, di istituire un'iniziativa comunitaria concernente la cooperazione transeuropea (in appresso denominata «Interreg III»), conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽¹⁾, di seguito denominato «regolamento generale».
2. Nell'ambito di Interreg III può essere concesso un sostegno comunitario a favore di misure e di regioni che rispettino gli orientamenti stabiliti nella presente comunicazione e che formino oggetto di programmi di iniziativa comunitaria (PIC) presentati dalle autorità designate degli Stati membri e approvati dalla Commissione delle Comunità europee.

1. Principi e obiettivi generali

3. L'obiettivo generale dell'iniziativa Interreg rimane, come in passato, quello di evitare che i confini nazionali ostacolino lo sviluppo equilibrato e l'integrazione del territorio europeo. L'isolamento delle zone frontaliere ha un duplice aspetto: da un lato, i confini rappresentano per le comunità di tali zone una barriera economica, sociale e culturale ed impediscono di gestire coerentemente gli ecosistemi; dall'altro, le zone frontaliere vengono spesso trascurate dalle politiche nazionali e di conseguenza le loro economie hanno tendenza a diventare periferiche nell'ambito dello Stato di cui fanno parte. Il mercato unito e l'Unione economica e monetaria costituiscono potenti catalizzatori ai fini di un cambiamento; rimane comunque un ampio margine d'azione per rafforzare la cooperazione a beneficio reciproco delle zone frontaliere di tutta la Comunità. La sfida diventa ancora più impegnativa nella prospettiva dell'ampliamento della Comunità, che determinerà un aumento delle frontiere

interne all'Unione europea e uno spostamento progressivo verso est delle frontiere esterne dell'Unione.

4. Nel periodo di programmazione 1994-1999 Interreg II ha proseguito e ampliato l'azione di Interreg e Regen del periodo precedente ed è stata attuata secondo tre filoni distinti: cooperazione transfrontaliera (2 600 milioni di Euro); reti energetiche transnazionali (550 milioni di Euro); azione comune per affrontare i problemi delle inondazioni e della siccità e favorire l'assetto territoriale di ampi insiemi spaziali della Comunità, dell'Europa centrale e orientale e del Mediterraneo (413 milioni di Euro). Inoltre, è stata sostenuta la cooperazione interregionale nella Comunità su questioni inerenti allo sviluppo regionale nell'ambito delle misure innovative ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2083/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 4254/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale⁽²⁾ (FESR) (200 milioni di Euro nel periodo 1994-1999). Nell'ambito di Interreg è stata finanziata principalmente la definizione di risposte comuni in materia di sviluppo delle PMI, istruzione, formazione e scambi culturali, questioni sanitarie nelle regioni frontaliere, tutela e miglioramento dell'ambiente, RST, reti energetiche, trasporti e telecomunicazioni (che rappresentano gli interventi principali nelle regioni dell'obiettivo 1), nonché per i sistemi comuni di gestione e per la costituzione di organismi transfrontalieri e transnazionali.
5. L'esperienza acquisita dimostra che in molti casi sono stati compiuti passi significativi verso la pianificazione e la gestione congiunte di programmi transfrontalieri. Tuttavia, l'intensa cooperazione che si riscontra, ad esempio, nelle «euroregioni» rappresenta tuttora l'eccezione piuttosto che la regola. Le zone frontaliere hanno certamente tratto beneficio dall'intensa attività di sviluppo che vi si è svolta, ma in generale è risultato molto più difficile realizzare vere e proprie azioni transfrontaliere e transnazionali. In alcuni casi si sono riscontrati effetti perversi quali la coesistenza da un lato e dall'altro del confine di progetti paralleli, il che ha impedito alle zone frontaliere e agli Stati membri di

beneficiare appieno della cooperazione.

Interreg II C ha consentito di acquisire una certa esperienza in materia di cooperazione su territori transnazionali più ampi, con la partecipazione di autorità locali, regionali e nazionali, ai fini di una maggiore integrazione territoriale degli insiemi spaziali in questione. Il grado di cooperazione è tuttavia variabile.

Per quanto riguarda le frontiere esterne e la cooperazione con paesi terzi sono emersi ulteriori problemi, connessi in particolare alle carenti strutture amministrative di tali paesi e alle difficoltà inerenti al coordinamento degli strumenti di politica esterna dell'Unione – Phare, Tacis e Meda – con i programmi Interreg a causa delle diverse norme operative.

Infine, è stata sviluppata la cooperazione interregionale in diversi campi, ma l'attuale regime di finanziamento a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2083/93 presenta l'inconveniente di centralizzare presso la Commissione la gestione di un numero troppo elevato di progetti e di dissociare tale impegno dalle attività transfrontaliere e transnazionali svolte nell'ambito di Interreg.

6. In tale contesto, la nuova fase di Interreg si propone di rafforzare la coesione economica e sociale nella Comunità promuovendo la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale e lo sviluppo equilibrato del territorio della Comunità. L'iniziativa si impernia quindi sugli interventi concernenti le frontiere e le zone di frontiera interne ed esterne della comunità europea. Verrà riservata particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- frontiere esterne della Comunità europea, in particolare nella prospettiva dell'ampliamento;
- cooperazione concernente le regioni ultraperiferiche della Comunità;
- cooperazione a favore del processo di pace avviato nei Balcani;
- cooperazione concernente le regioni insulari.

Fondandosi sull'esperienza acquisita con le precedenti iniziative Interreg, la presente nuova fase si articola in tre sezioni:

- a) promozione dello sviluppo regionale integrato tra regioni di frontiera contigue, comprese le frontiere esterne a talune frontiere marittime (sezione A) ; a questa sezione è destinata la quota preponderante delle risorse finanziarie;
- b) contributo all'integrazione territoriale armoniosa

nella Comunità europea (sezione B);

- c) miglioramento delle tecniche e delle politiche di coesione e sviluppo regionale mediante la cooperazione transnazionale/interregionale (sezione C); si tratta della sezione con minore incidenza finanziaria.

La sfida principale della nuova fase di Interreg consiste quindi nel mettere a frutto le esperienze positive di vera cooperazione nell'ambito dei programmi attuali e nello sviluppare progressivamente delle strutture miranti ad estendere a tutta la Comunità e alle relazioni con i paesi limitrofi tale cooperazione.

7. A tal fine, la cooperazione nell'ambito dell'iniziativa Interreg III verrà definita conformemente ai seguenti principi:

- *Strategia transfrontaliera / transnazionale e programma di sviluppo congiunti*
L'elaborazione di una strategia e di un PIC comuni, che stabiliscano le priorità comuni, costituisce una condizione indispensabile per l'accettazione delle proposte per le quali si chiede il contributo comunitario; tutte le misure e gli interventi nelle regioni o nei territori in questione devono fondarsi su tale programmazione congiunta e dimostrarne il valore aggiunto.

Anche gli interventi prescelti per attuare la programmazione devono avere un chiaro carattere transfrontaliero/transnazionale. Pertanto, sono sovvenzionabili soltanto gli interventi prescelti e attuati congiuntamente, da due o più Stati membri o paesi terzi, oppure da un unico Stato membro, qualora si dimostri che l'intervento ha un impatto significativo su altri Stati membri o paesi terzi.

La programmazione deve tener conto degli orientamenti generali dei Fondi strutturali e delle politiche comunitarie. Pertanto, verrà data precedenza in particolare agli interventi che contribuiscono a creare posti di lavoro, migliorare la competitività delle zone interessate, definire e attuare politiche di sviluppo sostenibile e promuovere le pari opportunità. Tutti gli interventi devono essere conformi alle regole comunitarie in materia di concorrenza, in particolare alla disciplina sugli aiuti di Stato.

- *Partenariato e impostazione «dal basso verso l'alto»*
È necessario mettere a punto un ampio partenariato, che non coinvolga soltanto i partner «istituzionali»

facenti capo alle autorità locali, regionali e nazionali, bensì comprenda le parti sociali e altri organismi competenti (organizzazione non governative, rappresentanti del mondo accademico, ecc.), conformemente al disposto dell'articolo 8 del regolamento generale. La Commissione attribuisce particolare rilevanza alla costituzione di un tale partenariato che operi dagli inizi, ossia dalla fase di elaborazione della strategia congiunta, fino all'attuazione degli interventi. Gli interventi devono essere preceduti da una fase di pubblicità trasparente e garantire la massima partecipazione possibile da parte di operatori pubblici e privati.

– *Complementarità rispetto ai programmi generali dei Fondi strutturali*

La programmazione dev'essere complementare rispetto alle misure incentivate nell'ambito degli obiettivi 1, 2 e 3 dei Fondi strutturali, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture, e delle altre iniziative comunitarie. Inoltre, gli interventi devono rientrare nel campo di applicazione dei Fondi strutturali ed essere conformi alle norme in materia di ammissibilità della spesa.

– *Maggiore integrazione nell'attuazione delle iniziative comunitarie*

I nuovi regolamenti consentono al FESR, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale⁽³⁾, di seguito denominato «regolamento FESR», di attuare l'iniziativa Interreg III finanziando misure di sviluppo rurale sovvenzionabili dal FEAOG, di sviluppo delle risorse umane sovvenzionabili dal FSE e di adeguamento delle strutture della pesca sovvenzionabili dallo SFOP. Si tratta di una nuova opportunità da sfruttare per migliorare il coordinamento e l'integrazione delle misure e degli interventi che beneficino di un contributo comunitario.

– *Coordinamento efficace tra Interreg III e gli strumenti di politica esterna della Comunità, segnatamente nella prospettiva dell'ampliamento*

L'attuazione di Interreg III deve garantire la coerenza e la sincronia rispetto agli strumenti finanziari interessati. Gli interventi all'interno della Comunità sono finanziati dal FESR, mentre quelli realizzati all'esterno sono finanziati da altri

strumenti quali Phare, ISPA, Tacis, Meda, FES od eventualmente altri programmi comunitari con una valenza di politica esterna.

8. L'attuazione della cooperazione sulla base dei summenzionati principi richiede strutture effettivamente congiunte che elaborino i programmi, coinvolgano le parti interessate, selezionino gli interventi, garantiscano la gestione generale, coordinino e sorvegliano l'attuazione dei programmi e, se del caso, i meccanismi comuni di gestione delle misure e degli interventi. Interreg III deve comunque determinare progressi significativi rispetto alla situazione attuale. I partner devono precisare le condizioni, le disposizioni e le risorse per l'istituzione e la gestione delle strutture di cui i programmi possono finanziare i costi operativi. In tale ambito, le autorità competenti possono esaminare la possibilità di istituire gruppi europei di interesse economico (GEIE)⁽⁴⁾.

II. Cooperazione transfrontaliera (Sezione A)

9. Finalità.

Cooperazione transfrontaliera tra autorità di zone limitrofe ai fini della creazione di poli socioeconomici transfrontalieri mediante strategie congiunte di sviluppo territoriale sostenibile.

10. Zone ammissibili.

Ai fini della cooperazione transfrontaliera sono ammissibili:

- tutte le zone situate lungo i confini terrestri interni ed esterni della Comunità, definite al livello amministrativo III della nomenclatura delle unità statistiche territoriali (NUTS III), come indicato nell'allegato I della presente comunicazione;
- alcune regioni marittime, definite al livello amministrativo III della nomenclatura delle unità statistiche territoriali (NUTS III), come indicato nell'allegato I.

In casi eccezionali possono essere finanziati interventi in zone NUTS III adiacenti alle summenzionate zone di livello NUTS III o in zone circondate dalle zone in questione, purché tali interventi non rappresentino più del 20% della spesa totale del PIC in questione. Le zone per le quali si farà ricorso a tale possibilità devono essere indicate nel pertinente programma d'iniziativa comunitaria.

11. Tematiche prioritarie.

Questa sezione riguarda in particolare le seguenti tematiche:

- promozione dello sviluppo urbano, rurale e costiero;
- incentivi all'imprenditorialità e allo sviluppo di piccole imprese (anche nel settore del turismo) ed iniziative per l'occupazione locale;
- promozione dell'integrazione nel mercato del lavoro e dell'integrazione sociale;
- condivisione di risorse umane e di strutture nel campo della ricerca, dello sviluppo tecnologico, dell'istruzione, della cultura, delle comunicazioni e della sanità al fine di aumentare la produttività e contribuire a creare posti di lavoro duraturi;
- incentivi alla tutela dell'ambiente (locale, globale), risparmio energetico e promozione di fonti di energia rinnovabili;
- miglioramento di reti e servizi nel campo dei trasporti (in particolare dei trasporti ecocompatibili), dell'informazione e della comunicazione, nonché dei sistemi di approvvigionamento idrico ed energetico;
- cooperazione in ambito giuridico ed amministrativo ai fini dello sviluppo economico e della coesione sociale;
- aumento delle potenzialità di cooperazione transfrontaliera umana e istituzionale ai fini dello sviluppo economico e della coesione sociale.

L'elenco non è esaustivo. L'allegato II riporta le tematiche a titolo orientativo. Tuttavia, le risorse finanziarie devono essere concentrate su un numero ristretto di tematiche e misure; in particolare, gli investimenti nel campo delle infrastrutture devono essere concentrati per quanto possibile in unità amministrative al di sotto del livello NUTS III, adiacenti ai confini. Tuttavia, conformemente al punto 10, qualora nelle regioni scarsamente popolate si riscontrino che lo sviluppo è ostacolato dalla mancanza di infrastrutture, si possono prendere in considerazione finanziamenti per infrastrutture in zone non rigorosamente conformi alla definizione di livello NUTS III, purché l'obiettivo principale di tali infrastrutture consista nello sviluppo delle zone NUTS III di cui all'allegato I.

III. Cooperazione transnazionale (sezione B)

12. Finalità.

Cooperazione transnazionale tra autorità nazionali, regionali e locali ai fini della promozione di una maggiore integrazione territoriale tra ampi raggruppamenti di regioni europee, per realizzare uno sviluppo sostenibile, armonioso ed equilibrato nella Comunità e una migliore integrazione territoriale con i paesi candidati e altri paesi terzi limitrofi.

13. Zone ammissibili.

Ai fini della cooperazione transnazionale, vengono proposti come zone ammissibili i raggruppamenti di regioni di cui all'allegato III.

Tali raggruppamenti si ispirano alle zone già interessate dai programmi in corso a titolo di Interreg II C e delle azioni pilota ai sensi dell'articolo 10 del regolamento FESR in materia di assetto del territorio, modificati in base all'esperienza acquisita. Su tale base gli Stati membri e le rispettive regioni possono proporre alla Commissione domande debitamente giustificate di modifica dei raggruppamenti in questione. Assumeranno particolare rilievo le frontiere esterne della Comunità, in particolare nella prospettiva dell'ampliamento, la cooperazione concernente le regioni ultraperiferiche della Comunità, il potenziamento della cooperazione nella regione adriatica e in quella del Baltico meridionale nonché la cooperazione concernente le regioni insulari. Pertanto, le modifiche proposte dovrebbero essere finalizzate a potenziare la cooperazione tra le regioni adriatiche e balcaniche della Comunità, da un lato, e le regioni balcaniche esterne dall'altro. Quest'ultima forma di cooperazione è assistita in base al nuovo strumento di cui al punto 46.

14. Tematiche prioritarie.

Le proposte in materia di cooperazione transnazionale dovrebbero fondarsi sull'esperienza di Interreg II C e tener conto degli assi prioritari della politica comunitaria, quali le reti transeuropee (TEN), e delle raccomandazioni in materia di assetto territoriale dello Schema di sviluppo dello spazio europeo (SSSE). Date le risorse finanziarie limitate e l'estensione dei territori interessati, occorre allo stesso tempo concentrare l'impegno, evitando di disperdere le risorse. Possono essere richiesti contributi ai seguenti fini:

- elaborazione di strategie operative di sviluppo territoriale a livello transnazionale, compresa la cooperazione tra città e tra zone urbane e rurali, al fine di promuovere uno sviluppo policentrico sostenibile;
- promozione di sistemi di trasporto efficienti e sostenibili e miglioramento dell'accesso alla società dell'informazione;
- promozione dell'ambiente e sana gestione del patrimonio culturale e delle risorse naturali, in particolare di quelle idriche;
- promozione dell'integrazione tra regioni marittime e delle regioni insulari attribuendo ad ognuna una priorità specifica e un'adeguata dotazione finanziaria;
- promozione della cooperazione integrata delle regioni ultraperiferiche.

Le misure selezionate devono consolidare un'impostazione integrata dell'assetto territoriale, rispondente ai problemi e alle potenzialità comuni e che determini un effettivo beneficio per la zona transnazionale. Si promuove, in particolare, la cooperazione tra regioni insulari e marittime, nonché la cooperazione tra quelle caratterizzate dallo stesso tipo di svantaggio, quali le regioni montane. Devono inoltre essere individuate le zone chiave per investimenti nel campo delle infrastrutture; tra queste, potranno essere prese in considerazione soltanto le infrastrutture su scala ridotta, data le limitate risorse finanziarie. Sono quindi esclusi investimenti per autostrade, strade principali e infrastrutture analoghe. Gli interventi prescelti devono inoltre dare risultati concreti, visibili e innovativi. In presenza di problemi di gestione delle risorse idriche causati da inondazioni o siccità, si può fare ricorso in casi eccezionali, date le limitate risorse finanziarie, a finanziamenti Interreg III per investimenti nel campo delle infrastrutture.

15. Per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d'oltremare, isole Canarie, Azzorre e Madeira) i programmi di cooperazione si propongono le seguenti finalità:
- promuovere l'integrazione economica e la cooperazione tra le regioni in questione e tra queste e altri Stati membri;
 - promuovere i collegamenti e la cooperazione con paesi terzi vicini (Caraibi, America latina, Oceano Atlantico, Africa nordoccidentale, Oceano Indiano).
16. Il presente elenco di tematiche prioritarie riporta le

azioni principali oggetto di cofinanziamento. Le azioni figurano in dettaglio all'allegato IV.

IV. Cooperazione interregionale (Sezione C)

17. Finalità.

La cooperazione interregionale è destinata a migliorare l'efficacia delle politiche e degli strumenti di sviluppo regionale e di coesione mediante la creazione di reti, in particolare nelle regioni in ritardo di sviluppo o in fase di riconversione.

18. Zone ammissibili.

L'intero territoriale della Comunità.

19. Tematiche prioritarie.

La presente sezione riguarda iniziative di cooperazione connesse a tematiche specifiche che verranno definite dalla Commissione, previa consultazione del comitato di gestione ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, lettera c), del regolamento generale quali ricerca, sviluppo tecnologico e PMI; società dell'informazione; turismo, cultura e occupazione; imprenditorialità e ambiente, ecc. (cfr. punto 33).

Assume particolare rilevanza la partecipazione alle varie reti da parte delle regioni insulari ed ultraperiferiche nonché dei paesi candidati all'adesione. Verrà promossa la cooperazione, anche a livello bilaterale, tra regioni marittime.

V. Preparazione, presentazione e approvazione degli interventi

20. In base agli stanziamenti indicativi per Stato membro fissati dalla Commissione con margini di flessibilità tra le sezioni (cfr. capitolo VIII), gli Stati membri procedono alla pertinente ripartizione per sezione, confine e regione, ricercando un idoneo equilibrio tra i contributi da un lato e dall'altro del confine, in funzione delle risorse disponibili.

21. Le proposte vengono elaborate da comitati transfrontalieri o transnazionali congiunti, ovvero altri organismi costituiti dalle competenti autorità nazionali e regionali/locali nonché, se del caso, dai competenti partner non governativi. Possono essere presentate proposte distinte per ciascuna sezione; tuttavia, se i partner lo ritengono opportuno, i programmi possono riguardare le tre

sezioni A, B e C ma devono specificare le priorità, le misure e le strutture comuni in relazione a ciascuna sezione.

22. I programmi concernenti la cooperazione transfrontaliera (sezione A) sono elaborati conformemente ai principi, alle priorità e alle procedure di cui ai precedenti punti da 6 a 11 dalle autorità locali o regionali delle zone sovvenzionabili, nell'ambito di un partenariato con le autorità nazionali, in funzione dell'ordinamento di ciascuno Stato membro.
- In generale, ciascun programma elaborato riguarda un confine e si articola in «sottoprogrammi» distinti per ciascuna regione transfrontaliera. In casi debitamente giustificati (ad esempio confini molto estesi, punti in cui convergono diversi confini, esistenza di forme di cooperazione strutturata) può essere elaborato un programma concernente una regione transfrontaliera che interessi uno o più confini.
23. I programmi relativi alla cooperazione transnazionale (sezione B) sono elaborati conformemente ai principi, alle priorità e alle procedure di cui ai punti da 6 a 8 e da 12 a 16 dalle autorità nazionali (o altre autorità designate dagli Stati membri) in stretta collaborazione con le autorità regionali o locali della zona geografica in cui si attuerà la cooperazione transnazionale. Data la loro esperienza, gli organismi e i gruppi di lavoro istituiti nell'ambito di Interreg II C partecipano alla fase preparatoria su invito delle autorità competenti. Per ciascuna zona di cooperazione di cui al punto 13 viene elaborato un programma unico.
24. Per ciascuna zona di cooperazione nell'ambito della sezione B, le proposte concernenti la cooperazione interregionale (sezione C) sono elaborate dalle autorità regionali o da altre autorità designate dagli Stati membri, ovvero da intermediari riconosciuti, in vista dell'adozione di programmi specifici o dell'inserimento di una priorità nel pertinente programma della sezione B.
- Le condizioni relative all'attuazione dei programmi della sezione C figurano nell'allegato V.
25. I programmi devono avere contenuto analogo a quello del documento unico di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento generale, adeguato alle esigenze e alle condizioni della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e

interregionale e comprendere in particolare i seguenti elementi:

- la valutazione ex ante di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento generale, con particolare riguardo ai punti di forza e di debolezza della zona considerata nonché all'impatto atteso, segnatamente per quanto concerne l'ambiente (locale, globale), eventualmente le pari opportunità per uomini e donne, nonché i miglioramenti apportati alle strutture di cooperazione;
- una descrizione della procedura di programmazione congiunta (ad esempio, comitato congiunto di programmazione), comprese le disposizioni di consultazione delle parti;
- una descrizione della strategia e degli assi prioritari fissati congiuntamente per lo sviluppo dell'area oggetto del programma, eventualmente distinta per sottoprogramma, tra cui: le priorità, gli obiettivi specifici quantificati nella misura in cui la loro natura lo consente, e l'indicazione di come tale strategia e tali assi prioritari hanno tenuto conto degli orientamenti indicativi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del citato regolamento;
- una descrizione sintetica, se necessario per ciascun sottoprogramma della sezione A, delle misure previste per realizzare gli interventi prioritari, comprese le informazioni necessarie per verificare la conformità ai regimi di aiuti ai sensi dell'articolo 87 del trattato, nonché la natura delle misure necessarie per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione del PIC;
- un piano finanziario indicativo che precisi per ciascun asse prioritario e per ciascun anno, conformemente agli articoli 28 e 29 del regolamento generale, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del FESR e, ove opportuno, di Phare, Tacis, Meda, Fondo di coesione, ISPA e BEI, nonché l'importo totale dei finanziamenti ammissibili pubblici o parapubblici e la stima di quelli privati corrispondenti a tale partecipazione. La partecipazione totale del FESR prevista annualmente deve essere compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie;
- le disposizioni di attuazione del PIC, tra cui:
 - la designazione, da parte delle autorità competenti partecipanti al programma, delle strutture comuni di cooperazione, istituite sulla base di accordi specifici conformi alla legislazione

nazionale e responsabili dei seguenti servizi:

- l'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 9, lettera n) e dell'articolo 34 del regolamento generale;
- l'autorità di pagamenti ai sensi dell'articolo 9, lettera a) e dell'articolo 32 del regolamento generale a livello di programma e, se necessario, autorità di pagamento ausiliarie;
- il segretariato tecnico congiunto per la gestione operativa del PIC, in particolare per i compiti illustrati al punto 30, fatta salva la responsabilità generale delle autorità di gestione a norma dell'articolo 34 del regolamento generale.

Le tre funzioni (autorità di gestione, autorità di pagamento, segretariato tecnico congiunto) sono assolute dai summenzionati organismi separatamente o insieme, in base alle condizioni specifiche di attuazione di Interreg III;

- il comitato di sorveglianza dell'intero programma ai sensi dell'articolo 35 del regolamento generale (cfr. punto 28); un comitato o, se necessario, una serie di comitati di gestione (cfr. punto 29);
- la descrizione delle modalità di gestione del PIC, comprese quelle relative ad una fase di pubblicità trasparente che consenta la massima partecipazione possibile da parte degli operatori pubblici e privati; le disposizioni relative agli inviti a presentare proposte e alla selezione congiunta degli interventi, nonché del ruolo del comitato di gestione (cfr. punto 29) e delle diverse competenze in ambito finanziario e di controllo finanziario, a norma degli articoli 38 e 39 del regolamento generale; se del caso, va pure descritto il ricorso alla sovvenzione globale di cui al punto 26;
- la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione congiunti, compreso il ruolo del comitato di sorveglianza (cfr. punto 28) come stabilito all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento generale, le autorità competenti tengono conto della metodologia nell'ambito della definizione degli indicatori per la sorveglianza ai fini della raccolta dei relativi dati e dell'elaborazione delle valutazioni;
- la definizione dei meccanismi finanziari di trasferimento dal FESR (e preferibilmente anche delle rispettive disposizioni nazionali di cofinanziamento) su un conto unico per ciascun programma e di trasferimento rapido e trasparente

delle risorse ai beneficiari finali; a tal fine può essere prevista la firma di un accordo tra le diverse autorità dei paesi partecipanti al programma; inoltre può essere imposta ai diversi partner, a livello di progetto, la firma di un accordo in merito alle reciproche competenze finanziarie e giuridiche;

- la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo del PIC, con indicazione delle varie competenze in materia finanziaria e di controllo finanziario, conformemente agli articoli 38 e 39 del regolamento generale;
- indicazioni sulle risorse necessarie per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi.

26. I programmi elaborati secondo le summenzionate modalità vengono presentati alla Commissione dalle autorità designate dagli Stati membri in questione e d'intesa con essi.

Per ciascun programma approvato la Commissione concede un contributo unico del FESR senza indicare la ripartizione per Stato membro. La Commissione può inoltre decidere, d'intesa con gli Stati membri interessati, di concedere una sovvenzione globale per l'intero programma o per una sua parte.

27. Ciascun PIC è integrato dal complemento di programmazione definito dall'articolo 9, lettera m), del regolamento generale e descritto dall'articolo 18, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

Il complemento di programmazione viene trasmesso alla Commissione entro tre mesi dalla sua decisione di approvazione del PIC. Il complemento di programmazione viene preparato nel rispetto delle stesse norme in materia di cooperazione e partenariato vigenti per il PIC.

VI. Sorveglianza, attuazione e valutazione degli interventi

28. Il programma è seguito dal comitato di sorveglianza competente conformemente all'articolo 35 del regolamento generale. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno ed è incaricato, in particolare, di:

- confermare o approvare il complemento di programmazione;
- conformemente all'articolo 15 del regolamento generale, stabilire i criteri da utilizzare per la selezione degli interventi al fine di accertarne l'interesse o il carattere transnazionale o transfrontaliero;

- apportare modifiche al programma o al complemento di programmazione;
- sorvegliare e valutare il programma nel suo insieme nonché approvare il disciplinare per gli inviti a presentare proposte.

Del comitato di sorveglianza fanno parte rappresentanti delle autorità locali e regionali nonché delle autorità nazionali, se queste lo desiderano. È auspicabile la partecipazione dei partner socioeconomici e delle organizzazioni non governative, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento generale. Un rappresentante della Commissione e, se del caso, della BEI può partecipare ai lavori del comitato con funzioni consultive.

29. La selezione congiunta degli interventi e la sorveglianza coordinata sulla loro attuazione spetta ad uno od eventualmente più comitati di gestione responsabili degli interventi nell'ambito di ciascun sottoprogramma. Tale comitato è costituito secondo gli stessi principi di cooperazione e partenariato vigenti per il comitato di sorveglianza. Un rappresentante della Commissione può partecipare ai lavori in veste di osservatore.

In alternativa, i compiti del comitato di gestione possono essere svolti dal comitato di sorveglianza in qualità di comitato di gestione.

30. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'autorità di gestione è coadiuvata dal segretariato tecnico congiunto qualora non assuma essa stessa le mansioni del segretariato.

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 34 del regolamento generale, spetta all'autorità di gestione (cfr. punto 25) organizzare la preparazione delle decisioni che verranno adottate dal comitato di sorveglianza e dal comitato di gestione; in particolare, essa riceve, esamina e valuta preliminarmente gli interventi per i quali si chiede un contributo, ovvero coordina tali mansioni. L'autorità di gestione coordina inoltre le attività delle autorità ad organismi preposti all'attuazione dei sottoprogrammi e delle misure.

31. Il contributo FESR viene versato su un conto bancario intestato all'autorità di pagamento o all'autorità di gestione (qualora sia anche autorità di pagamento). A sua volta l'autorità di pagamento versa il contributo FESR, conformemente alle decisioni relative alla selezione dei progetti prese dal comitato di gestione o dal comitato di sorveglianza in qualità di comitato di

gestione, e a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento generale, alle autorità od organismi proposti all'attuazione dei sottoprogrammi e delle misure. In tal caso le autorità in questione provvedono al versamento ai beneficiari finali.

Per gli interventi riguardanti partner di più Stati membri, il beneficiario finale è il partner responsabile dell'intervento, il quale provvede alla gestione finanziaria e al coordinamento dei vari partecipanti. Tale partner responsabile stabilirà insieme agli altri partner, eventualmente nell'ambito di un accordo, la ripartizione delle responsabilità reciproche.

32. Ai PIC si applicano le disposizioni del capo III del regolamento generale (partecipazione e gestione finanziaria dei Fondi) e le disposizioni in materia di sorveglianza, valutazione e controllo finanziario escluso l'articolo 44. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del citato regolamento generale, a seguito della valutazione intermedia di cui all'articolo 41 i PIC possono essere riesaminati su iniziativa degli Stati membri, o della Commissione d'intesa con gli Stati membri interessati.

33. Nel periodo 2000-2006 la Commissione proporrà due volte al comitato di gestione ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, lettera c), del citato regolamento, il disciplinare per gli inviti a presentare proposte che le autorità di gestione dovranno pubblicare nell'ambito della sezione C.

VII. Coordinamento tra FESR, Phare, Tacis, Meda, FES, Sapard e ISPA

34. Ai fini dell'articolo 20, paragrafo 2, primo comma, del regolamento generale, il coordinamento tra gli interventi a titolo del FESR e gli altri strumenti finanziari che partecipano all'iniziativa Interreg III riguarda l'ammissibilità geografica, la programmazione pluriennale, la sovvenzionabilità degli interventi e i meccanismi di attuazione, sorveglianza, valutazione e controllo.

Per i programmi di cooperazione illustrati nel presente capo, il potenziamento significativo delle strutture comuni rispetto alla situazione attuale cui si fa riferimento al punto 8 verrà realizzato proporzionalmente ai progressi compiuti per quanto riguarda il coordinamento tra il FESR e gli altri strumenti finanziari.

La Commissione si impegna a presentare annualmente al comitato consultivo di cui all'articolo 48, paragrafo 3, lettera d), del regolamento generale una relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda il coordinamento tra il FESR e gli altri strumenti finanziari.

Cooperazione transfrontaliera (Sezione A)

35. Ai fini della cooperazione transfrontaliera, alle frontiere esterne della Comunità, le zone di frontiera di paesi limitrofi sono comprese nelle proposte di PIC presentate alla Commissione dalle autorità designate dagli Stati membri d'intesa con i paesi limitrofi interessati. Tali zone devono essere definite conformemente ai criteri adottati per Interreg III. I paesi beneficiari stanno compilando l'elenco delle zone ammissibili nell'ambito di Phare-CBC; tale elenco sarà disponibile prima dell'elaborazione dei documenti unici di programmazione.
36. Il PIC Interreg III di cooperazione transfrontaliera (sezione A) di cui ai punti 21, 22, 25 e 26 è il documento congiunto di programmazione transfrontaliera previsto dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione, del 18 dicembre 1998, relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare⁽⁵⁾, di seguito denominato «regolamento Phare-CBC». Per i finanziamenti a carico del FESR la Commissione decide in merito al contributo di tale fondo al momento dell'approvazione del programma. La partecipazione finanziaria di Phare-CBC, Tacis, Meda, Sapard o ISPA sarà conforme ai principi e alle norme di tali strumenti; gli importi figuranti nel piano finanziario per la fase iniziale 2000-2002 hanno carattere indicativo. Va prestata particolare attenzione all'idoneo equilibrio tra i contributi da una parte e dall'altra dei confini in questione, tenendo conto delle risorse disponibili, dei diversi gradi di sviluppo economico e delle diverse capacità di utilizzazione.
37. Nel caso di ISPA, l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione⁽⁶⁾ prevede la possibilità di deroga al requisito dell'importo minimo (5 milioni di Euro) per le misure disposte in base a tale strumento, in considerazione delle circostanze specifiche stabilite dalla Commissione sulla scorta di particolari raccomandazioni formulate dal comitato di sorveglianza.
38. Al comitato di sorveglianza, al/ai comitato/i di gestione, al segretariato tecnico congiunto ed, eventualmente, all'autorità di gestione (cfr. punto 25) partecipano rappresentanti dei paesi terzi interessati dal PIC.
Qualora non sia possibile istituire un'autorità di gestione comune, i rappresentanti dei paesi terzi partecipano alle attività dell'autorità di gestione entro i limiti delle rispettive competenze.
39. Per quanto riguarda i PIC finanziati a titolo del FESR e di Phare-CBC, il comitato di sorveglianza del PIC di cui al punto 28 e il comitato misto di cooperazione di cui all'articolo 7 del regolamento Phare-CBC costituiscono un comitato unico, di seguito denominato «comitato di sorveglianza Interreg/Phare-CBC». Il comitato di sorveglianza Interreg/Phare-CBC decide le norme procedurali interne, tenendo conto dell'ordinamento istituzionale, giuridico e finanziario dei paesi interessati. Tali norme comprendono eventualmente disposizioni dettagliate sull'applicazione del punto 28 e dell'articolo 7 del regolamento Phare-CBC.
Al comitato di sorveglianza Interreg/Phare-CBC partecipano rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, dei paesi terzi interessati, della Commissione ed eventualmente della BEI. Il/i rappresentante/i della Commissione ed eventualmente della BEI partecipano alle attività del comitato di sorveglianza Interreg/Phare-CBC in veste consultiva per gli interventi cofinanziati dal FESR. Il comitato è competente per la conferma del complemento di programmazione di cui all'articolo 15 del regolamento generale o per l'approvazione delle relative modifiche.
40. Gli interventi e i progetti sono selezionati in base alla loro sovvenzionabilità nel quadro di Interreg III dal comitato o dai comitati di gestione ovvero dal comitato di sorveglianza Interreg/Phare-CBC in qualità di comitato di gestione (cfr. punto 29).
41. L'approvazione degli interventi o dei progetti cofinanziati nell'ambito del PIC è soggetta alle norme specifiche del FESR e di eventuali altri strumenti finanziari che forniscano un contributo al programma.

42. L'approvazione dei progetti cofinanziati nell'ambito di Phare-CBC è soggetta alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3 e all'articolo 8 del regolamento Phare-CBC.

L'articolo 5, paragrafo 2, del summenzionato regolamento prevede che una percentuale limitata degli stanziamenti per i programmi sia destinata a piccoli progetti condotti da soggetti locali. I piccoli progetti di importo non superiore a 300.000 Euro da finanziare nell'ambito di Phare-CBC sono approvati dal comitato misto di cooperazione o dal comitato di gestione responsabile del fondo per piccoli progetti⁽⁷⁾. Sono previste deroghe alla dimensione minima dei progetti (2 milioni di Euro) soltanto in esito ad una valutazione caso per caso e qualora sussista una vera cooperazione transfrontaliera nell'ambito delle priorità indicate nei documenti congiunti di programmazione transfrontaliera. I progetti possono prevedere un insieme di interventi aventi una precisa finalità di sviluppo. Il comitato di sorveglianza Interreg/Phare-CBC (cfr. punto 39) formula raccomandazioni specifiche sulle deroghe al requisito dell'importo minimo ai fini delle procedure di cui al primo paragrafo del presente punto.

Sulla scorta di un'analisi caso per caso, nelle zone frontaliere che soddisfano le condizioni dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione⁽⁸⁾ potranno essere introdotte a tempo debito nuove procedure di delega della selezione dei progetti e dell'approvazione del finanziamento concesso nell'ambito di Phare-CBC, d'intesa con la Commissione. Lo sviluppo istituzionale che tali procedure presuppongono costituirà l'obiettivo principale dei programmi del periodo 2000-2001.

Cooperazione transnazionale (Sezione B)

43. I paesi terzi possono partecipare alla cooperazione transnazionale definita al capitolo III dei presenti orientamenti, sulla base di proposte di PIC presentate alla Commissione dalle autorità designate degli Stati membri d'intesa con i paesi terzi interessati. Nei paesi che beneficiano di Phare i progetti connessi alla cooperazione transnazionale nel quadro di Interreg III possono essere finanziati mediante i programmi Phare nazionali.

Per i contributi del FESR, la Commissione decide in merito al momento dell'approvazione di ciascun programma. Per quanto riguarda Phare, Tacis, Meda, FES, Sapard e ISPA i progetti da finanziare nell'ambito dei programmi in questione vengono approvati secondo le procedure stabilite dai rispettivi regolamenti e norme operative. Eventualmente, può essere riportato l'importo indicativo del contributo al programma transnazionale in questione per il periodo 2000-2002.

Il punto 37 può eventualmente essere applicato anche alla cooperazione transnazionale.

44. La Commissione garantisce l'applicazione alla cooperazione transnazionale dei precedenti punti da 38 a 42.

Cooperazione interregionale (Sezione C)

45. Per quanto riguarda la partecipazione finanziaria del FESR, la Commissione concede il contributo di tale fondo al momento dell'approvazione della pertinente sovvenzione globale o del pertinente programma. Nei paesi che beneficiano di Phare i progetti connessi alla cooperazione transnazionale nel quadro di Interreg III possono essere finanziati mediante i programmi Phare nazionali.

D'intesa con i paesi terzi interessati, la Commissione può decidere di fornire un contributo comunitario ai singoli organismi di gestione della cooperazione interregionale nell'ambito di Phare, Tacis, Meda, FES, Sapard e ISPA, conformemente ai rispettivi regolamenti e norme operative. Eventualmente, tale contributo può assumere la forma di sovvenzione globale indicativa in forza di ciascuno degli strumenti partecipanti.

Il punto 37 può eventualmente essere applicato anche alla cooperazione transnazionale.

Stato di avanzamento

46. Nel corso del 2000 la Commissione presenterà adeguate proposte per rafforzare ulteriormente il coordinamento tra la partecipazione del FESR e quella di Phare, Tacis, Meda, FES, Sapard e ISPA. In particolare, nell'ambito del riesame del funzionamento del programma Phare previsto per il 2000, la Commissione esaminerà le possibilità di potenziare il nesso tra Phare-CBC e gli interventi transnazionali interregionali attuati, rispettivamente,

in forza delle sezioni B e C di Interreg III. Nell'ambito di eventuali pertinenti accordi o strumenti di cooperazione e a seguito dell'eventuale creazione di un nuovo strumento dell'Unione europea per la pace e la ricostruzione nei Balcani, la Commissione potrà esaminare le possibilità di promuovere il coordinamento tra Interreg III e tale strumento, sulla base di condizioni ancora da definirsi, in particolare per le regioni adriatiche italiane.

VIII. Finanziamento

47. L'iniziativa comunitaria Interreg III è finanziata congiuntamente dagli Stati membri e dalla Comunità.
48. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento generale, per il periodo 2000-2006 è assegnato a Interreg III uno stanziamento complessivo del FESR pari a 4.875 milioni di Euro, a prezzi 1999. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, dello stesso regolamento, la partecipazione FESR a ciascun PIC è indicizzata in ragione del 2% annuo fino al 2003 e verrà fissata a prezzi 2003 per il periodo 2004-2006. Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione stabilisce l'indicizzazione applicabile per il periodo 2004-2006. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento, il FESR può contribuire per una quota massima del 75% del costo totale nelle regioni interessate dall'obiettivo 1 e del 50% nelle altre regioni.
- La Commissione adotta gli stanziamenti indicativi per ciascuno Stato membro. All'atto della ripartizione di tale importo, gli Stati membri provvedono affinché una quota indicativa di almeno il 50% dello stanziamento totale loro assegnato per Interreg III sia destinata alla cooperazione transfrontaliera di cui alla sezione A.
- La Commissione e gli Stati membri garantiscono un trattamento equo di tutte le frontiere. Almeno il 14% del totale indicativo di ciascuno Stato membro è assegnato alla sezione B e almeno il 6% alla sezione C.
49. Per quanto riguarda i paesi terzi interessati dall'iniziativa Interreg III, nel periodo 2000-2002 la cooperazione viene sovvenzionata da Phare-CBC fino a 480 milioni di Euro nonché dai programmi nazionali Phare e, se del caso, da ISPA e Sapard. Per quanto riguarda Tacis, Meda e FES, gli stanziamenti per le attività coordinate verranno stabiliti nell'ambito delle procedure annuali di bilancio, conformemente alle norme operative vigenti, nella prospettiva della massima cooperazione transfrontaliera e transnazionale alle frontiere esterne della Comunità. Sono inoltre possibili prestiti BEI.
50. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FESR, ai fini dell'attuazione dell'iniziativa Interreg III il FESR finanzia misure di sviluppo rurale sovvenzionabili dal FEAOG, di sviluppo delle risorse umane sovvenzionabili dal FSE e di adeguamento delle strutture della pesca sovvenzionabili dallo SFOP.
51. Le iniziative comunitarie possono fornire assistenza tecnica per l'elaborazione, il finanziamento e l'attuazione dei programmi a norma dell'articolo 2 e dell'articolo 20 del regolamento generale.
52. Nell'ambito dei programmi possono essere previste misure specifiche di assistenza tecnica, in particolare in vista della creazione e dello sviluppo di strutture comuni. Al riguardo, ogniquale volta l'assistenza tecnica venga prestata su richiesta di uno Stato membro si applicano i tassi normali di partecipazione di cui all'articolo 29 del regolamento generale. In casi eccezionali, qualora la misura di assistenza tecnica in questione sia decisa su iniziativa della Commissione in quanto vantaggiosa per più di uno Stato membro, essa può essere finanziata fino al 100%.
53. Alla promozione di scambi di esperienze e di buone pratiche, in particolare mediante azioni di costituzione di reti connesse all'esperienza acquisita nell'ambito delle sezioni A, B e C di Interreg III, è destinato un importo massimo di 47 milioni di Euro. Qualora tali misure siano richieste dagli Stati membri si applicano i tassi normali di partecipazione. Se tuttavia le azioni sono avviate su iniziativa della Commissione, possono essere finanziate fino al 100%. In tale contesto, la Commissione istituisce un osservatorio per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale, interamente a carico della Comunità. Tale osservatorio avrà le seguenti funzioni:
- coordinamento e scambi di esperienza e buone pratiche a livello comunitario concernenti le azioni avviate mediante Interreg III;
 - assistenza tecnica e promozione della creazione e del consolidamento di strutture comuni di programmazione, sorveglianza e gestione;

- coordinamento da parte della Commissione degli inviti a presentare proposte in materia di cooperazione interregionale; raccolta di informazioni sui progetti approvati (onde evitare il doppio finanziamento di progetti e promuovere le sinergie) e sulla loro attuazione;
- pubblicazioni, banche dati e siti web.

Una decisione dettagliata della Commissione definirà le funzioni dell'osservatorio e ne specificherà la struttura, la composizione, le modalità operative e le mansioni precise. Questa decisione sarà presa nell'ambito delle decisioni sull'esternalizzazione che la Commissione adotterà nel contesto generale del processo di riforma attualmente in atto. Tale decisione sarà comunicata agli Stati membri per conoscenza.

54. Il finanziamento al 100% deciso su iniziativa della Commissione e conforme alla definizione delle due categorie di assistenza tecnica di cui al punto 52 (secondo comma) e al punto 53 (terzo comma), compreso il finanziamento dell'osservatorio, non può superare il 2% dello stanziamento complessivo del FESR di cui al punto 48.

IX. Calendario

55. La Commissione invita gli Stati membri e le autorità regionali designate, se del caso d'intesa con i paesi terzi interessati, a presentare proposte

particolareggiate di programmi d'iniziativa comunitaria nell'ambito dell'iniziativa Interreg III, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. La Commissione non è tenuta a prendere in considerazione le proposte pervenute dopo la scadenza del termine.

56. Tutta la corrispondenza relativa alla presente comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Politica regionale
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2000.

NOTE

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 31.7.1993, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione 97/C 285/10: Partecipazione dei gruppi europei d'interesse economico (GEIE) agli appalti pubblici e a programmi finanziati con fondi pubblici (GU C 285 del 20.9.1997, pag. 17).

⁽⁵⁾ GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73.

⁽⁷⁾ Onde creare le condizioni per una maggiore coerenza nell'ambito di Interreg III, il massimale è attualmente oggetto di riesame in vista di un aumento.

⁽⁸⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

ALLEGATO I
Sezione A: Zone ammissibili
BELGIQUE/BELGIË

Antwerpen (Arr.)

Arlon

Ath

Bastogne

Brugge

Dinant

Eeklo

Gent (Arr.)

Ieper

Kortrijk

Liège (Arr.)

Maaseik

Mons

Mouscron

Neufchâteau

Philippeville

Sint-Niklaas

Thuin

Tongeren

Tournai

Turnhout

Verviers

Veurne

Virton

DANMARK

Bornholms Amtskommune

Frederiksborg Amtskommune

Fyns Amtskommune

 København og Frederiksberg Kom-
muner

Københavns Amtskommune

Roskilde Amtskommune

Sønderjyllands Amtskommune

Størstrøms Amtskommune

DEUTSCHLAND

Aachen, Kreisfreie Stadt

Aachen, Landkreis

Altötting

Annaberg

Aue-Schwarzenberg

Aurich

Bad Tölz-Wolfratshausen

Baden-Baden, Stadtkreis

Barnim

Bautzen

Berchtesgadener Land

Bitburg-Prüm

Bodenseekreis

Borken

Breisgau-Hochschwarzwald

Cham

Cottbus, Kreisfreie Stadt

Daun

Düren

Emden, Kreisfreie Stadt

Emmendingen

Emsland

Euskirchen

Flensburg, Kreisfreie Stadt

Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt

Freiberg

Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

Freyung-Grafenau

Garmisch-Partenkirchen

Gernersheim

Görlitz, Kreisfreie Stadt

Grafschaft Bentheim

Greifswald, Kreisfreie Stadt

Heinsberg

Hof, Kreisfreie Stadt

Hof, Landkreis

Karlsruhe, Landkreis

Karlsruhe, Stadtkreis

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

Kiel, Kreisfreie Stadt

Kleve

Konstanz

Landau in der Pfalz

Leer

Lindau-Bodensee

Löbau-Zittau

Lörrach

Lübeck, Kreisfreie Stadt

Märkisch-Oderland

Merzig-Wadern

Miesbach

Mittlerer Erzgebirgskreis

Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt

Neustadt an der Waldnaab

Niederschlesischer Oberlausitzkreis

Nordfriesland

Oberallgäu

Oder-Spree

Ortenaukreis

Ostallgäu

Ostholstein

Ostvorpommern

Passau, Kreisfreie Stadt

Passau, Landkreis

Pirmasens, Kreisfreie Stadt

Plauen, Kreisfreie Stadt

Plön

Rastatt

Regen

Rendsburg-Eckernförde

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

Rosenheim, Landkreis

Rottal-Inn

Saarbrücken, Stadtverband

Saarlouis

Saar-Pfalz-Kreis

Sächsische Schweiz

Schleswig-Flensburg

Schwandorf

Schwarzwald-Baar-Kreis

Spree-Neiße

Steinfurt

Südliche Weinstraße

Südwestpfalz

Tirschenreuth

Traunstein

Trier Kreisfreie Stadt

Trier-Saarburg

Uckermark

Ücker-Randow

Viersen

Vogtlandkreis	Málaga	Como
Waldshut	Melilla	Cuneo
Weiden in der Oberpfalz, Kreisfreie Stadt	Navarra	Gorizia
Weißeritzkreis	Ourense	Imperia
Wesel	Pontevedra	Lecce
Wunsiedel im Fichtelgebirge	Salamanca	Lecco
Zweibrücken, Kreisfreie Stadt	Zamora	Livorno
ELLADA	FRANCE	Novara
Achaia	Ain	Sassari
Aitoloakarnania	Aisne	Sondrio
Chania	Alpes-de-Haute-Provence	Torino
Chios	Alpes-Maritimes	Trieste
Dodekanisos	Ardennes	Udine
Drama	Ariège	Valle d'Aosta
Evros	Bas-Rhin	Varese
Florina	Corse du Sud	Venezia
Ioannina	Doubs	Verbano-Cusio-Ossola
Irakleio	Haut-Rhin	Vercelli
Kastoria	Haute-Corse	LUXEMBOURG
Kavala	Haute-Garonne	Luxembourg (Storhertugdømmet)
Kefallinia	Hauts-Pyrénées	NEDERLAND
Kerkyra	Haute-Savoie	Achterhoek
Kilkis	Hautes-Alpes	Arnhem-Nijmegen
Lasithi	Jura	Delfzijl en omgeving
Lefkada	Meurthe-et-Moselle	Midden-Limburg
Lesvos	Meuse	Midden-Noord-Brabant
Pella	Moselle	Noord-Limburg
Preveza	Nord	Noord-Overijssel
Rethymni	Pas-de-Calais	Oost-Groningen
Rodopi	Pyrénées-Atlantiques	Overig Groningen
Samos	Pyrénées-Orientales	Overig Zeeland
Serres	Savoie	Twente
Thesprotia	Seine-Maritime	West-Noord-Brabant
Thessaloniki	Somme	Zeeuwesch-Vlaanderen
Xanthi	Territoire de Belfort	Zuid-Limburg
Zakinthos	IRELAND	Zuidoost-Drenthe
ESPAÑA	Border	Zuidoost-Noord-Brabant
Badajoz	Dublin	ÖSTERREICH
Cáceres	Mid-east	Außerfern
Cádiz	South-east	Bludenz-Bregenzer Wald
Ceuta	ITALIA	Innsbruck
Girona	Bari	Innviertel
Guipúzcoa	Belluno	Klagenfurt-Villach
Huelva	Biella	Mittelburgenland
Huesca	Bolzano-Bozen	Mühlviertel
Lleida	Brindisi	Nordburgenland

Oberkärnten	Beira Interior Norte	Jämtlands län
Oststeiermark	Beira Interior Sul	Norrbottnens län
Osttirol	Cávado	Skåne län
Pinzgau-Pongau	Douro	Stockholms län
Rheintal-Bodenseegebiet	Minho-Lima	Värmlands län
Salzburg und Umgebung	SUOMI/FINLAND	Västerbottens län
Südburgenland	Ahvenanmaa/Åland	Västra Götalands län
Tiroler Oberland	Etelä-Karjala	UNITED KINGDOM
Tiroler Unterland	Etelä-Savo	Brighton and Hove
Unterkärnten	Itä-Uusimaa	Conwy and Denbighshire
Waldviertel	Kainuu	(soltanto la parte ammissibile a In- terreg II A)
Weinviertel	Keski-Pohjanmaa	East of Northern Ireland
West- und Südsteiermark	Kymenlaakso	East Sussex CC
Wien	Lappi	Gibraltar
Wiener Umland/Nordteil	Pohjanmaa	Gwynedd
Wiener Umland/Südteil	Pohjois-Karjala	Isle of Anglesey
PORTUGAL	Pohjois-Pohjanmaa	Kent CC
Alentejo Central	Uusimaa	Medways Towns
Algarve	Varsinais-Suomi	North of Northern Ireland
Alto Alentejo	SVERIGE	South West Wales
Alto Trás-os-Montes	Dalarnas län	West and South of Northern Ireland
Baixo Alentejo		

ALLEGATO II
Sezione A: Elenco indicativo di tematiche prioritarie e di misure sovvenzionabili

A norma del regolamento generale tutti gli interventi cofinanziati dal FESR devono rientrare nel campo d'applicazione dei Fondi strutturali ed essere conformi alle norme in materia di ammissibilità delle spese, nonché alle politiche comunitarie, comprese le regole di concorrenza.

1. Promozione dello sviluppo urbano, rurale e costiero

Analisi della zona transfrontaliera.

Elaborazione di orientamenti e di un piano comune di gestione della zona, considerando le zone transfrontaliere un'unità geografica integrata (compresa la prevenzione di catastrofi naturali e tecnologiche).

Promozione di quadri plurisetoriali di occupazione del suolo.

Pianificazione e tutela delle zone transfrontaliere, in particolare i siti d'importanza comunitaria della rete «Natura 2000».

Sviluppo urbano

Preparazione di orientamenti comuni in materia di pianificazione e gestione di zone comprese tra i centri abitati adiacenti ai confini, tenendo presente in particolare i principi e gli orientamenti del «Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea» [COM(1998) 605 def.].
Cooperazione tra zone rurali e urbane ai fini dello sviluppo sostenibile.

Recupero e valorizzazione dei centri storici urbani mediante una strategia comune transfrontaliera (esclusa l'edilizia abitativa).

Pianificazione delle zone industriali transfrontaliere.

Sviluppo rurale

Pianificazione transfrontaliera dei terreni agricoli e altri miglioramenti transfrontalieri della conduzione di terre agricole.

Diversificazione delle attività per promuovere nuove possibilità occupazionali o generare redditi aggiuntivi

per la popolazione rurale.

Sviluppo rurale transfrontaliero, innanzi tutto tramite la commercializzazione e la promozione di prodotti di qualità, l'incentivazione di attività turistiche ed artigianali, il miglioramento delle condizioni di vita nonché il recupero e la valorizzazione dei villaggi e la conservazione del patrimonio rurale; sviluppo e conservazione di particolari zone transfrontaliere protette.

Miglioramento, sviluppo sostenibile e conservazione delle risorse forestali transfrontaliere ed estensione delle zone boschive transfrontaliere, nel rispetto del capitolo VIII del regolamento FEAOG sullo sviluppo rurale (compresa la prevenzione delle catastrofi naturali nelle zone montane).

Sviluppo costiero

Preparazione di orientamenti comuni per la pianificazione e la gestione delle zone costiere. Protezione dell'ambiente costiero mediante la prevenzione, il controllo e il recupero di zone di degrado ambientale, la raccolta dei rifiuti e la creazione e/o l'utilizzazione congiunta di risorse e infrastrutture (comprese quelle per il trattamento delle acque reflue).

Salvaguardia della qualità delle risorse idriche terrestri e marittime nelle zone costiere.

2. Sviluppo dello spirito imprenditoriale e delle piccole e medie imprese (PMI), turismo e iniziative locali di sviluppo e occupazione (ILSO)

Spirito imprenditoriale e PMI

Reti di contatti economici transfrontalieri tra PMI ai fini della creazione o dell'ampliamento di organismi di sviluppo commerciale, professionale o transfrontaliero destinati a migliorare la cooperazione, l'informazione, il trasferimento di capacità di gestione e di tecnologia nonché studi e ricerche di mercato.

Sostegno allo sviluppo di PMI mediante aiuti agli investimenti.

Miglioramento dell'accesso transfrontaliero a servizi finanziari, creditizi e alle imprese.

Messa a punto di adeguati strumenti finanziari transfrontalieri.

Le spese di esercizio degli organismi summenzionati possono essere cofinanziate soltanto durante la fase iniziale di durata non superiore al triennio e in misura decrescente.

Turismo

Sviluppo di attività turistiche di qualità compatibili con l'ambiente (compreso l'agriturismo) mediante progetti di investimenti, concezione e offerta di nuovi prodotti turistici (turismo culturale, turismo ambientale) che creino posti di lavoro duraturi. Misure promozionali, studi di mercato e istituzione di sistemi di prenotazione comuni.

Iniziative locali di sviluppo e occupazione (ILSO)

Costituzione di reti di servizi di prossimità o di servizi in altri campi nell'ambito delle ILSO¹⁾.

3. Integrazione del mercato del lavoro e promozione dell'integrazione sociale

Creazione e/o perfezionamento di un mercato del lavoro integrato da entrambi i lati della frontiera conformemente ai compiti del FSE (articolo 1 del relativo regolamento), tenendo debito conto dell'obbligo di contribuire a promuovere la parità tra uomini e donne, e coinvolgendo le parti sociali.

Nelle zone in cui è istituito un partenariato transfrontaliero Eures assumerà particolare rilevanza l'attuazione di interventi complementari o ausiliari a tale partenariato che contribuiscono a migliorare il funzionamento del mercato del lavoro transfrontaliero. Tali interventi saranno definiti d'intesa con i partner locali Eures.

Promozione della cooperazione in materia di formazione professionale, reciproco riconoscimento dei titoli di studio e regimi di trasferimento dei diritti a pensione. Definizione di patti territoriali transfrontalieri per l'occupazione.

Integrazione sociale transfrontaliera.

4. Cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico, istruzione, cultura, comunicazioni, sanità e protezione civile

Promozione della cooperazione tra centri di RST, nel campo dell'istruzione (scuole, università e istituti professionali), della cultura (compresi i mezzi di comunicazione di massa e lo sport), delle comunicazioni, della sanità e protezione civile mediante la creazione e/o l'utilizzazione congiunta di risorse, enti e strutture al fine di promuovere l'occupazione e accrescere la competitività nelle zone transfrontaliere.

Migliore accesso per la popolazione locale alle strutture transfrontaliere nei settori in questione.

Investimenti nel campo dell'istruzione e della sanità aventi dimensione locale e generatori di occupazione. Le manifestazioni culturali (mostre, festival) sono sovvenzionabili soltanto qualora diano luogo a cooperazione e occupazione durature. Di norma, pertanto, non possono essere finanziate manifestazioni una tantum. Le manifestazioni periodiche possono essere sovvenzionate soltanto nella fase iniziale e principalmente per gli aspetti organizzativi piuttosto che per quelli artistici (produzione, acquisto di opere, compensi agli artisti).

I progetti che beneficiano di contributi a titolo di altri strumenti finanziari della Comunità nei summenzionati campi, quali il Quinto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, Culture 2000, Media II, Socrates, Leonardo da Vinci, Tempus ecc. non sono sovvenzionabili nell'ambito della presente iniziativa.

5. Tutela dell'ambiente, efficienza energetica e fonti di energia rinnovabili

Tutela dell'ambiente mediante la prevenzione (anche delle catastrofi naturali e tecnologiche), sorveglianza, recupero dell'ambiente degradato, impiego razionale dell'energia, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti nonché creazione e/o utilizzazione congiunta di risorse e infrastrutture (anche per il trattamento delle acque reflue).

Gestione energetica efficiente, fonti d'energia alternative e rinnovabili.

Gestione del turismo nei siti naturali a cavallo di un confine, in particolare quelli di interesse comunitario.

6. Infrastruttura di base di rilevanza transfrontaliera

Miglioramento dei trasporti

Eliminazione degli ostacoli ai trasporti pubblici, in particolare tra centri in prossimità dei confini.

Promozione dei mezzi di trasporto ecocompatibili, in particolare i trasporti alternativi (bicicletta, marcia) e le rispettive infrastrutture.

Decongestionamento del traffico (anche in mare).

Collegamenti alle reti transeuropee; il completamento delle reti è di per sé sovvenzionabile soltanto in casi debitamente giustificati, e comunque esclusivamente alle frontiere esterne.

Miglioramento di altre infrastrutture

Sviluppo e miglioramento di infrastrutture

transfrontaliere su scala adeguata allo sviluppo locale e occupazionale.

Creazione di strutture transfrontaliere nel campo delle telecomunicazioni e dell'approvvigionamento idrico ed energetico.

Miglioramento delle reti e dei servizi di comunicazione e informazione.

Sono escluse le spese di esercizio per le azioni di cui al presente punto 6.

7. Cooperazione in campo giuridico ed amministrativo

Attività preparatoria (progetti pilota, studi) per limitare i problemi rappresentati dagli ostacoli che ancora si frappongono al mercato unico nell'ambito del «piano d'azione per il mercato unico» (ad esempio, tutela dei diritti dei consumatori, servizi finanziari, appalti pubblici, aiuti regionali) o dall'esistenza di ordinamenti diversi in campo giuridico (ad esempio, sicurezza sociale, fiscalità) ed amministrativo (ad esempio, traffici illeciti, immigrazione e asilo, protezione civile, creazione di zone industriali transfrontaliere).

Aumento della sicurezza alle frontiere esterne mediante la formazione congiunta degli addetti e il miglioramento dei meccanismi di informazione reciproca.

I progetti ammessi a beneficiare di altri strumenti finanziari comunitari negli stessi campi quali Falcone, Grotius, Odysseus, Oisin, Stop, la misura Robert Schuman e il piano d'azione del Consiglio adottato il 3 dicembre 1998 non sono sovvenzionabili nell'ambito della presente iniziativa.

Sono escluse le spese amministrative correnti degli enti pubblici interessati.

8. Cooperazione tra cittadini e istituzioni

Maggiore comunicazione e cooperazione tra cittadini, organizzazioni private o di volontariato e gli enti e le istituzioni al fine di sviluppare i contatti e la base istituzionale su cui fondare l'integrazione transfrontaliera nelle zone di confine, nonché offerta di corsi di lingua generali e specifici per promuovere l'occupazione.

Creazione di fondi con risorse limitate (Fondo microprogetti) per l'attuazione di piccoli progetti di integrazione transfrontaliera tra comunità locali, gestiti direttamente dalle istanze di cooperazione transfrontaliera (ad esempio Euroregioni).

I fondi summenzionati non possono sovvenzionare manifestazioni una tantum a meno che non si iscrivano in una strategia comune di sviluppo o di miglioramento dell'integrazione transfrontaliera.

9. Assistenza tecnica

Studi e assistenza tecnica per la preparazione delle strategie transfrontaliere.

Assistenza tecnica per costituire partenariati transfrontalieri mediante la creazione o lo sviluppo di strutture congiunte per l'attuazione del

programma di cooperazione transfrontaliera. Il contributo all'assistenza tecnica a titolo del FESR può raggiungere il 100 % ed è ridotto in proporzione ai contributi già concessi nell'ambito di Interreg I e II.

Note

⁽¹⁾ Una strategia europea per incoraggiare le iniziative locali di sviluppo e occupazione; comunicazione della Commissione COM(95) 273 (GU C 265 del 12.10.1995).

ALLEGATO III

Sezione B: Zone ammissibili

Programma	Stato membro	Zone ammissibili (non tutte necessariamente di livello NUTS II)
Mediterraneo occidentale	Italia	Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna, Basilicata, Calabria, Sicilia, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna
	Spagna	Andalucía, Murcia, C. Valenciana, Cataluña, Baleares, Aragon, Ceuta, Melilla
	Francia	Languedoc-Roussillon, PACA, Rhône-Alpes, Corse
	Portogallo	Algarve
	Regno Unito Grecia ⁽¹⁾	Gibraltar L'intero paese
Spazio alpino	Austria	L'intero paese
	Germania	Oberbayern e Schwaben (in Baviera), Tübingen e Freiburg im Breisgau (nel Baden-Württemberg)
	Francia Italia	Rhône-Alpes, PACA, Franche-Comté, Alsace Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria
Atlantico	Irlanda	L'intero paese
	Regno Unito	Cumbria, Lancashire, Greater Manchester, Cheshire, Merseyside, Worcestershire and Warwickshire, Avon, Gloucestershire and Wiltshire, Dorset and Somerset, Cornwall and Devon, Staffordshire, Herefordshire, Shropshire, West Midlands, Clwyd, Dyfed, Gwynedd and Powys, Gwent, Mid-Glamorgan, South Glamorgan and West Glamorgan, Northern Ireland, Highlands and Islands, South Western Scotland
	Francia	Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays-de-la-Loire, Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Limousin, Centre, Midi-Pyrénées
	Spagna	Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco, La Rioja, Castilla-Léon, Huelva
Europa sud-occidentale	Portogallo	L'intero paese
	Spagna	L'intero paese
	Francia	Midi-Pyrénées, Limousin, Auvergne, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Poitou-Charentes
	Regno Unito	Gibraltar
Europa nord-occidentale	Francia	Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie, Île-de-France, Basse-Normandie, Centre, Champagne-Ardenne, Lorraine, Bourgogne, Alsace, Franche-Comté, Bretagne, Pays-de-la-Loire

Programma	Stato membro	Zone ammissibili (non tutte necessariamente di livello NUTS II)
Europa Nord-occidentale (continua)	Belgio	L'intero paese Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
	Paesi Bassi	
	Lussemburgo	
	Germania	
Mare del Nord	Regno Unito	North-Eastern Scotland, Eastern Scotland, Highlands & Islands (except Comhairle Nan Eilean and Lochaber, Skye & Lochalsh and Argyll), Tees Valley & Durham, Northumberland and Tyne & Wear, Humberside, North Yorkshire, South Yorkshire, West Yorkshire, Derbyshire & Nottinghamshire, Lincolnshire, Leicestershire, Rutland & Northamptonshire, East Anglia, Essex
	Paesi Bassi	
	Belgio	
	Germania	
Mar Baltico	Danimarca	L'intero paese L'intero paese L'intero paese Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Regierungsbezirk Lüneburg (in Niedersachsen)
	Svezia	
	Finlandia	
	Germania	
Cadeses	Austria	L'intero paese Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern
	Germania	
	Italia	
	Grecia	
Regioni periferiche settentrionali	Finlandia	Tutte le regioni dell'obiettivo 1 e le zone limitrofe di Pohjois-Pohjanmaa and Keski-Pohjanmaa
	Svezia	
	Regno Unito	
Archimed	Grecia	L'intero paese Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania
	Italia	
Caraibi	Francia	Guyana, Guadaloupe, Martinique
Azzorre-Madeira-Canarie	Portogallo	Açores, Madeira Canarias
	Spagna	
Oceano Indiano	Francia	Réunion
Note		
⁽¹⁾ In questa zona è ovvio che la Grecia potrà partecipare alla priorità comprendente la definizione della strategia.		

ALLEGATO IV
Sezione B: Priorità e misura

A norma del regolamento generale tutti gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali devono essere conformi alle altre politiche comunitarie, comprese le regole di concorrenza.

Nell'ambito della promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo, le misure della presente sezione contribuiscono all'integrazione socioeconomica e allo sviluppo dei settori di cooperazione interessati.

1. Strategie di assetto territoriale, compresa la cooperazione tra città e tra zone urbane e rurali al fine di promuovere uno sviluppo policentrico sostenibile

- Elaborazione di prospettive di assetto territoriale a livello transnazionale.
- Valutazione dell'impatto territoriale delle politiche e dei progetti che incidono sul territorio transnazionale.
- Sviluppo della cooperazione tra aree metropolitane e «città-porte» per costituire zone più ampie di integrazione economica globale, in particolare alla periferia dell'Unione europea.
- Costituzione di alleanze strategiche e reti tra centri urbani di piccole e medie dimensioni, comprese misure intese a rafforzare il ruolo dei piccoli centri ai fini dello sviluppo delle regioni rurali.
- Cooperazione in materia di ricerca e sviluppo e di accesso all'innovazione, con particolare riguardo alle reti cittadine.
- Sensibilizzazione sulle prospettive di assetto territoriale a lungo termine e sostegno alla costituzione di reti tra istituti operanti nel settore della ricerca e dell'assetto territoriale per definire modalità comuni di sorveglianza.

2. Sviluppo di sistemi di trasporto efficienti e sostenibili e migliore accesso alla società dell'informazione

- Miglioramento dell'accesso regionale e locale alle reti e ai centri nevralgici dei trasporti transnazionali e nazionali, in particolare mediante collegamento delle reti secondarie; è esclusa la costruzione di autostrade, strade principali e altre infrastrutture analoghe.
- Promozione dei trasporti intermodali e conversione verso modi di trasporto più compatibili con

l'ambiente, in particolare i trasporti marittimi e sulle vie di navigazione interna, il trasporto ferroviario e i trasporti non motorizzati.

- Promozione delle tecnologie di comunicazione e informazione per costituire reti e poli «virtuali», a sostegno soprattutto di strategie congiunte di attività economica e di commercializzazione e al fine di fornire alle PMI un migliore accesso all'innovazione, in particolare quella tecnologica.
- Promozione del ricorso alle tecnologie nel campo delle comunicazioni e dell'informazione ai fini del miglioramento dei servizi pubblici, compreso il trasferimento di know-how e di tecnologia tra enti locali e lo sviluppo di applicazioni di interesse pubblico (istruzione e formazione, servizi sanitari ecc.).
- Sviluppo di applicazioni e servizi telematici sfruttando le opportunità offerte dalla società dell'informazione per ridurre le distanze e promuovere l'accesso alla conoscenza e all'innovazione, in particolare in settori quali il commercio elettronico, la formazione, la ricerca e il telelavoro.

3. Promozione dell'ambiente e corretta gestione del patrimonio culturale e delle risorse naturali, in particolare di quelle idriche

- Contributo all'ulteriore sviluppo di una rete ecologica europea (Natura 2000), che colleghi zone protette di rilevanza regionale, nazionale, transnazionale o comunitaria.
- Riassetto creativo di paesaggi culturali degradati dalle attività umane, comprese le zone minacciate o degradate dall'abbandono dell'attività agricola, nel quadro di strategie integrate di assetto territoriale.
- Promozione innovativa delle risorse naturali e culturali nelle regioni rurali, quali potenziali di sviluppo di un turismo sostenibile, in particolare nelle zone scarsamente popolate.
- Promozione della cooperazione ai fini della tutela e dello sviluppo creativo del patrimonio culturale.
- Elaborazione di strategie comuni di gestione dei rischi in zone a rischio di catastrofe naturale.

- Elaborazione e attuazione di strategie e interventi integrati per la prevenzione delle inondazioni nei bacini idrografici transnazionali.
- Elaborazione e attuazione di strategie e interventi integrati connessi alla cooperazione territoriale transnazionale per la prevenzione della siccità.
- Gestione concertata delle acque costiere.
- Promozione delle energie rinnovabili.

4. *Priorità specifiche*

- Promozione della cooperazione integrata delle

regioni marittime e delle regioni insulari.

- Promozione della cooperazione integrata delle regioni ultraperiferiche.

5. *Assistenza tecnica*

- Assistenza tecnica per la costituzione di partenariati transnazionali mediante la creazione o lo sviluppo di strutture comuni per l'attuazione del programma di cooperazione transnazionale. Il contributo sarà proporzionato a quello già concesso a titolo di Interreg II.

ALLEGATO V

Condizioni di attuazione per la cooperazione interregionale della sezione C

La cooperazione interregionale, come le altre sezioni Interreg III, è oggetto di programmazione decentrata e di gestione ad opera delle autorità nazionali competenti.

La cooperazione interregionale riguarda azioni di cooperazione su tutto il territorio dell'Unione e nei paesi limitrofi. Per garantire condizioni concorrenziali analoghe per tutte le regioni europee, il disciplinare degli inviti a presentare proposte sarà lo stesso per tutta l'Unione. Si tratta di un disciplinare standard concordato da tutti gli Stati membri in sede di comitato di gestione di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera c), del regolamento generale e approvato dalla Commissione.

In base alle zone di cooperazione istituite per la sezione B, gli Stati membri interessati elaborano congiuntamente un programma di cooperazione interregionale per zona (evitando la sovrapposizione). Sono possibili due metodi di programmazione:

- l'elaborazione di un programma specifico con un'unica priorità, oppure,
- l'inserimento della cooperazione interregionale sotto forma di priorità nel pertinente programma della

sezione B.

In entrambi i casi, il comitato di gestione (che selezione i progetti) e l'autorità di gestione (che procede alla concessione formale della sovvenzione comunitaria a ciascun progetto) possono essere gli stessi di quelli del programma della sezione B, oppure altri.

Le autorità di gestione avviano contemporaneamente l'invito a presentare proposte con lo stesso disciplinare di cui al secondo trattino. Per favorirne la diffusione a livello comunitario, la Commissione può inoltre pubblicare l'invito nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I responsabili del progetto presentano i progetti di cooperazione interregionale alle autorità di gestione competenti per la zona in cui ha sede il responsabile del progetto.

Come per tutti i programmi dei Fondi strutturali, le autorità di gestione provvedono alla selezione e all'approvazione dei progetti nonché alla concessione del relativo contributo. Assicurano inoltre la sorveglianza sull'attuazione dei progetti e il controllo finanziario. La Commissione coadiuva le autorità di gestione ai fini di un maggiore coordinamento tra tali autorità e quindi di un'impostazione uniforme di tutta l'operazione.

DICHIARAZIONI GENERALI

Dichiarazione della Commissione concernente le regioni italiane e quelle dei paesi terzi dell'Adriatico

Allorché vi saranno i presupposti politici per promuovere la cooperazione a titolo di Interreg III tra le regioni italiane e quelle dei paesi terzi dell'Adriatico, la Commissione esaminerà i modi più opportuni per promuovere tale cooperazione con gli altri strumenti di cooperazione.

Dichiarazione della Commissione concernente l'impegno specifico assunto dal Consiglio europeo di Berlino

La Commissione conferma che tutti gli impegni specifici assunti dal Consiglio europeo di Berlino in relazione alle

iniziative comunitarie a favore dell'Austria e dei Paesi Bassi verranno rispettati, in particolare nel quadro di Interreg III.

Dichiarazione della Commissione concernente la cooperazione tra Interreg III e i Balcani

Allorché vi saranno i presupposti politici per promuovere la cooperazione a titolo di Interreg III tra le regioni degli Stati membri più interessati, in particolare l'Austria, la Grecia e l'Italia, e quelle dei Paesi terzi dei Balcani, la Commissione esaminerà i modi più opportuni per promuovere tale cooperazione con gli altri strumenti di cooperazione.

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE A

Dichiarazione della Commissione relativa a Belfast

La Commissione si compiace dei risultati positivi conseguiti con il programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee irlandesi limitrofe nonché nel quadro del programma Interreg II A Irlanda del Nord-Irlanda.

Affinché il successo dei due programmi si confermi in futuro, la Commissione ritiene che Belfast (Outer Belfast e Belfast al livello Nuts III) debba partecipare al nuovo programma Interreg III sezione A per il periodo 2000-2006 nel quadro della flessibilità del 20% per le zone limitrofe (punto 10 degli orientamenti Interreg III).

Dichiarazione della Commissione relativa all'applicazione di Interreg sezione A al Belgio

Per garantire il successo dei programmi transfrontalieri con i Paesi Bassi, la Repubblica federale di Germania, il Granducato di Lussemburgo e la Francia, la Commissione ritiene che i distretti di Hasselt, Huy, Waremme e Marche-en-Famenne dovrebbero partecipare in via prioritaria al nuovo programma Interreg III sezione A per il periodo 2000-2006 nel quadro della flessibilità del 20% per le zone adiacenti (punto 10 degli orientamenti Interreg III), in considerazione, in particolare, della necessaria coerenza dei progetti presentati nell'ambito dei programmi in questione.

DICHIARAZIONI CONCERNENTI LA SEZIONE B

Dichiarazione della Commissione sulla cooperazione nel Mare di Barents

Nel quadro del futuro programma di cooperazione transnazionale Interreg III B per il Mar Baltico, la Commissione prende atto della richiesta della Svezia e della Finlandia di poter sviluppare una priorità per la promozione della cooperazione dei due Stati membri in questione con i paesi limitrofi (Norvegia e Russia) nel Mare di Barents.

Dichiarazione della Commissione sulla cooperazione nel Baltico meridionale

La Commissione ritiene che la cooperazione nell'ambito del progetto Swebaltcop in corso a norma dell'articolo 10 debba proseguire nell'ambito della nuova iniziativa Interreg III. Date le caratteristiche della cooperazione in questione, le attività future andrebbero organizzate nell'ambito del programma Mar Baltico della sezione B. Qualora dovessero sorgere problemi in ordine al coordinamento tra Interreg III e Phare, la Commissione è disposta ad esaminare altre modalità per promuovere la cooperazione in parola.

Dichiarazione della Commissione concernente l'attuazione del capitolo VII

I termini per il disimpegno automatico di cui all'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento generale potrebbero essere estesi, previo esame caso per caso, per tener conto dei ritardi conseguenti alle procedure decisionali degli strumenti finanziari esterni.

Dichiarazione della Commissione su Interreg III e Tacis

Consapevole della rilevanza della dimensione settentrionale e delle attuali difficoltà inerenti alla sua considerazione nel quadro della cooperazione tra l'iniziativa comunitaria Interreg III e lo strumento Tacis, la Commissione dichiara di essere pronta a ricercare il coordinamento efficace e la coerenza tra i programmi Interreg III e gli interventi Tacis, tra l'altro mediante orientamenti operativi, al fine di migliorare i presupposti di tale cooperazione, fatti i presupposti politici eventualmente connessi all'attuazione di Tacis.

DICHIARAZIONI SUL CAPITOLO VII

Dichiarazione della Commissione su Interreg III e Meda

Consapevole della rilevanza della dimensione mediterranea e delle attuali difficoltà inerenti alla sua considerazione nel quadro della cooperazione tra l'iniziativa comunitaria Interreg III e lo strumento Meda, la Commissione dichiara di essere pronta a ricercare il coordinamento efficace e la coerenza tra i programmi Interreg III e l'intervento Meda, tra l'altro mediante orientamenti operativi, al fine di migliorare i presupposti di tale cooperazione.

Dichiarazione della Commissione su ORATE

Se i 15 Stati membri sono disposti a presentare una proposta congiunta relativa ad un osservatorio in rete sull'assetto del territorio europeo (ORATE), compreso un meccanismo finanziario, nell'ambito dell'osservazione e dell'analisi delle tendenze in materia di assetto territoriale in Europa, la Commissione è disposta a cofinanziare tale cooperazione mediante la linea di bilancio «reti» di cui al punto 53 degli orientamenti Interreg III.

URBAN II

La Commissione delle Comunità europee ha istituito l'iniziativa comunitaria URBAN II concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. Il quadro di azione che illustra la posizione della Commissione sui futuri interventi di politica urbana afferma l'importanza dell'integrazione della dimensione urbana nelle politiche comunitarie, in particolare negli interventi attuali mediante i Fondi Strutturali; occorre quindi che i programmi di sviluppo regionale comprendano una esplicita componente urbana. In tale contesto la nuova iniziativa comunitaria si propone i seguenti obiettivi:

- a) promuovere l'elaborazione e l'attuazione di strategie particolarmente innovative al fine del rinnovamento socioeconomico sostenibile dei centri urbani medio - piccoli e dei quartieri delle grandi città;
- b) favorire lo sviluppo e lo scambio di conoscenze ed esperienze sulla rivitalizzazione e la sviluppo urbano nella Comunità.

Per realizzare questi obiettivi, le strategie di rinnovamento urbano devono rispettare dei principi ben definiti.

La nuova iniziativa interessa una cinquantina di zone urbane, aventi ciascuna di norma almeno 20.000 abitanti; tale soglia può essere portata a 10.000 abitanti in casi debitamente giustificati.

Per quanto concerne il finanziamento, in applicazione dell'art. 20 par. 2 del regolamento generale, per il periodo 2000/2006 è assegnato ad URBAN II uno stanziamento complessivo del FESR pari a 700 milioni di Euro, a prezzi 1999.

Isabella Pitoni
Responsabile Centro di Documentazione
Specializzata ISFOL

L'INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN II

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AGLI STATI MEMBRI

del 28 aprile 2000 recante gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile – Urban II

(GUCE C 141 del 19/5/2000)

1. La Commissione delle Comunità europee ha deciso, in data 28 aprile 2000, di istituire un'iniziativa comunitaria concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile (in appresso denominata «Urban II») conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio⁽¹⁾, di seguito denominato «regolamento generale».
2. Nell'ambito di Urban II la Comunità mette a disposizione un contributo finanziario, conformemente agli orientamenti stabiliti nella presente comunicazione, a favore di misure e di regioni comprese nei programmi d'iniziativa comunitaria (PIC) presentati dalle autorità designate dagli Stati membri e approvati dalla Commissione delle Comunità europee.

1. Principi e obiettivi generali

3. A cinque anni dal loro avvio, nel 1994, i programmi finanziati nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Urban cominciano a dare i primi frutti e le azioni previste da tali programmi stanno migliorando notevolmente la qualità della vita nelle zone beneficiarie. I promettenti risultati dimostrano la validità dell'impostazione integrata proposta da Urban per affrontare l'insieme di problemi economici, ambientali e sociali concentrati in misura crescente nei centri urbani. Ciò comporta una serie di interventi che abbinano l'ammodernamento di infrastrutture obsolete ad iniziative economiche ed occupazionali, integrati da misure di lotta contro l'emarginazione e di miglioramento della qualità dell'ambiente.
4. Nel corso del periodo di programmazione 1994-1999, Urban ha finanziato programmi in 118 zone urbane. Il contributo totale CE è ammontato a circa 900 milioni di

Euro, a prezzi 1999, cui è corrisposto un investimento ammissibile complessivo di 1,8 miliardi di Euro a favore di 3,2 milioni di persone in tutta Europa. L'iniziativa Urban è quindi riuscita a mobilitare importi notevoli nelle zone in questione, con una media di 560 Euro pro capite.

5. Inoltre, nel periodo 1989-1999, 164 milioni di Euro sono stati destinati a 59 progetti pilota urbani (PPU), nel quadro delle azioni innovative del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Si tratta di progetti di innovazione urbana e sperimentazione in materia ambientale, sociale ed economica su scala ridotta rispetto ad Urban, ma che hanno dato risultati incoraggianti, in particolare per quanto riguarda la rivitalizzazione delle aree cittadine, impostata in modo da privilegiare l'integrazione e la partecipazione.
6. L'esperienza maturata con Urban e i PPU ha contribuito al dibattito generale sulla politica urbana degli ultimi anni. Le conclusioni di tale dibattito sono raccolte nella comunicazione della Commissione. «Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea» [COM(1998) 605 def.], che illustra la posizione della Commissione sui futuri interventi di politica urbana. Il quadro d'azione afferma l'importanza dell'integrazione della dimensione urbana nelle politiche comunitarie, in particolare negli interventi attuati mediante i Fondi strutturali; occorre quindi che i programmi di sviluppo regionale comprendano un'esplicita componente urbana. Per le regioni dell'obiettivo 1 e le zone dell'obiettivo 2, tale impostazione implica l'inserimento, nei vari documenti di programmazione per l'intervento dei Fondi strutturali, di pacchetti organici di misure sotto forma di azioni di sviluppo urbano integrato per le principali zone urbane della regione. Tali misure possono fornire un contributo determinante allo sviluppo regionale o alla riconversione equilibrata, come illustrato nella parte III A («Sviluppo urbano nell'ambito di una politica regionale integrata») degli orientamenti indicativi (articolo 10, paragrafo 3, del regolamento generale), mediante un'impostazione territoriale integrata analoga a quella elaborata da Urban. Inoltre, le misure che beneficiano del contributo del

FSE nell'ambito dell'obiettivo 3 sono finalizzate a promuovere la coesione sociale anche nei centri non interessati dagli obiettivi 1 e 2.

Il quadro d'azione pone altresì in rilievo l'esigenza di sviluppare le conoscenze e lo scambio di esperienze e di buone prassi di gestione urbana in materia economica, sociale, ambientale e amministrativa. A tal fine è richiesto un maggiore coordinamento tra gli interventi dei Fondi strutturali e altri strumenti finanziari della Comunità che interessano le zone urbane (ad esempio, diverse azioni chiave del quinto programma quadro di RST tra cui «La città del domani e il patrimonio culturale», LIFE, SAVE e il quadro di cooperazione previsto dalla Commissione per agevolare l'attuazione a livello locale della politica e della normativa comunitaria in materia ambientale).

7. Occorre assolutamente che la nuova iniziativa comunitaria fornisca un valore aggiunto specifico e sia complementare rispetto ai programmi generali. Tale obiettivo può essere realizzato destinando le risorse di Urban II all'elaborazione e all'attuazione di specifiche strategie innovative di rivitalizzazione socioeconomica sostenibile, che promuovano mutamenti visibili d'avanguardia in un ristretto numero di zone urbane sparse sul territorio europeo. La nuova iniziativa Urban II può inoltre favorire la transizione dai progetti innovativi su piccola scala (come i progetti pilota urbani dell'articolo 10 e LIFE) all'impostazione integrata e partecipativa dell'intervento generale dei Fondi strutturali, nonché costituire uno strumento di divulgazione e di illustrazione delle buone pratiche.
8. In tale contesto, la nuova iniziativa comunitaria si propone i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere l'elaborazione e l'attuazione di strategie particolarmente innovative ai fini della rivitalizzazione socioeconomica sostenibile dei centri urbani medio-piccoli o di quartieri degradati delle grandi città;
 - b) favorire lo sviluppo e lo scambio di conoscenze ed esperienze sulla rivitalizzazione e lo sviluppo urbano sostenibile nella Comunità.

Il perseguimento di tali obiettivi può favorire il passaggio dalla fase innovativa a quella consolidata, con riconoscimento del carattere dimostrativo e rappresentativo dei programmi nelle zone urbane interessate.
9. Per realizzare gli obiettivi summenzionati, le strategie

di rivitalizzazione urbana (cfr. punto 12) devono rispettare i seguenti principi:

- Sufficiente massa critica di popolazione e di strutture di sostegno connesse, al fine di agevolare l'elaborazione e l'attuazione di programmi di sviluppo urbano innovativo e sostenibile e di impostare in modo creativo la gestione urbana e i mutamenti sostenibili.
- Un forte partenariato locale che sappia definire le problematiche, la strategia, le priorità, la ripartizione delle risorse, e possa attuare, sorvegliare e valutare la strategia. Deve trattarsi di una forma di partenariato ampia ed efficace che preveda la partecipazione dei partner economici e sociali, delle ONG e delle associazioni locali, compresi quanti operano nel settore dell'ambiente, nonché di altri organismi pertinenti conformemente all'articolo 8 del regolamento generale.
- Sviluppo di un approccio territoriale integrato anche attraverso la promozione del partenariato fra istituzioni.
- Nesso tra il piano strategico per la zona in questione e la struttura materiale, ambientale e socioeconomica. Strategie per l'agglomerato urbano o la regione globalmente intesi.
- Presa in considerazione degli aspetti economici, sociali, di sicurezza, ambientali e dei trasporti, anche per quanto concerne le possibilità di accesso al lavoro e alla formazione per chi risiede in zone con gravi problemi di emarginazione.
- Promozione delle pari opportunità tra uomini e donne.
- Promozione dell'attuazione a livello locale delle politiche e della normativa dell'Unione europea in materia ambientale.
- Complementarità rispetto ai principali tipi d'intervento («generali») previsti dai Fondi strutturali e da altri programmi o iniziative comunitarie.

II. Zone ammissibili e azioni prioritarie

10. La nuova iniziativa interesserà una cinquantina di zone urbane, aventi ciascuna di norma almeno 20.000 abitanti; tale soglia può essere portata a 10.000 abitanti in casi debitamente giustificati. Ogni città o area urbana beneficiaria deve presentare un unico problema che possa essere affrontato nell'ambito di una zona geografica coerente. Ciascuna

zona deve inoltre comprovare l'esigenza di rivitalizzazione socioeconomica o una situazione di crisi urbana riferendosi a pertinenti indicatori proposti dagli Stati membri e discussi con la Commissione. Dovranno essere prese in considerazione le esigenze specifiche di città medio-piccole con grossi problemi socioeconomici.

11. Sono ammissibili all'iniziativa aree urbane situate sia all'interno che all'esterno di zone interessate dagli obiettivi 1 e 2, e che soddisfino almeno tre dei seguenti criteri:

- elevato tasso di disoccupazione di lunga durata;
- scarsa attività economica;
- notevole povertà ed emarginazione;
- esigenza specifica di riconversione a seguito di problemi socioeconomici locali;
- forte presenza di immigrati, gruppi etnici e minoranze, profughi;
- basso livello d'istruzione, carenze significative di specializzazione e tassi elevati di abbandono scolastico;
- elevata criminalità;
- andamento demografico precario;
- ambiente particolarmente degradato.

A titolo complementare, gli Stati membri potranno prendere in considerazione altri criteri pertinenti.

12. Nell'ambito dei PIC, devono essere messe a punto strategie che rendano massimo l'impatto e la visibilità delle zone prescelte sia all'interno dello Stato membro che a livello della Comunità e che sottolineino il ruolo specifico dell'azione proposta rispetto agli interventi generali, rispettando le seguenti priorità:

- Riurbanizzazione plurifunzionale e compatibile con l'ambiente di spazi del territorio urbano (compresa la tutela e la ristrutturazione di edifici e spazi aperti in zone degradate, nonché la conservazione del patrimonio culturale e storico), ai fini della creazione di possibilità occupazionali sostenibili, della maggiore integrazione delle comunità locali e delle minoranze etniche, del reinserimento degli emarginati, della maggiore sicurezza e prevenzione della delinquenza, nonché di una minore spinta all'urbanizzazione delle zone verdi e all'espansione urbana incontrollata.
- Imprenditorialità e patti per l'occupazione, comprese iniziative per l'occupazione in ambito locale e possibilità occupazionali connesse, in

particolare, a misure di prevenzione dell'impatto ambientale negativo e a favore del miglioramento e della tutela dell'ambiente, conservazione e diffusione del patrimonio culturale nonché offerta di servizi, tra cui quelli di assistenza alternativa, in base alla mutata situazione demografica. Assume particolare rilievo l'obiettivo delle pari opportunità.

- Strategie di lotta contro l'esclusione e la discriminazione attraverso azioni che favoriscano le pari opportunità e si rivolgano in particolare a gruppi quali le donne, gli immigrati ed i rifugiati.
- Definizione di sistemi di trasporti pubblici integrati significativamente più funzionali, economicamente efficienti ed ecocompatibili, di itinerari ciclabili e pedestri e di sistemi di comunicazione intelligenti che riducano gli spostamenti con autoveicoli privati.
- Riduzione all'origine della quantità di rifiuti e loro smaltimento, gestione efficiente delle risorse idriche, riduzione dell'inquinamento acustico e dei consumi di energia da idrocarburi mediante lo sviluppo di efficienti sistemi di gestione dell'energia e delle fonti energetiche rinnovabili, con conseguente riduzione quantificabile delle emissioni di CO₂ e di altre sostanze tossiche.
- Sviluppo di tutte le potenzialità tecnologiche della società dell'informazione per aumentare l'offerta di servizi di interesse pubblico alle piccole imprese e ai privati, favorendo così l'integrazione, l'innovazione e la rivitalizzazione economica, le politiche e la gestione ambientale integrate, la gestione delle risorse umane e delle possibilità occupazionali, nonché la gestione efficiente di servizi nel campo della sanità, dell'istruzione e della formazione e dei servizi di prossimità.

Nella scelta tra le priorità summenzionate, le strategie devono dimostrare un chiaro intento di riorganizzazione, gestione partecipativa, rafforzamento dei poteri locali e costituzione di un potenziale trasferibile agli interventi generali in ambito locale e a livello più ampio.

13. L'allegato I riporta un elenco di misure sovvenzionabili nell'ambito della presente iniziativa. L'elenco, indicativo e non esaustivo, comprende una serie di misure che figuravano nella precedente iniziativa Urban e nei progetti pilota urbani finanziati in base all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2083/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 4254/88 recante

disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale⁽²⁾.

14. Ciascun programma deve anche contribuire allo sviluppo delle conoscenze e allo scambio e divulgazione di esperienze e di buone pratiche in materia di rivitalizzazione socioeconomica delle zone urbane e di sviluppo urbano sostenibile.
15. Infine, occorre coordinare e migliorare l'insieme degli interventi mediante la definizione di un meccanismo che faciliti l'individuazione e il consolidamento dell'innovazione e delle buone pratiche, gli scambi strutturati di esperienze, la sorveglianza e la valutazione (compresi i metodi di quantificazione e l'impiego di indicatori pertinenti) e traendo utili insegnamenti dai progetti pilota urbani in corso, dall'audit urbano, dall'integrazione nei programmi degli obiettivi 1 e 2, dalla valutazione dell'incidenza urbana di altre politiche comunitarie, ecc. Un importo massimo di 15 milioni di Euro può essere destinato all'incentivazione degli scambi di esperienze e di buone pratiche attraverso misure di assistenza tecnica, in particolare tramite azioni in rete (cfr. punto 32).

III. Preparazione, presentazione e approvazione dei programmi

16. Tenuto conto degli stanziamenti indicativi per Stato membro, del livello minimo di spesa pro capite e del numero indicativo di zone urbane per Stato membro fissati dalla Commissione (cfr. capitolo V), gli Stati membri stabiliscono le zone e ripartiscono tra queste gli stanziamenti tenendo conto dei criteri fissati al punto 11.
Le strategie vengono scelte in base alla loro qualità, al carattere innovativo e alla provata capacità di affrontare i problemi e sviluppare tutte le potenzialità individuate ai fini di una maggiore sostenibilità urbana e del miglioramento della qualità della vita. La scelta tiene conto della possibilità di trasformare le strategie in programmi rappresentativi a livello nazionale ed europeo e di agevolare la diffusione delle buone pratiche negli Stati membri e in altre parti del territorio europeo.
17. I PIC sono elaborati dalle autorità locali competenti per le zone sovvenzionabili, se del caso nell'ambito del

partenariato con le autorità regionali e nazionali, in funzione dell'ordinamento di ciascuno Stato membro, conformemente ai principi, alle priorità e alle procedure di cui ai precedenti punti da 7 a 14.

Ciascun programma interessa una zona urbana omogenea dal punto di vista funzionale, geografico e dei problemi esistenti. In casi eccezionali, debitamente giustificati, un unico programma può interessare più di una zona urbana (avente ciascuna almeno 10 000 abitanti) appartenenti allo stesso contesto territoriale.

18. I programmi devono avere contenuto analogo a quello del documento unico di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento generale, adeguato alle esigenze e alle condizioni della rivitalizzazione economica e sociale sostenibile delle zone urbane. Essi devono comprendere in particolare i seguenti elementi:
 - la valutazione ex ante di cui all'articolo 41, paragrafo 2, con particolare riguardo ai punti di forza e di debolezza della zona considerata nonché all'impatto atteso, segnatamente per quanto concerne l'ambiente e le pari opportunità per uomini e donne;
 - una descrizione della procedura di programmazione, comprese le disposizioni di consultazione delle parti;
 - una descrizione della strategia e degli assi prioritari fissati per lo sviluppo della zona urbana oggetto del programma tra cui: le priorità, gli obiettivi specifici quantificati, nella misura in cui la loro natura lo consente, e l'indicazione di come tale strategia e tali assi prioritari contribuiscono alla realizzazione dello sviluppo sostenibile e hanno tenuto conto degli orientamenti indicativi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento generale;
 - una descrizione sintetica delle misure previste per realizzare gli interventi prioritari, comprese le informazioni necessarie per verificare la conformità ai regimi di aiuti ai sensi dell'articolo 87 del trattato, nonché la natura delle misure necessarie per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione del PIC e i criteri da adottare per stabilire il tipo di interventi o la loro rilevanza per le zone urbane;
 - un piano finanziario indicativo che precisi, per ciascun asse prioritario e per ciascun anno, conformemente agli articoli 28 e 29 del regolamento generale, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del FESR e, ove

opportuno, della BEI, nonché l'importo totale dei finanziamenti ammissibili pubblici o parapubblici e la stima di quelli privati corrispondenti a tale partecipazione. La partecipazione totale del FESR prevista annualmente deve essere compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie;

- le disposizioni di attuazione del PIC, tra cui:
 - il nome delle autorità e delle strutture che partecipano al programma, segnatamente:
 - l'autorità di gestione [ai sensi dell'articolo 9, lettera n), del regolamento generale] responsabile della gestione del PIC;
 - l'organismo (se diverso dall'autorità di gestione) che fungerà da autorità di pagamento ai sensi dell'articolo 9, lettera o), e dell'articolo 32 del regolamento generale;
 - il comitato di sorveglianza del programma ai sensi dell'articolo 35 del regolamento generale (cfr. punto 22); se necessario, un comitato di gestione (cfr. punto 23);
 - la descrizione delle modalità di gestione del PIC, comprese quelle relative agli inviti a presentare proposte e alla selezione degli interventi, nonché, se del caso, al ruolo dei comitati di gestione;
 - la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, in particolare del ruolo del comitato di sorveglianza e dei pertinenti partner associati alle varie fasi del programma;
 - la definizione dei meccanismi finanziari atti a consentire un trasferimento rapido e trasparente delle risorse ai beneficiari finali;
 - la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo del PIC, con indicazione delle varie competenze in materia finanziaria e di controllo finanziario, conformemente agli articoli 38 e 39;
 - indicazioni sulle risorse necessarie per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi.

19. I programmi elaborati vengono presentati alla Commissione dalle autorità designate dagli Stati membri in questione.

Per ciascun programma approvato, la Commissione concede un contributo a titolo del FESR. La Commissione può inoltre decidere, d'intesa con gli Stati membri interessati, di concedere una

sovvenzione globale per l'intero programma o per una sua parte.

20. Ciascun PIC è integrato dal complemento di programmazione di cui all'articolo 9, lettera m), del regolamento generale e descritto all'articolo 18, paragrafo 3, dello stesso regolamento, salvo qualora l'intero programma benefici di una sovvenzione globale.
21. Il complemento di programmazione viene trasmesso alla Commissione entro tre mesi dalla sua decisione di approvazione del PIC. Il complemento di programmazione viene preparato nel rispetto delle stesse norme in materia di cooperazione e partenariato vigenti per il PIC.

IV. Sorveglianza, attuazione e valutazione degli interventi

22. Il programma è seguito dal comitato di sorveglianza competente, conformemente all'articolo 35 del regolamento generale. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno ed è incaricato, in particolare, di approvare il complemento di programmazione di cui sopra e le successive modifiche apportate al programma o al complemento di programmazione, di sorvegliare e valutare il programma nel suo insieme, nonché di approvare il disciplinare per gli inviti a presentare proposte. Il comitato di sorveglianza è composto da rappresentanti delle autorità locali ed eventualmente delle autorità regionali e nazionali interessate dal programma. È opportuno che ne facciano parte, secondo quanto disposto all'articolo 8 del regolamento generale, anche i partner socioeconomici e le organizzazioni non governative, comprese quelle operanti nel settore ambientale. Un rappresentante della Commissione e, se del caso, della BEI può partecipare ai lavori del comitato con funzioni consultive.
23. Qualora un programma riguardi più di una zona urbana, gli interventi relativi a ciascuna zona vengono selezionati e sorvegliati da un comitato di gestione. Tale comitato opera nel rispetto degli stessi principi di cooperazione e partenariato vigenti per il comitato di sorveglianza. Ai lavori del comitato può partecipare un rappresentante della Commissione, in veste di osservatore. Per i programmi che riguardano soltanto una zona urbana, il comitato di sorveglianza può

assumere le competenze del comitato di gestione.

24. L'autorità di gestione ha le competenze illustrate all'articolo 34 del regolamento generale, tra cui organizzare la preparazione delle decisioni che verranno adottate dal comitato di sorveglianza e, se del caso, dal comitato di gestione; in particolare, esamina e valuta preliminarmente gli interventi per i quali si chiede un contributo o coordina tali compiti. L'autorità di gestione coordina inoltre le attività delle autorità od organismi preposti all'attuazione delle varie misure.
25. Il contributo FESR viene versato su un conto bancario intestato all'autorità di pagamento o all'autorità di gestione che funge da autorità di pagamento. L'autorità di pagamento (o l'autorità di gestione), a sua volta, versa l'importo, conformemente alle decisioni del comitato di sorveglianza e, se del caso, del comitato di gestione, alle autorità od organismi preposti all'attuazione delle varie misure, oppure ai beneficiari finali.
26. Al PIC si applicano le disposizioni del titolo III del regolamento generale (partecipazione e gestione finanziaria dei Fondi) e le disposizioni in materia di sorveglianza, valutazione e controllo finanziario. Per la definizione degli indicatori di cui all'articolo 36 del regolamento generale, l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza tengono conto della metodologia indicativa e degli esempi pubblicati dalla Commissione. A seguito della valutazione intermedia di cui all'articolo 42, i PIC possono essere riesaminati su iniziativa degli Stati membri, o della Commissione d'intesa con gli Stati membri interessati, conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento generale.

V. Finanziamento

27. L'iniziativa comunitaria Urban II è finanziata congiuntamente dagli Stati membri e dalla Comunità.
28. In applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento generale, per il periodo 2000-2006 è assegnato ad Urban II uno stanziamento complessivo del FESR pari a 700 milioni di Euro, a prezzi 1999. La partecipazione FESR a ciascun PIC è indicizzata in ragione del 2% annuo fino al 2003 e verrà fissata a prezzi 2003 per il periodo 2004-2006, conformemente all'articolo 7 dello stesso regolamento. Entro il 31

dicembre 2003, la Commissione stabilisce l'indicizzazione applicabile per il periodo 2004-2006.

Ai sensi dell'articolo 29 del regolamento, il FESR può contribuire per una quota massima del 75% del costo totale nelle regioni interessate dall'obiettivo 1 e del 50% nelle altre regioni.

La Commissione decide gli stanziamenti indicativi per ciascuno Stato membro e il numero indicativo di zone urbane per Stato membro interessate dall'iniziativa (cfr. allegato II).

Nella ripartizione dell'importo indicativo, gli Stati membri provvedono affinché a ciascuna zona ammissibile sia destinato un importo minimo di 500 Euro pro capite della spesa totale.

La Commissione è disposta ad esaminare eventuali domande di aumento del numero di programmi indicato nell'allegato II, purché tali domande rispettino il limite di 500 Euro pro capite (cfr. sopra) e quello di 20.000 abitanti di cui al punto 10.

Sono inoltre possibili prestiti BEI.

29. Conformemente all'articolo 21 del regolamento generale e ai fini dell'attuazione dell'iniziativa Urban II, il FESR finanzia misure di sviluppo delle risorse umane sovvenzionabili tramite il FSE e, se del caso, misure nel settore della pesca a titolo dello SFOP.
30. Le iniziative comunitarie possono fornire l'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 20 del regolamento generale dei Fondi strutturali.
31. Nell'ambito dei programmi, la Commissione può fornire l'assistenza tecnica necessaria per l'elaborazione, il finanziamento e l'attuazione delle misure proposte nell'ambito di Urban II. In proposito, a norma dell'articolo 29 del regolamento generale, ogni qualvolta l'assistenza tecnica è prestata a richiesta di uno Stato membro si applicano i tassi di partecipazione normali.
In via eccezionale, l'assistenza tecnica può essere finanziata fino al 100% qualora sia prestata su iniziativa della Commissione.
32. Un importo massimo di 15 milioni di Euro può essere destinato all'incentivazione degli scambi di esperienze e di buone pratiche, in particolare tramite azioni in rete. Quando tali misure sono chieste dagli Stati membri, si applicano i tassi di partecipazione normali.
Se invece le misure in questione sono adottate su

iniziativa della Commissione, esse possono essere finanziate fino al 100%.

33. Il finanziamento al 100% deciso su iniziativa della Commissione e compreso nei due tipi di assistenza tecnica descritti ai punti 31 e 32 non può superare il 2% dello stanziamento complessivo del FESR di cui al punto 28.

VI. Termini

34. Gli Stati membri che desiderano beneficiare di Urban II sono invitati a presentare proposte di PIC o, se del caso, domande di sovvenzioni globali per le zone urbane, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Nell'allegato II figura il numero indicativo di programmi per ciascuno Stato membro.

La Commissione si riserva il diritto di non prendere in considerazione le proposte pervenute dopo tale termine.

35. Tutta la corrispondenza inerente alla presente comunicazione dev'essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale «Politica regionale»
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2000.

NOTE

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 31.7.1993, pag. 34.

ALLEGATO I
Elenco indicativo delle misure sovvenzionabili

A norma del regolamento generale, tutti gli interventi che beneficiano di un contributo del FESR devono rientrare nel campo d'applicazione dei Fondi strutturali e rispettare le disposizioni relative all'ammissibilità delle spese; devono inoltre essere conformi alle altre politiche comunitarie, comprese le regole di concorrenza.

Riurbanizzazione plurifunzionale ed ecocompatibile degli spazi urbani

- Risanamento di siti urbani degradati e di terreni contaminati.
- Recupero di spazi pubblici, compreso il verde pubblico.
- Ristrutturazione sostenibile ed ecocompatibile di edifici per insediare attività socioeconomiche.
- Conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale.
- Rafforzamento delle misure di sicurezza e prevenzione della criminalità, coinvolgimento della popolazione ai fini della sorveglianza dei quartieri; migliore illuminazione stradale; sorveglianza con telecamere a circuito chiuso. Non possono beneficiare di contributo le aree private.
- Formazione del personale.

Il FESR non può finanziare l'edilizia abitativa. Tuttavia, qualora ogni tentativo di intervenire efficacemente nell'ambito dello sviluppo urbano non possa prescindere dal miglioramento delle condizioni abitative, i programmi devono comprovare l'assegnazione a tal fine di pertinenti stanziamenti a carico delle autorità locali e/o nazionali aggiuntivi rispetto all'importo complessivo ammissibile ai fini del programma Urban II. I programmi devono inoltre indicare la coerenza degli interventi nel settore abitativo rispetto alle azioni cofinanziate dal FESR.

Imprenditorialità e patti per l'occupazione

- Sostegno alle attività economiche, commerciali, cooperative, consortili e di servizi per le PMI; creazione di centri di promozione aziendale, strutture per il trasferimento di tecnologia.
- Costituzione di partenariati pubblici/privati, segnatamente per la gestione dei programmi integrati di sviluppo economico e la promozione di attività economiche ecologiche.

- Costituzione di una rete di consulenti in materia di gestione e commercializzazione; consulenza su misura per operatori; consulenza per i nuovi operatori.
- Formazione nell'ambito delle nuove tecnologie, ad esempio produzione assistita da computer per tecnologie commerciali e/o ecologiche.
- Sostegno a progetti ad elevata intensità di manodopera a livello locale.
- Infrastrutture culturali, ricreative e sportive, qualora contribuiscano alla creazione di posti di lavoro duraturi e alla coesione sociale.
- Tutela e diffusione della cultura.
- Asili nido e giardini d'infanzia.
- Offerta di servizi di assistenza alternativi e di altri servizi, in particolare per gli anziani e i bambini.
- Consulenza in materia di sicurezza e di difesa contro la criminalità.

Integrazione degli emarginati e offerta di servizi di base economicamente accessibili

- Consulenza mirata, programmi di formazione e corsi di lingua adeguati, in particolare, alle esigenze specifiche delle minoranze.
- Unità mobili di consulenza in materia di occupazione e formazione.
- Programmazione di esperienze lavorative nell'ambito di progetti di recupero locale.
- Miglioramento dei servizi sanitari; centri di recupero per i tossicodipendenti.
- Investimenti nelle strutture scolastiche e sanitarie (compresi i centri di recupero per i tossicodipendenti) su scala adeguata ai fini dello sviluppo e dell'occupazione locale.
- Promozione di programmi di istruzione e formazione integrati, mirati al reinserimento di gruppi svantaggiati ed emarginati.
- Trasporti pubblici verso i poli di occupazione e formazione all'interno e all'esterno della zona.

Trasporti pubblici integrati e comunicazioni

- Riorganizzazione del sistema dei trasporti, compresa l'introduzione di pedaggi per l'accesso a determinate zone, creazione di isole pedonali, sistemi di controllo

- intelligente del traffico, parcheggi in prossimità di una fermata dei mezzi pubblici («park and ride»).
- Creazione di trasporti pubblici integrati.
 - Aumento della sicurezza dei trasporti pubblici.
 - Servizi telematici di informazione ai viaggiatori, prenotazione e pagamento.
 - Mezzi di trasporto pubblici ad alto rendimento energetico.
 - Itinerari ciclabili e pedestri sicuri e piacevoli, corridoi ambientali.
 - Formazione del personale.

Riduzione all'origine della quantità di rifiuti e smaltimento degli stessi; gestione efficiente delle risorse idriche, riduzione dell'inquinamento acustico e dei consumi di idrocarburi

- Riduzione della quantità dei rifiuti prodotti, riciclaggio completo, raccolta e smaltimento selettivi.
- Controllo della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico (piani d'azione locali).
- Interventi per la riduzione dei consumi idrici e la promozione dell'impiego di acque meteoriche; gestione più efficiente delle acque reflue.
- Promozione dell'efficienza energetica e riduzione dei consumi.
- Promozione delle fonti di energia rinnovabili.
- Formazione nel campo della gestione e della tutela ambientale.

Sviluppo delle potenzialità tecnologiche della società dell'informazione

- Formazione e infrastrutture a favore del telelavoro, dell'utilizzazione di Internet e di altre applicazioni telematiche.

- Agevolazione dell'accessibilità e dell'uso dei servizi telematici da parte dei cittadini.
- Sistemi informatici di gestione delle risorse umane e delle possibilità occupazionali.
- Promozione dell'impiego di tecnologie informatiche e della comunicazione nell'ambito della formazione, dell'occupazione, dell'istruzione e della cultura.
- Messa a punto di servizi d'interesse pubblico, in particolare nei campi dell'istruzione e della formazione, della sanità, dell'informazione ambientale, del sostegno alle PMI, segnatamente per quanto riguarda il commercio elettronico, e dei servizi di prossimità.
- Sostegno alle autorità locali ai fini del trasferimento di know-how e tecnologia sfruttando esperienze acquisite a livello cittadino nella Comunità europea.

Miglioramento della gestione

- Studi e consulenza in materia di riorganizzazione e miglioramento dei servizi pubblici.
- Promozione di strutture d'avanguardia in materia di gestione urbana; formazione del personale.
- Introduzione di indicatori della sostenibilità locale, sorveglianza sulla loro applicazione e possibili miglioramenti.
- Campagne informative (anche al fine di ridurre la stigmatizzazione), misure volte a migliorare l'accesso all'informazione, anche nel settore ambientale, e coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale.
- Scambio di esperienze e buone pratiche, nonché messa a punto della banca dati dell'Unione europea sulle buone pratiche in materia di gestione urbana e sostenibilità.

ALLEGATO II

Numero indicativo di zone urbane interessate

Belgio	2	Francia.....	7	Austria.....	1
Danimarca.....	1	Irlanda.....	1	Portogallo	2
Germania.....	10	Italia.....	8	Finlandia	1
Grecia.....	2	Lussemburgo.....	–	Svezia.....	1
Spagna	8	Olanda	2	Regno Unito	9